

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il consiglio di amministrazione della Rai ha deciso di procedere ad una riorganizzazione del sistema delle società ad essa partecipate, trasferendo le attività fin qui svolte da Sacis, Fonit Cetra ed Eri ad una nuova società derivante da una modifica della denominazione e dell'oggetto sociale della Eri, riservando a se stessa la commercializzazione dei diritti televisivi che ha fin qui costituito la parte preminente dell'attività Sacis;

ad avviso dell'interrogante, l'operazione è priva di qualsivoglia oggettiva motivazione salvo quella di ripianare, con il trasferimento dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi delle partite di calcio e della pubblicità televisiva, il *deficit* di trenta miliardi accumulato dalla Eri con la dissennata pubblicazione di volumi a firma di personaggi fra i più « fantasiosi » della politica e del giornalismo televisivo;

l'interrogante ritiene altresì che la costituzione della nuova società avviene in chiaro spregio dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, di approvazione della convenzione tra il ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai per la concessione in esclusiva del servizio radiotelevisivo, ladove la possibilità di avvalersi di società controllate è subordinata a specifica autorizzazione del ministero medesimo, autorizzazione che finora non è stata, a quanto risulta, nemmeno richiesta. Analogamente, non è stata trasmessa al ministero la richiesta di autorizzazione e la documentazione indicata dall'articolo 10 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4

aprile 1996, che approva il contratto di servizio tra il ministero e la Rai;

parimenti risulta ignorato totalmente l'articolo 4 della legge n. 103 del 1975, che attribuisce alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi un compito di verifica sullo stato di risanamento, di riordinamento e di sviluppo della azienda Rai. Nessuna comunicazione è infatti stata inviata alla commissione né essa ha espresso alcun parere sulla ristrutturazione societaria in atto, che fra l'altro, comporterà un notevole aggravio economico per la Rai con i ripianamenti occulti del *deficit* di bilancio delle società partecipate;

la ristrutturazione delle partecipazioni azionarie Rai mentre è in pieno svolgimento il dibattito parlamentare sul disegno di legge recante « disciplina del sistema delle comunicazioni » (che prevede implicitamente, all'articolo 7, n. 2, la trasformazione della Rai in una *holding*), costituisce chiaramente a parere dell'interrogante una grave scorrettezza da parte di una società il cui consiglio di amministrazione è stato nominato dai Presidenti delle Camere e determina situazioni che possono rendere più difficile l'applicazione della nuova disciplina, in chiaro spregio della volontà del Parlamento —:

se sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali iniziative intenda assumere in proposito. (4-10838)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.*

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che il proprio consiglio di amministrazione ha approvato, nella seduta del 9 gennaio 1997, un progetto volto a razionalizzare le attività commerciali svolte all'interno del gruppo, al fine di conseguire alcuni ben individuati obiettivi.

In particolare tale progetto mira a raggiungere una maggiore trasparenza attraverso la realizzazione della separazione tra attività di servizio e attività di carattere commerciale, una migliore redditività, in modo da riportare a una situazione di equilibrio economico l'area raggiungere l'equilibrio tra gli obiettivi posti ed i mezzi disponibili.

Sotto il profilo operativo, la finalità del progetto in questione è stata quella di concentrare in un'unica società le principali attività di natura commerciale svolte all'interno del gruppo dalle consociate Sacis, Nuova Eri, Fonit e dalla stessa RAI, all'interno della quale rimangono comunque allocate le attività negoziali svolte a favore di soggetti istituzionali.

La nuova società RaiTrade, derivante dalla trasformazione di una delle società controllate dalla Concessionaria, è stata costituita per la commercializzazione dei diritti della stessa RAI, con l'obiettivo di valorizzare alcuni prodotti attraverso sinergie con l'attività principale della RAI nonché di ridurre il livello di rischio attraverso la dismissione di alcune linee di attività non coerenti con il « core business ».

Quanto alla omessa richiesta di autorizzazione, si rammenta che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 di approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI per la concessione in esclusiva del servizio radiotelevisivo stabilisce, al comma 1, che « alla società è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonché altre attività comunque connesse in genere all'oggetto sociale, purché esse non risultino

di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale ».

Lo stesso articolo prevede, al comma 3, che la « società non può assumere altre attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro ».

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che l'attività di RaiTrade è inquadrata nell'ambito delle attività consentite dalla convenzione in quanto connesse allo svolgimento dell'oggetto sociale, la costituzione della predetta società non era soggetta all'autorizzazione di questo Ministero che è stato, comunque, informato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ANGELONI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

numerosi quotidiani (fra gli altri *Il Tempo* del 22 e del 23 novembre 1998) hanno riportato la notizia che ad un impiegato dei Ds, tale Giovanni Santilli, sia stata concessa l'utilizzazione dell'auto di servizio nonché la scorta composta da due agenti della Polizia di Stato, negli spostamenti che il predetto quotidianamente farebbe da Avezzano a Roma Palazzo Chigi;

non essendo il predetto signor Santilli né un parlamentare né un magistrato, la cosa ha suscitato lo sdegno da parte dell'opinione pubblica, nonché una nota di protesta a cura del sindacato di polizia Sap —:

se e chi abbia autorizzato il signor Santilli ad utilizzare l'auto di servizio per i suoi trasferimenti tra l'Abruzzo e il Lazio e quale sia il motivo della concessione della scorta.
(4-20919)

RISPOSTA. — *Giovanni Santilli, segretario particolare del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Domenico Minniti, giusta decreto del Sig. Presidente del Consiglio, ha subito di recente un furto nel proprio domicilio di Avezzano.*

Per le modalità dell'azione delittuosa, non si può escludere del tutto che l'episodio sia riconducibile ad elementi della criminalità organizzata.

Il Ministero dell'Interno ha quindi disposto dal 1° novembre scorso, in via provvisoria, l'assegnazione di un'autovettura con autista a favore del Sig. Santilli.

La misura è stata ritenuta opportuna per ragioni di sicurezza, anche in relazione a possibili ulteriori minacce connesse con l'attività svolta dal predetto.

La misura di tutela è comunque soggetta al consueto periodico riesame. Una successiva valutazione dei fatti potrà, pertanto, giustificarne la conferma ovvero una sua revisione o soppressione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

APOLLONI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

risulta allo scrivente che a Thiene (Vicenza) sia stata attivata circa un anno fa un'agenzia di coordinamento dell'ufficio postale la quale avrebbe dovuto assolvere il compito di snellire, e conseguentemente migliorare il servizio reso al cittadino;

per l'apertura di tale agenzia sono stati spesi circa 10 milioni di lire, ovviamente pagati dai contribuenti;

il canone mensile ammonta invece a 5 milioni di lire, ovviamente pagati dai contribuenti;

in totale, nella sola provincia di Vicenza sono presenti, ma non è chiaro fino a che punto attive, ben cinque agenzie di coordinamento;

si calcola pertanto che, in media, nella sola provincia di Vicenza dette agenzie di coordinamento costino mensilmente ai contribuenti circa 25 milioni al mese, ovvero 300 milioni all'anno;

si calcola pertanto che, in media, in Italia vi siano circa 500 agenzie di coordinamento e che esse abbiano comportato per la sola apertura un costo di 5 miliardi;

la spesa mensile di dette agenzie ammonterebbe dunque a 2 miliardi e mezzo;

risulta all'interrogante che, a distanza di un anno, l'agenzia di coordinamento non abbia operato affatto e che addirittura ci sia la volontà di chiuderla —:

se risulti che per l'apertura dell'agenzia di coordinamento di Thiene siano stati spesi circa 10 milioni di lire;

se risulti che il canone mensile ammonti a 5 milioni di lire;

quanti dipendenti operino nell'agenzia di coordinamento di Thiene;

se risulti che, in media, in Italia vi siano circa 500 agenzie di coordinamento;

se risulti che la spesa totale per la sola apertura di dette agenzie ammonti a 5 miliardi di lire, mentre al mese esse costino ai contribuenti 2 miliardi e mezzo, ovvero 30 miliardi;

qualora tali cifre fossero veritiere, se non trovi vergognoso che per il mantenimento di dette agenzie di coordinamento si facciano tali somme;

se risulti che l'agenzia di coordinamento di Thiene non abbia operato affatto e che addirittura ci sia la volontà di chiuderla;

quale tipo di occupazione troveranno i dipendenti dell'agenzia di coordinamento qualora si verificasse effettivamente la chiusura di essa;

se risulti che altre agenzie di coordinamento siano destinate alla chiusura.

(4-19518)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto rappresentato, si ritiene necessario specificare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato riguardo alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito — ha comunicato quanto segue.

Innanzitutto, le agenzie di coordinamento, istituite nel 1995 con lo scopo di dar vita a strutture di collegamento tra le filiali e le agenzie postali operanti nei rispettivi territori, sono strutture superate dal piano d'impresa 1998-2002 che, semplificando l'organizzazione della rete territoriale postale, mira a snellire le procedure e quindi accelerare i processi decisionali responsabilizzando direttamente i vari presidi territoriali. Poiché anche le strutture delle sedi regionali verranno eliminate, con contestuale attribuzione di compiti di coordinamento ai direttori regionali, l'organizzazione postale territoriale si articolerà sui due soli livelli delle filiali, il cui numero aumenterà in misura rilevante e il cui posizionamento verrà parzialmente rivisto, e delle agenzie.

Per quanto concerne in particolare i quesiti posti, si precisa che, per l'apertura dell'agenzia di coordinamento di Thiene (Vicenza), come in generale di tutte le altre, si è provveduto a dotare gli uffici dell'arredo strettamente necessario, anche attraverso l'utilizzo di attrezzature di altre strutture postali. Le agenzie di coordinamento presenti nella filiale di Vicenza sono sette, delle quali Bassano del Grappa, Noventa Vicentina e Schio operano in locali di proprietà della società; per quelle in locazione, il canone mensile è di L. 4.000.000 per Montebelluna, lire 3.000.000 per Asiago, lire 1.800.000 per Vicenza e lire 4.200.000 per Thiene.

La spesa per canone di locazione complessiva per le suddette agenzie ammonta pertanto a lire 13.000.000, corrispondenti ad un costo annuo di lire 158.000.000.

Delle 555 agenzie di coordinamento già presenti sull'intero territorio nazionale, 366 sono allocate in locali di proprietà; per le

rimanenti 189, Poste Italiane s.p.a. sostiene un onere mensile di circa 360 milioni, pari a 4,3 miliardi annui.

In particolare, l'agenzia di Thiene, nella quale lavorano 5 unità, ha operato in conformità alle funzioni assegnate, coordinando 27 agenzie di base. Il personale applicato, al pari di quello operante nelle altre agenzie di coordinamento, troverà utile collocazione presso gli uffici postali nel nuovo assetto, che assorbiranno costi e investimenti relativi alla organizzazione precedente ora superata.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

APOLLONI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che la società Poste italiane, a seguito dell'interrogazione parlamentare a risposta scritta datata 20 marzo 1997 (n. 4-08596) ed evasa dal ministero delle comunicazioni in data 7 agosto 1998, abbia riferito a quest'ultimo dichiarazioni nettamente incoerenti tra loro;

infatti, in riferimento alla possibilità di realizzare un piano sopraelevato sull'edificio delle poste di Thiene (VI), nel documento si legge in un primo momento che la società Poste italiane ha richiesto più volte al ministero delle finanze la cessione del diritto di sopraelevare a causa delle aumentate esigenze dei servizi, mentre subito dopo si legge a chiare lettere che, a detta di quest'ultima, l'ufficio risulta comunque adeguato alle esigenze lavorative;

si tratta senza dubbio di dichiarazioni incoerenti da parte della società Poste italiane, che evidentemente cambia quotidianamente le carte in tavola per far credere di voler migliorare la qualità dei servizi, mentre in realtà si vogliono lasciare le cose esattamente come stavano prima —:

come la società Poste italiane possa dichiarare che l'ufficio postale di Thiene risulti adeguato alle esigenze lavorative

quando, proprio per le aumentate esigenze dei servizi postali, dichiarate da quest'ultima in maniera palese, è stato richiesto più volte al titolare ministero delle finanze il diritto di sopraelevazione;

se il ministero delle comunicazioni abbia già appurato, e con quale risultato, la veridicità delle dichiarazioni della società Poste italiane. (4-19524)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che l'affermazione secondo cui « l'ufficio postale di Thiene risulta comunque adeguato alle esigenze lavorative », è da intendere nel senso che nonostante le difficoltà rappresentate ed attesa l'impossibilità di ottenere il permesso alla sopraelevazione, il servizio reso dal ripetuto ufficio riesce a soddisfare le richieste della locale clientela.

Si conferma che per poter disporre di una ottimale sistemazione dell'ufficio postale di Thiene (VI) sarebbe necessario ed auspicabile realizzare un piano sopraelevato, mentre, a tutt'oggi, tale possibilità non appare concretizzabile.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ARACU. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il regolamento, per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998), all'articolo 2, stabilisce che « nei comuni montani gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni » e nell'ambito degli indici si deve tenere conto delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza e nella provincia dell'Aquila, il cui territorio è per un terzo montano, sono concesse deroghe automatiche agli indici previsti dal comma 2;

all'articolo 5 del suddetto regolamento si stabilisce che, per la determinazione degli organici pluriennali, si deve tener conto delle caratteristiche demografiche ed orografiche di ciascuna regione e

delle esigenze di sostegno degli alunni portatori di *handicap*;

il Ministro della pubblica istruzione, in sede di approvazione dell'organico di sostegno provinciale dell'Aquila, ha operato un taglio che ammonta complessivamente al 5,5 per cento, pari a 365 posti in meno, tutti ricadenti sul sostegno;

il predetto taglio contrasta con quanto stabilito nel collegato alla legge finanziaria (articolo 20 legge n. 449 del 1997) che fissa il tetto massimo al 3 per cento non solo nell'organico del sostegno, ma anche nell'organico in generale e, inoltre, non si è tenuto conto di quanto previsto dalla stessa legge citata come deroga per i casi di *handicap* grave;

nella definizione del parametro generale per l'assegnazione di un docente ogni 138 alunni normodotati non è presa in esame la diversa distribuzione sul territorio nazionale degli alunni portatori di *handicap*, i quali nella provincia dell'Aquila sono 900, distribuiti, tra l'altro, su un territorio orograficamente montuoso e con collegamenti carenti e difficili;

in seguito alla riapertura, da parte dei provveditorati dell'Aquila e di altre province, delle graduatorie triennali per incarichi e supplenze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, molti docenti sono rientrati nella provincia dell'Aquila per inserirsi nel sostegno;

quanto esposto determina una perdita di 136 posti di lavoro in una realtà provinciale con disoccupazione elevatissima —:

quali iniziative intenda adottare per ricondurre, la situazione degli organici di sostegno della provincia dell'Aquila, entro regole parametriche vicine al dato medio nazionale;

se non ritenga che sia necessario tenere conto della situazione orografica e demografica della provincia;

se non ritenga che sia necessario garantire il servizio scolastico per un numero di ore adeguate ai 900 alunni portatori di

handicap, presenti sul territorio provinciale e, al contempo, rendere possibile l'attività di integrazione scolastica in zone normalmente disagiate;

quali iniziative, inoltre, intenda assumere per non generare tagli al personale fissati con parametri troppo generici e che producono la perdita di ben 136 posti di lavoro in una zona già colpita da una grave disoccupazione. (4-19944)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai problemi rappresentati nell'atto parlamentare di cui all'oggetto, si ritiene opportuno precisare che la dotazione dell'organico di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è fissata esclusivamente in ragione del numero complessivo degli alunni frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia e non in ragione delle caratteristiche oro-geografiche del territorio; l'articolo 40, comma 3° della legge 449/97, infatti, prevede che la dotazione citata sia fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 136 alunni, complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della Provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore dell'80 per cento, della dotazione dei posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997/1998.*

Per quanto riguarda, poi, la specifica questione relativa all'organico de quo della Provincia dell'Aquila, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il Provveditore agli Studi competente, sin dalla data del 31.8.1998 in sede di assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di attività di sostegno per gli alunni, in condizione di handicap, aveva già determinato e, quindi, ripartito, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, per l'anno 1998/1999, n. 51 posti — plafond occorrente —; successivamente, tuttavia, la C.M. n. 384 del 10.9.1998 ha determinato, per la provincia di cui trattasi, il tetto massimo dei posti di sostegno in sole 385 unità, elemento che ha sollevato doglianze da parte delle componenti interessate.

A seguito, poi, di un attento riesame sulle problematiche della provincia afferenti agli

allievi in situazione di handicap, questo Ministero ha invitato, con apposita nota, il dirigente scolastico a correggere il dato in esame, previa verifica dell'esatta consistenza dei posti citati, al fine di soddisfare le effettive esigenze dell'integrazione scolastica.

Il Provveditore agli Studi de l'Aquila, quindi, ha potuto soddisfare le esigenze manifestate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ARMAROLI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 285 del 1992, disciplinante il codice della strada, prevede agli articoli 20 e 234 che i pedoni possano contare su marciapiedi di almeno due metri di spazio in larghezza e che le verande con tavolini dei locali pubblici devono distare almeno otto metri da una curva;

al fine di adeguarsi alla nuova normativa, venne stabilito un periodo di cinque anni prima che i provvedimenti diventassero operativi;

in molti paesi della riviera ligure, caratterizzati da strade strette e in prossimità del mare, i « de hors » dei locali pubblici (ovvero le verande con tavolini e seggiole) sono un elemento tipico del paesaggio e da sempre sono uno dei principali punti di ritrovo per residenti e turisti;

la nuova normativa, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1999, significherebbe la fine dei « de hors », con gravi conseguenze dal punto di vista economico e dell'immagine per molti comuni liguri —:

se non ritenga opportuno assumere iniziative in merito, tenendo conto della realtà dei comuni delle riviere liguri, ed evitando in questo modo che ne venga meno uno degli elementi caratteristici del paesaggio. (4-18738)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, occorre far presente che l'articolo 20 del Codice della Strada già prevede al comma 3 che, nelle zone di*

rilevanza storico-ambientale oppure dove sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi, in deroga alle disposizioni previste dallo stesso articolo. Tale deroga può essere concessa solo alle occupazioni già esistenti.

È ben evidente che è affidata alla oculata valutazione delle amministrazioni locali nel disciplinare la circolazione sulle strade di proprietà, la scelta tra le varie esigenze connesse ai transiti veicolari e pedonali e alle occupazioni di suolo pubblico da parte dei vari esercenti.

Si ritiene altresì che i cinque anni di rinvio concessi dall'entrata in vigore del suddetto articolo sia un lasso di tempo più che sufficiente per permettere ai comuni di adeguarsi.

Non sfuggirà, infine, la considerazione che la norma è tesa a migliorare la sicurezza della circolazione e che, pertanto, le altre alternative o concorrenti esigenze, pur legittime, sono da considerarsi meno preminenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

BACCINI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

per i suoi compiti istituzionali Rai International (testata giornalistica e di programmazione della Rai) ha lo scopo di informare gli italiani all'estero e, per questo, riceve dalla Presidenza del Consiglio dei ministri un contributo pari a oltre sessanta miliardi di lire;

la Rai in proposito e a seguito dell'approvazione di una specifica legge (n. 61 del 1961 e convenzioni seguenti) ha costituito all'uopo una redazione giornalistica ed una struttura di programmazione, al fine di dare una adeguata informazione ai connazionali residenti all'estero e a quanti sono interessati alla lingua e alla cultura italiana;

per indirizzo ha il compito di informare degli eventi di natura politica, economica e sociale del Paese Italia —:

in che termini siano stati informati gli italiani all'estero sulle recenti iniziative della lista Pannella in ordine alla restituzione ai cittadini italiani della quota ad essi spettante del finanziamento pubblico ai partiti e della legalizzazione delle droghe leggere per combattere il mercato della droga. (4-14020)

RISPOSTA. — *Al riguardo si comunica che la concessionaria RAI — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che RAI International, che non dispone di un proprio notiziario televisivo, ritrasmette quotidianamente sei edizioni dei telegiornali della RAI; pertanto, le notizie relative alle iniziative poste in essere dal movimento « Lista Pannella » in merito al finanziamento pubblico dei partiti ed alla legalizzazione delle droghe leggere, erano quelle stesse contenute nei telegiornali nazionali, ripresi nei palinsesti televisivi di RAI International.*

Inoltre, ha concluso la predetta concessionaria, altre notizie relative agli argomenti in questione erano state inserite nei notiziari radiofonici irradiati da Satelradio (comprendente 9 giornali radio e le rubriche radiofoniche « prima pagina » e « zapping »), nonché in alcuni notiziari autoprodotti da RAI International e andati in onda nelle fasce orarie del mattino e della notte.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO, SANTANDREA, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI e GALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con provvedimento del 5 maggio 1997, il provveditorato agli studi di Varese ha soppresso — a decorrere dall'anno scolastico 1997-98 — la sezione staccata della scuola media statale « Fermi » sita nel comune di Besano, con conseguente accorpamento di tale sezione presso la Presidenza dell'istituto, sita nel comune di Porto Ceresio;

il comune di Besano ha presentato ricorso al Tar avverso il decreto emesso dal provveditorato, per violazione di legge ed eccesso di potere (sotto forma di difettosa istruttoria e carenza di motivazione);

mentre il Tar, con decisione adottata il 25 luglio 1997, disponeva la sospensione del suddetto provvedimento di soppressione, il Consiglio di Stato con ordinanza del 16 settembre 1997 rilevava l'insussistenza dei presupposti di sospensione, consentendo, in tal modo, la soppressione della sezione staccata sita nel comune di Besano;

il comune di Besano, con un successivo ricorso al Tar, ha peraltro rappresentato che « malgrado per effetto della decisione del Consiglio di Stato il provvedimento di soppressione della scuola media di Besano avrebbe potuto essere immediatamente eseguito, il provveditorato agli studi di Varese ha invece mantenuto la scuola media in funzione anche nell'anno scolastico in corso », in tal modo evidenziando l'illegittimità e la non realizzabilità della determinazione del provveditorato relativa alla suddetta soppressione;

il Tar, con decisione del 9 aprile 1998, ha accolto quest'ultimo ricorso, avverso il quale il provveditorato ha presentato appello al Consiglio di Stato che, ad oggi, non si è ancora pronunciato —:

se non ritenga opportuno verificare che, in sede di definizione del provvedimento di soppressione, non si è effettivamente tenuto conto che lo stesso penalizza fortemente l'utenza scolastica del luogo, costretta a subire notevoli disagi, soprattutto di ordine viabilistico, con inevitabili costi aggiuntivi per le famiglie;

se non ritenga che sarebbe stato più corretto consultare preventivamente l'amministrazione comunale di Porto Ceresio — così come previsto dalle disposizioni ministeriali — dove è ubicato l'istituto « Fermi », unico destinatario del carico scolastico derivante dalla disposta soppressione, anche in considerazione del fatto che i locali scolastici di quest'ultimo istituto ri-

sultano incapienti rispetto al conseguente incremento di alunni. (4-19722)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare e si comunica quanto segue.

Con D.I. 18.6.1996 n. 236 e con C.M. n. 47 del 20.1.1997, venivano dettate alle Amministrazioni Scolastiche Periferiche disposizioni per la riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98.

Le tabelle allegate al citato D.I., in considerazione dell'evidente sottodimensionamento nella provincia di Varese di ben n. 11 istituti di istruzione secondaria di I grado, prevedevano, tra l'altro la necessità di sopprimere n. 3 sezioni staccate di scuola media; a tal fine venivano quindi acquisite le proposte dei dirigenti scolastici, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, nonché quelle delle Amministrazioni Comunali.

Su conforme parere espresso all'unanimità dalla Giunta del Consiglio Scolastico Provinciale e, a larga maggioranza, dal relativo Consiglio, nelle sedute del 25.3.1997 ed 8.4.1997, il Provveditore agli Studi procedeva alla soppressione di n. 2 sezioni staccate di scuola secondaria di I grado e di n. 1 sezione staccata di scuola secondaria di 2° grado in luogo di n. 3 sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado. Ciò, sia perché in base al D.I. citato era possibile la compensazione tra i diversi ordini di scuola, sia in considerazione del numero delle iscrizioni, sia, infine, per il fatto che allievi di età maggiore si potevano spostare con minor disagio rispetto a quelli di più giovane età.

Per quanto sopra esposto con provvedimento del 5.5.1997 veniva disposta la soppressione della scuola media di Besano sezione staccata della scuola media « Fermi » di Porto Ceresio.

Contro detto provvedimento, veniva presentato da parte del Comune di Besano, ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia con contestuale istanza di sospensiva che era immediatamente accolta con Ordinanza n. 2614/97 e contro la quale veniva presentato, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza n. 1494/97 del 17.7.1997, condividendo le argomentazioni formulate dal Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, accoglieva il gravame disponendo nel contempo l'annullamento della citata Ordinanza di sospensione n. 2614/97 del TAR Lombardia.

Il Provveditore, quindi, con nota n. 1066 del 31.10.1997 comunicava al competente Dirigente Scolastico prof. Merlino Salvatore, la soppressione della Scuola Media Statale di Besano disponendo, con riserva e fino alla sentenza di merito, il conseguente spostamento delle classi presso la S.M.S. di Porto Ceresio, a decorrere dall'a.s. 1997/98.

Successivamente il TAR Lombardia accoglieva il ricorso proposto dall'Amministrazione Comunale di Besano con sentenza n. 1440/98 del 16.6.1998, contro la quale veniva presentato, sempre per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ricorso in appello al Consiglio di Stato con contestuale istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza di primo grado. In data 22 settembre 1998, il Consiglio di Stato respingeva l'istanza cautelare non concedendo la sospensione degli effetti della più volte citata sentenza.

Il Provveditore agli studi di Varese veniva a conoscenza dall'Avvocato Generale che aveva trattato il caso, che la reiezione dell'istanza cautelare era fondata quasi esclusivamente sulla constatazione da parte del Consiglio di Stato del regolare funzionamento per l'a.s. 1997/98 della S.M.S. di Besano.

Il Preside della scuola media « Fermi », Prof. Salvatore Merlino, non aveva, evidentemente, in violazione delle istruzioni contenute nella nota del 31.10.1997 circa la soppressione della sezione di Besano, adottato il provvedimento di chiusura provocando danno all'Amministrazione scolastica sia a seguito di pronunciamento non favorevole da parte del Consiglio di Stato, sia per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dai DD.II. 176 e 177 del 15.3.1997 sulla riorganizzazione della rete scolastica, nonché per i danni e disagi all'utenza a seguito delle necessarie modifiche apportate alla dotazione organica della scuola.

Nei confronti del dirigente scolastico, pertanto, è stato avviato un procedimento disciplinare, contestando al medesimo l'addebito di inadempienza a direttive impartite dal superiore gerarchico.

Al momento, la scuola di Besano funziona regolarmente proprio a seguito dello sfavorevole pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso in appello proposto dall'Amministrazione scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BORROMETI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il signor Salvatore Vinci, residente a Scicli, è stato invitato, a mezzo telegramma, a presentarsi il giorno 15 luglio 1998, presso gli uffici della filiale di Varese delle Poste italiane spa per una ipotesi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;

tale telegramma, trasmesso in data 11 luglio 1998, precisava che la mancata presentazione entro il termine stabilito del 15 luglio 1998, equivaleva a tacita rinuncia alla proposta assunzionale, con conseguente assegnazione del posto ad altri;

il signor Vinci, all'atto della presentazione, doveva produrre i seguenti documenti: libretto di lavoro e modello C1; diploma originale e titolo di studio o copia autentica dello stesso; stato di famiglia; eventuale documento attestante l'avvenuto espletamento degli obblighi di leva; certificato penale di data non anteriore a tre mesi; certificato medico rilasciato dalla Asl o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale attestante l'idoneità al lavoro; copia patente; copia codice fiscale;

entro soli tre giorni appare problematico, se non impossibile, riuscire ad ottenere alcuni dei documenti necessari all'assunzione e raggiungere la sede di Varese, con mezzo proprio, così come richiesto, tenendo anche conto della distanza geografica che la separa da Scicli —:

quali siano le motivazioni che hanno impedito alla sede di Varese di avvisare con un congruo preavviso il signor Vinci della sua ipotesi di assunzione, atteso che le modalità richieste lo costringono, ipotesi di nei fatti, alla rinuncia;

quali iniziative intenda assumere per evitare che tali comportamenti si ripetano.
(4-19114)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che al sig. Vinci, la competente filiale di Varese inviò due convocazioni per l'eventuale assunzione con contratto a termine, una con telegramma, in data 11/7/98, l'altra tramite raccomandata A.R. il 16/7/98, ma ad entrambe l'interessato non fornì risposta, neppure per rappresentare eventuali difficoltà ad ottemperare all'invito.*

Poiché le altre 194 unità chiamate nello stesso periodo hanno regolarmente preso servizio nei tempi stabiliti, il silenzio del sig. Vinci è stato interpretato come sopravvenuta mancanza di interesse all'assunzione, eventualità che peraltro si verifica con una certa frequenza.

La medesima società ha, inoltre, sottolineato che lo scopo di tale tipo di assunzioni è quello di compensare, con carattere di grande celerità, le assenze dei dipendenti di ruolo che, per cause per lo più imprevedute ed imprevedibili, non possono garantire lo svolgimento del servizio: ne deriva che i tempi assegnati per ottemperare alle modalità richieste per l'assunzione a tempo determinato debbono necessariamente essere brevi.

Nel quadro degli obiettivi del piano d'impresa 1998-2002, l'azienda ha, comunque, previsto di ricorrere in misura sempre minore ai contratti a termine; nei limiti in cui ciò si renderà necessario, è intendimento della ripetuta società variare opportunamente le formule adottate nelle lettere di invito a prendere servizio, oggettivamente imperfette, e modificare tempi e modalità di consegna dei documenti richiesti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BUONTEMPO e SOSPIRI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Pineta di Procoio, che occupa un'estensione di circa 200 ettari e fa parte di una tenuta di 340 ettari di proprietà Aldobrandini, sita in Ostia, nel territorio della XIII circoscrizione del comune di Roma e localizzata tra Viale dei Promontori, Via Ostiense e Via di Castel Fusano, ha raggiunto livelli di degrado ambientale, igienico-sanitario ormai al limite della tollerabilità per tutti coloro che intendono usufruirne ed in particolare per i cittadini del litorale e per gli abitanti del quartiere Stella Polare-Stadio;

l'area in questione è tutelata e sottoposta a vincoli da leggi, decreti, piani territoriali, qui appresso indicati:

a) decreto n. 428/87 meglio noto come «Decreto Pavan»

b) delibera del consiglio regione Lazio n. 1169/90 che detta norme di salvaguardia che comprendono l'area di Procoio nella zona di massima protezione (Zona I);

c) legge n. 431 dell'8 agosto 1985, meglio nota come legge Galasso;

d) piani territoriali e paesistici della regione Lazio (1986, Tav. 29 N. 29 S);

e) piano regolatore generale e successive modifiche (varianti al piano regolatore generale approvate negli anni 1979, 1990, 1991) che definiscono l'area Zona N (ossia area a verde pubblico);

f) carta storica archeologica monumentale e paesistica dell'Agro Romano (Foglio 30);

g) legge n. 47 del 1° marzo 1975, «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi»;

h) decreto del ministero dell'Ambiente del 9 novembre 1994, meglio noto come decreto Matteoli, che ha confermato quanto previsto dalle norme di salvaguardia di cui alla sopracitata delibera della regione Lazio n. 1196/90;

i) decreto del ministero dell'ambiente del 29 marzo 1996 « istituzione della riserva naturale statale litorale romano e relative misure di salvaguardia » di cui l'area di Procoio è non solo parte integrante ma considerata area di tipo I ossia sottoposta a particolare protezione e nella quale, tra l'altro, è vietato l'uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell'esercizio dell'attività agricola (*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1996);

dal 1991 al 1997 si sono succedute a più riprese, denunce ed esposti da parte dei cittadini e delle diverse associazioni che operano sul territorio, si sono scritti articoli sulla stampa locale e sulle testate nazionali, si sono effettuati interventi singoli delle Autorità e delle Istituzioni con scarsa efficacia tuttavia a causa di mancanza di coordinamento e di una precisa volontà politica;

le vicende ed i fenomeni che finora hanno contribuito e contribuiscono al degrado sono da attribuirsi a:

a) ripetuti incendi specie nella stagione estiva e nottetempo con l'obiettivo di desertificare l'area e renderla disponibile per lottizzazioni edilizie. A tal proposito giova ricordare che solo grazie all'intervento di volontari del quartiere che hanno esercitato un attento monitoraggio si è finora evitato che gli incendi venissero segnalati intempestivamente e che i focolai ricreassero condizioni allarmanti proprio di notte quando, a causa dell'insufficienza del personale d'intervento preposto per legge, non si possono garantire gli interventi di spegnimento degli incendi stessi;

b) irrorazione di notevoli quantità di pesticidi (diserbanti, erbicidi, eccetera) nelle immediate adiacenze della Pineta di Procoio (Vivai Bindi ed altri insediamenti agricoli e vivaistici) che è causa di formazione di aerosol notturni che, con la forza del vento, specie nella stagione estiva in cui prevalgono venti che spirano dalla pineta al mare, vengono spinti fino alle vicine abitazioni per poi propagarsi su tutto il territorio del litorale provocando malori,

vomiti, nausea tra gli abitanti dei quartieri vicini, come dimostrano i casi di richiesta di soccorso presso l'ospedale Grassi di Ostia. Tale metodologia di irrorazione e di utilizzo non è stata mai sottoposta ad efficaci controlli da parte della competente Asl di Ostia come invece previsto dalla vigente normativa e dal piano triennale di controlli del ministero della sanità. Sono pertanto fondati i sospetti che nel tempo sia stata gravemente compromessa la falda idrica. Si è inoltre notato che i contenitori dei fitofarmaci, oltre ad essere ammonticchiati sul terreno agricolo tal quale senza alcun accorgimento, costituendo quindi una vera e propria discarica abusiva, vengono bruciati periodicamente, in particolare nottetempo. Date le condizioni di combustione incontrollata e delle temperature in gioco in simili situazioni (600-700 °C), è facilitata, come ampiamente dimostrato nella letteratura specializzata, la formazione di sostanze organiche molto tossiche, di livello di tossicità a volte superiore a quello dei prodotti di partenza sottoposti a combustione. Considerando infatti che alcuni fitofarmaci contengono cloro, fosforo e strutture aromatiche nella loro molecola complessa, non è per niente da escludere che sia molto alto il rischio di esposizione degli abitanti della zona e del litorale in generale, a sostanze organoclorurate (diossine), organo fosforate, organoossigenate (furani) e di anidride fosforica presenti nei fumi di combustione e veicolati in atmosfera con ricadute sugli insediamenti abitativi del litorale tra cui il vicino ospedale Grassi ed alcune scuole ed asili immediatamente adiacenti. Tale metodologia di smaltimento dei residui di fitofarmaci e dei contenitori in plastica, cartone, metallo che li hanno contenuti, disattende completamente le norme dettate dal decreto legislativo n. 22 del 1997 (decreto Ronchi) sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e quelle del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995. Un'indagine sulla qualità dell'aria (Dpcm del 28 marzo 1993 e decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988) e delle acque di falda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e del

decreto legislativo n. 132 del 1992 nelle zone adiacenti alla Pineta di Procoio, proprio per il rischio suddetto, non risulta sia stata mai effettuata dalla competente autorità, con le conseguenze che è facile prevedere sulla salute dei cittadini del litorale;

c) presenza, sin dal 1992, di vere e proprie baraccopoli di polacchi ed altri extracomunitari che vivono abusivamente in condizioni molto precarie, con mancanza di acqua e delle più elementari norme di igiene, con rischio, anche per la popolazione del litorale, che si diffondano epidemie a causa di casi di scabbia e salmonellosi già segnalati e che hanno recentemente comportato un ricovero presso l'ospedale Grassi. Tali baraccopoli, una volta che si sono accumulati rifiuti di ogni genere e deiezioni organiche in fosse scavate nella sabbia, vengono abbandonate per essere installate in altro sito della pineta, poco lontano dal precedente, che viene spianato a radura con taglio di arbusti di macchia mediterranea e di alberi, tra cui, in qualche caso, alcuni esemplari di sughero. I rifiuti abbandonati sono classificabili secondo il recente decreto Ronchi in urbani e assimilabili e pericolosi (batterie di auto, frigoriferi con freon, auto rubate contenenti ancora residui di liquido per freni, olio lubrificante, amianto dei freni spesso sparsi sul suolo, bombole di gas). In tali baraccopoli è frequente la presenza anche di rifiuti ingombranti (materassi, sedie, cucine a gas, auto abbandonate). Gli interventi della forza pubblica susseguiti negli ultimi tempi al fine di allontanare gli abusivi dalle baraccopoli a nulla sono serviti dal momento che, ancora oggi, la pineta pullula di accampamenti abusivi con una popolazione di circa 200-250 persone;

d) transito di veicoli e motorette, specie nei giorni festivi, tra i vialetti della pineta il cui rumore altera l'*habitat* naturale del sito, disturba la quiete delle persone che nella pineta trascorrono il loro tempo libero, arreca danno alle persone e alla vegetazione con i gas di scarico. Non risulta siano stati effettuati controlli per

vietare l'ingresso in pineta di mezzi motorizzati;

e) presenza, per come si è detto, di grossi cumuli di rifiuti di ogni tipo, sparsi un po' dappertutto, nonostante il proprietario della pineta, signor Giovanni Aldobrandini, abitante a Frascati, sia stato già diffidato alla loro rimozione con ordinanza del Commissario straordinario del comune di Roma del 3 settembre 1993 n. 243; ordinanza che comunque non ha sortito alcun effetto concreto, anzi, l'attuale situazione si rivela peggiore di prima;

L'associazione ambiente e/vita, che da due anni ha iniziato un'intensa ed incisiva azione di monitoraggio ambientale sul litorale romano, accogliendo anche l'invito di collaborazione rivolto dal comitato di quartiere Stella Polare-Stadio, ha organizzato, già dall'aprile del 1997, numerosi sopralluoghi nella Pineta di Procoio, si è fatta promotrice di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla problematica della Pineta, qui di seguito riassunte:

a) documentazione video e fotografica attestante la situazione di notevole degrado della Pineta (incendio di pini e arbusti in area archeologica con conseguente danneggiamento, a causa del calore, delle parti apicali di alcune mura romane), taglio di esemplari di pini ed eucalipti in un'area sita tra i Vivaia Bindi ed un altro vivaio di più modeste dimensioni, discariche di rifiuti di ogni tipologia (urbani e assimilabili inerti da scavi e demolizioni, pericolosi), contaminazione del suolo per dilavamento di residui di combustione di materiali plastici, cartacei, metallici contenenti residui di fitofarmaci, mucchi di materiali vari probabilmente destinati ad essere smaltiti per combustione incontrollata nottetempo);

b) censimento e mappatura dei siti delle discariche originatesi per la gran parte a seguito della installazioni di baraccopoli di polacchi e di extracomunitari;

c) interrogazione con richiesta di risposta scritta al sindaco di Roma, Fran-

cesco Rutelli, presentata dal consigliere al comune, Claudio Barbaro di alleanza nazionale in data 20 maggio 1997, con la quale si chiedeva al sindaco quali provvedimenti intendesse adottare per porre rimedio alla situazione di degrado in cui versa la pineta. Fino ad ora l'interrogazione è stata del tutto ignorata dal Sindaco di Roma;

d) richiesta di intervento dei vigili urbani di Ostia, tesa a smascherare gli autori dell'incendio di rifiuti di manutenzione di tutte le tipologie nell'area del campeggio Capitol, a ridosso della Pineta di Procoio, ma parte integrante della riserva naturale statale del litorale romano. Incendio filmato e fotografato dall'associazione;

e) prelievi di campioni di residui di combustione, di aria ambiente con relative analisi in corso di effettuazione;

f) articoli ed informazioni sulla stampa locale;

g) audizione presso la VIII Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera in data 29 luglio 1997 nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla stessa Commissione sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991. Nel corso di tale audizione, tra l'altro, è stato fornito un documento di denuncia dell'attuale stato di degrado della Pineta;

h) manifestazione indetta in data 28 settembre 1997, unitamente al comitato di quartiere Stella Polare-Stadio, nel corso della quale anche la Televisione di Stato, ha potuto documentare con interviste e filmati il notevole stato di disagio della popolazione e i motivi della protesta. Il TG3 del Lazio ha infatti trasmesso un servizio nelle edizioni serale e notturna del 28 settembre 1997 —;

quali iniziative intendano intraprendere per:

a) restituire in tempi brevi alla cittadinanza, per una completa fruizione, un bene ambientale di grande valore, notevolmente degradato ancorché fortemente pro-

tetto da una messe di norme di legge; fruizione che avvenga in perfetto equilibrio con l'*habitat* naturale che lo caratterizza;

b) adoperarsi perché il Comune di Roma (con il quale il Ministero dell'ambiente ha stipulato apposita convenzione nel dicembre 1996 per dare univocità ed omogeneità negli interventi), responsabile della gestione del Parco insieme al comune di Fiumicino per le parti di loro competenza, in attesa che venga redatto il piano di gestione del parco e il relativo regolamento attuativo, vieti tutto quanto previsto dall'articolo 7 del decreto istitutivo della riserva naturale statale del litorale romano, sopra richiamato e soprattutto per ciò che concerne il divieto di utilizzo di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria (ossia tossici e nocivi) nell'esercizio dell'attività agricola; il danneggiamento dei reperti archeologici sia di quelli fuori terra che di quelli ancora interrati o affioranti; il taglio di alberi; ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, ed infine, gli incendi e le combustioni di qualsiasi sorta di rifiuti;

c) valorizzare l'intera area in esame in vista del Giubileo 2000, dando impulso ad iniziative culturali che coinvolgano i cittadini di Ostia e soprattutto i residenti dei quartieri vicini;

d) predisporre tutte le misure idonee ad evitare che si possano verificare incendi nell'area;

e) fermare il degrado e la contaminazione del suolo, della falda e dell'aria, utilizzando i mezzi tecnici di cui dispongono sia la Asl locale che i laboratori della Provincia, in attesa che venga istituita e che diventi operativa l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio (Arpal);

f) far sì che sia accertato che le Asl e gli organi di controllo, per come previsto dalla vigente normativa, abbiano svolto regolarmente e svolgono i loro compiti istituzionali di monitoraggio e controllo in materia ambientale e di igiene pubblica;

g) allontanare gli occupanti delle baraccopoli, trovando una sistemazione più dignitosa per le persone che risultino in possesso di regolare permesso di soggiorno;

h) far sì che vi sia un drastico intervento sul proprietario della pineta, signor Giovanni Aldobrandini, affinché vengano rimossi e smaltiti a sue spese i rifiuti di ogni tipo presenti nel sito e ciò ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dell'articolo 17 dello stesso decreto che impone anche le operazioni di bonifica e ripristino dei siti contaminati anche da rifiuti;

i) intervenire sulla proprietà per verificare ed accertare le intenzioni ad alienare al comune di Roma l'area di circa 340 ettari comprendente anche la Pineta di Procoio, ciò al fine di facilitare la gestione della riserva naturale statale del litorale romano da parte del comune, comunque responsabile della stessa, ai sensi del decreto istitutivo della riserva stessa;

l) vietare l'ingresso in pineta di mezzi motorizzati. (4-13052)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo indicato, si lamenta il degrado in cui versa la Pineta di Procoio. In merito si fa presente che la materia riguarda prevalentemente problematiche di carattere igienico-sanitario che non rientrano nella diretta competenza di questo Ministero, peraltro l'esame di tutte le possibili conseguenze negative che tali problemi possono arrecare alla tutela ed alla conservazione dell'area boschiva in esame, vincolata ai sensi della L. 1493/39 e 431/85 rientra nelle competenze dirette della Regione Lazio, alla quale tale materia è trasferita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616/76.*

Il Sindaco del Comune di Roma ha fatto presente che dall'anno 1988 l'Ufficio Tutela Ambiente del XIII Gruppo Circoscrizionale dei Vigili Urbani procede, ai sensi della legge e dei regolamenti comunali vigenti, a carico degli eredi Aldobrandini, quali proprietari della vastissima area « Pineta di Procoio » e

di altre aree insistenti sul territorio della XIII Circoscrizione.

Lo stesso ufficio in tutti questi anni ha segnalato anche all'Autorità Giudiziaria gli interventi effettuati atti all'allontanamento dall'interno della Pineta di Procoio di cittadini extracomunitari con l'ausilio delle forze dell'ordine Polizia e Carabinieri.

Nell'anno 1996, a carico degli eredi Aldobrandini è stata emessa un'ordinanza Sindacale in danno e di conseguenza c'è stato un incontro, tra gli eredi Aldobrandini, la Presidenza del Consiglio della XIII Circoscrizione ed il Capo Gruppo dei Verdi, dal quale è scaturito un protocollo d'intesa per dar modo agli stessi proprietari di realizzare la totale recinzione dell'area, al fine di ostacolare l'entrata di mezzi meccanici.

Agli inizi dell'anno 1997, gli eredi Aldobrandini hanno provveduto a recintare tutta l'area con paletti di legno e rete metallica, lasciando aperti solo varchi pedonali e con l'occasione hanno rimosso più di venticinque carcasse, ridotte a solo ferro da fonderia, di autoveicoli bruciati.

L'Amministrazione Comunale ha proceduto anche nei confronti degli affittuari delle aree adibite a coltivazioni agricole e vivaistiche.

Anche il responsabile del Campeggio Capitolino sito ad Ostia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma per non avere impedito a personale del Campeggio di procurare l'incendio nel quale sono stati bruciati rifiuti urbani e speciali, che hanno causato inquinamento atmosferico e danno per la salute pubblica.

Sono stati più volte segnalati alle Direzioni dell'AMA e della Tutela Ambiente, depositi abusivi di rifiuti urbani e speciali lasciati da ignoti e perseguiti i responsabili di abbattimento di alberi.

La XIII Circoscrizione comunque procede al controllo di tutto il territorio elevando sanzioni amministrative a carico di aree lasciate in stato di abbandono e segnala casi specifici di inottemperanza alle Ordinanze Sindacali alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione della norma penale e alle Autorità Comunali competenti per gli interventi di bonifica.

Anche personale del Noe, unitamente a funzionari dell'ASL PMP di Roma, nel mese di marzo 1996, a seguito di delega della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Roma, ha effettuato degli accertamenti presso alcune aziende ubicate all'interno della Pineta « Tenuta Aldobrandini » in località Ostia Antica del Comune di Roma. Gli esiti dei controlli venivano trasmessi all'Autorità Giudiziaria delegante, si sconoscono i provvedimenti adottati.

Si precisa che il DM 29 marzo 1996, istitutivo della riserva naturale statale « litorale Romano » e relative misure di salvaguardia, prevede all'articolo 6 che la gestione della Riserva del Litorale Romano fa capo ai due Comuni interessati, ossia Fiumicino e Roma, i quali stanno redigendo il Piano di Gestione ed il relativo regolamento attuativo come previsto dallo stesso articolo.

Per quanto riguarda la costituzione della Commissione di Riserva, che è prevista dall'articolo 4 del citato decreto, la quale è preposta a rendere pareri tecnico scientifici, nulla osta di carattere ambientale, nonché vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva, il relativo Decreto è alla registrazione dei competenti organi di controllo dello Stato.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CALZAVARA e BAMPO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il dimensionamento dell'organico di fatto per l'anno scolastico 1998-1999, varato dal Provveditore agli studi di Belluno, prevede la non attivazione di una classe terza, ad indirizzo « Operatore dell'impresa turistica », presso l'Ipsct « T. Catullo » di Belluno e il « taglio » di una classe quarta presso il liceo ginnasio di Feltre, in quanto, in quest'ultimo istituto, le due future seconde liceo avrebbero entrambe 14 alunni ciascuna, quindi, uno in meno di quanto fissato dal ministero per mantenere due sezioni;

in entrambi i casi la comunicazione della soppressione delle classi è pervenuta

alla fine di agosto, quando gli studenti avevano già provveduto ad acquistare i testi scolastici necessari e, per quelli che abitano lontano, anche a trovare alloggio in convitti o case private, con evidenti oneri finanziari aggiuntivi a carico delle famiglie;

il Provveditore, attaccato dai genitori degli alunni, ha tenuto a precisare che se le famiglie hanno acquistato libri di testo che poi si sono rivelati inutili, la responsabilità è anche di quei presidi che evidentemente non hanno avvertito tempestivamente i genitori del fatto che gli organici delle cattedre e dei posti, così come determinati nei mesi di marzo-aprile di ogni anno, non sono definitivi, ma possono subire variazioni nei mesi di agosto-settembre;

al di là delle polemiche e delle reciproche accuse di responsabilità, la soppressione della classe presso l'Ipsct di Belluno impedisce agli studenti della zona di trovare impiego in un settore trainante dell'economia della stessa provincia, quale quello turistico, e preclude loro la possibilità di proseguire negli studi, soprattutto alla luce del nuovo corso universitario in Economia e gestione dei servizi turistici, di recente istituito a Belluno, mentre la soppressione operata presso il liceo di Feltre di certo non garantisce agli alunni un'effettiva continuità didattica;

tra l'altro, anche la richiesta del preside dell'istituto « T. Catullo », inoltrata al Provveditore in data 27 agosto 1998, che mirava ad ottenere almeno una classe articolata in una sezione di « Operatore della gestione aziendale », composta da 10 alunni, e in una sezione di « Operatore dell'impresa turistica », composta da 14 alunni, non è stata presa in considerazione;

problematiche analoghe a quella sopra illustrata interessano anche altri istituti scolastici della provincia di Belluno, a dimostrazione del fatto che il Provveditorato non ha tenuto nel debito conto la morfologia territoriale, sostanzialmente a

connotazione montana, che caratterizza il territorio bellunese —:

se non intenda intervenire al fine di tutelare in via prioritaria i diritti degli studenti della provincia di Belluno, anche in considerazione della notevole rilevanza socio-economica che la problematica sopra descritta riveste per il generale sviluppo culturale ed economico della zona;

se non intenda riesaminare le decisioni assunte dal Provveditore agli studi di Belluno, al fine di verificare la correttezza del comportamento adottato al riguardo;

se corrispondano al vero notizie diffuse sul carattere provvisorio della nomina del Provveditore di Belluno Lenoci e sul presumibile allontanamento del medesimo dai provveditorati di Pisa e di Bari.

(4-19592)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, il competente Provveditore agli Studi di Belluno ha precisato, preliminarmente, di aver tenuto nella massima considerazione le particolari caratteristiche geografiche della provincia sia nella predisposizione del piano di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1998/99 tant'è che numerosi circoli didattici, scuole medie ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado hanno mantenuto la loro autonomia anche con un numero di classi inferiore ai parametri minori richiesti sia per ciò che concerne la determinazione dell'organico, tant'è che circa la metà delle classi attivate, site in località particolarmente disagiate, sono state autorizzate a funzionare con un numero di alunni inferiori alle n. 15 unità.*

In sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in realtà, sono state disposte anche soppressioni di alcune classi nei casi in cui non è stato possibile applicare l'articolo 9 del decreto ministeriale 331 del 24.7.1998 che consente di derogare « in misura non superiore al 10 per cento al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per

ciascun grado di scuola » — essendo il numero degli allievi iscritti inferiore a detto limite.

Anche presso l'IPSSCT « Catullo » di Belluno in sede di adeguamento dell'organico di diritto è stata prevista la riduzione da n. 4 a n. 3 del numero delle terze classi a seguito della riduzione da 87 a 74 degli alunni come segnalati dal Preside dell'istituto.

Ciò ha determinato la distribuzione dei n. 74 allievi tra due terze classi del monoennio della qualifica di « operatore della gestione aziendale » e una terza classe del monoennio di qualifica « operatore dell'impresa turistica ».

L'unica classe terza di monoennio « operatore dell'impresa turistica » è stata costituita con il numero massimo di n. 28 allievi mentre le due terze classi del monoennio « operatore della gestione aziendale » sono state costituite con n. 23 alunni ciascuna.

L'eventuale autorizzazione al funzionamento di n. 4 terze classi avrebbe portato alla costituzione di classi con 18/19 unità in violazione dell'articolo 18 del decreto ministeriale 331/98 che fissa a n. 25 il numero minimo di allievi per classe.

Quanto alla richiesta avanzata dal preside dell'istituto di una delle terze classi articolata con studenti del monoennio di qualifica « operatore dell'impresa turistica » e di monoennio di qualifica « operatore della gestione aziendale » il Provveditore agli Studi ha precisato che in un primo tempo detta classe non è stata autorizzata in quanto le ore di insegnamento delle discipline dell'area comune non risultavano prevalenti su quelle dell'area di indirizzo secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 331/98.

Successivamente, tuttavia, al fine di eliminare le disfunzioni e l'irregolare svolgimento dell'attività scolastica nelle terze classi in parola, verificatasi a causa della mancata autorizzazione al funzionamento della classe articolata, è stata concessa tale autorizzazione, in data 15 ottobre, con riserva comunque di effettuare gli accertamenti del caso.

Quanto alle osservazioni espresse dalla S.V. Onorevole circa la possibilità di pro-

seguire gli studi presso il corso universitario in economia e gestione dei servizi turistici, recentemente istituito in Belluno, si fa presente che al succitato corso universitario possono accedere non solo coloro che hanno conseguito il diploma di operatore dell'impresa turistica ma anche coloro che risultano in possesso di qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado, compreso quello di operatore della gestione aziendale.

Il Provveditore agli Studi di Belluno ha anche precisato che i provvedimenti di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto che hanno comportato anche la riduzione da n. 2 a n. 1 delle classi seconde presso il liceo di Feltre, a seguito della riduzione da 32 a 28 del numero degli iscritti, sono stati disposti entro il 31 agosto prima quindi dell'inizio dell'attività didattica.

Si precisa, infine, che l'attuale Provveditore agli Studi di Belluno è stato assegnato a quella provincia dal 16.12.1992 a seguito di formale dichiarazione di disponibilità ad accettare tale assegnazione; fino a quella data il medesimo ha prestato servizio presso la Sovrintendenza scolastica di Bari mentre non è mai stato assegnato al Provveditorato agli studi di Pisa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CAPARINI e FAUSTINELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nella notte fra il 28 febbraio e il 1° marzo 1998 si è verificato un furto con scasso presso l'ufficio postale di Darfo in via Virgilio n. 12, provincia di Brescia. I malviventi tagliando con la fiamma ossidrica la parte inferiore della porta di sicurezza hanno innescato un incendio che ha causato alcuni danni all'intero edificio;

i lavori di ripristino dell'intera struttura sono stati repentinamente sospesi a causa di un presunto danno della struttura portante oltre al potenziale pericolo di contaminazione per la presenza di amianto;

la sospensione di tali lavori ha acuito i notevoli disagi a cui è sottoposta tutta la popolazione, soprattutto gli anziani, costretta a servirsi dell'ufficio postale di Boario, non collegato con servizio di trasporto pubblico, e distante oltre 2 chilometri;

il direttore della filiale di Brescia Pasquale De Rita, ha confermato che le ispezioni tecniche successive alla sospensione dei lavori hanno appurato l'idoneità delle strutture portanti che consentono di prevedere l'inizio dei lavori previo il consenso del responsabile della sicurezza dell'ente Poste —:

quali iniziative intenda adottare per ripristinare tempestivamente questo fondamentale servizio per la cittadinanza di Darfo, anche considerato l'esigua entità dei danni riscontrati che non giustificano i lunghi tempi di intervento che si stanno verificando. (4-16346)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che l'agenzia postale di Darfo è rimasta temporaneamente chiusa a causa dei gravi danni provocati da un incendio divampato durante un episodio di furto avvenuto in data 28 febbraio 1998.*

La competente filiale di Brescia — ha proseguito la medesima società — ha tempestivamente organizzato un intervento per consentire in tempi brevi la riapertura dell'agenzia in parola, per cui è stata rinforzata la struttura portante lesionata nell'incendio, sono state sostituite varie superfici vetrate del tipo antiproiettile ed un pannello perimetrale contenente amianto.

Al fine di eliminare qualsiasi dubbio circa la possibile ulteriore presenza di fibre di amianto aerodisperse, peraltro già escluse dalla verifica eseguita da una ditta esterna d'intesa con il servizio prevenzione e protezione di sede, la medesima società ha effettuato un successivo accurato sopralluogo volto anche ad individuare gli interventi manutentivi necessari a rendere i locali idonei alla erogazione dei servizi; è stato, pertanto, approntato un dettagliato

piano di lavori in linea con la nuova strategia aziendale in materia di riqualificazione e ammodernamento delle agenzie postali e di adeguamento delle stesse alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994.

Gli interventi hanno interessato la completa revisione dell'edificio sia nella parte strutturale che in quella strumentale, con particolare riferimento al bancone blindato ed alla manutenzione di tutte le apparecchiature di servizio in dotazione.

A conclusione dei lavori l'agenzia postale di Darfo è stata riaperta al pubblico in data 16 aprile 1998.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CARDIELLO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la legge 29 gennaio 1994, n. 71, all'articolo 6, comma 4, recita che il personale dell'ente poste italiane può essere comandato, fino al 31 dicembre 1996, presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici;

il decreto interministeriale poste-tesoro-funzione pubblica del 30 giugno 1997, all'articolo 18, ha disposto che il personale sopraindicato può essere comandato fino alla trasformazione dell'ente in spa;

da più parti si chiede una riduzione degli organici dell'ente poste italiane, il che consentirebbe una riduzione della spesa per il personale con la conseguenza che il personale comandato resterebbe a carico dell'amministrazione dell'ente destinatario;

malgrado numerose e ripetute richieste, l'ente non concede comandi e questo potrebbe generare il sospetto che tutto ciò nasconda interessi particolari, anche di scambio —;

quali siano i reali motivi di tanta indifferente inerzia in materia;

quanti siano a tutt'oggi le domande giunte all'ente poste italiane e in tal modo « dimenticate »;

quali potrebbero essere gli elementi per far ricordare al vertice dell'ente che i previsti comandi possono essere concessi e accolti con favore dalle amministrazioni richiedenti. (4-12621)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 e l'articolo 18 dello statuto dell'ex ente Poste Italiane hanno previsto la possibilità per il personale dipendente dall'ente di essere comandato presso altre amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale.*

Pertanto, il suddetto ente non ha accordato i comandi del proprio personale solo nei casi in cui le esigenze di servizio degli uffici di provenienza dei richiedenti il nulla osta non lo consentivano.

Come è noto, successivamente, l'articolo 17, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha prorogato il termine per l'adozione dei provvedimenti di comando fino alla data di trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, mentre l'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha infine previsto la possibilità di una proroga non superiore ai due anni dei comandi del personale che si trovava in tale posizione alla data del 30 settembre 1998 e per il quale la richiesta di comando sia stata inoltrata entro il 28 febbraio 1998.

Ciò premesso, la società Poste Italiane ha precisato che i comandi accordati sono stati complessivamente n. 1600 mentre le richieste non autorizzate sono state n. 750 per le unità appartenenti all'area operativa e n. 43 per il personale appartenente all'area quadri.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CARLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

nel nostro Paese è ancora consentita la vendita al dettaglio di beni che in seguito

al loro uso danno origine a rifiuti pericolosi altamente inquinanti per l'ambiente;

in particolare ciò avviene per alcuni prodotti destinati alla manutenzione dell'auto (oli, batterie, gomme, eccetera);

in assenza di centri adeguati di raccolta limitrofi ai luoghi dove le suddette operazioni di manutenzione vengono effettuate questi rifiuti vengono dispersi dai consumatori nell'ambiente (acqua, suolo) con grave danno anche per la salute delle persone;

di questa situazione si trova ampia testimonianza nel territorio nazionale anche in aree soggette a vincoli paesaggistici e nelle zone di mare antistanti i centri abitati;

la nuova normativa sulla gestione dei rifiuti (decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997) determina più chiaramente i vincoli e le responsabilità dei consumatori e degli operatori economici nella gestione dei rifiuti e soprattutto dei rifiuti pericolosi;

vi è per altro la necessità di adeguare le norme speciali al nuovo regime generale come previsto dall'articolo 57 del suddetto decreto;

sussistono i consorzi obbligatori già previsti dalla legge n. 476 del 1988 per il recupero delle batterie al piombo esauste e degli oli minerali esausti;

è necessario evitare il perpetrare di tale situazione di degrado la cui responsabilità ricadrebbe sul Governo e sugli enti locali e l'aumento esponenziale dei danni ambientali e della salute delle persone —

quali provvedimenti si intendano prendere per vincolare i venditori al recupero dei rifiuti derivanti dall'uso dei citati prodotti, soprattutto quelli che dovrebbero essere conferiti ai consorzi obbligatori;

se non si ritenga opportuno un intervento immediato del Governo che consenta di porre rimedio alla situazione evidenziata anche coinvolgendo le associa-

zioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie coinvolte nella vicenda, quelle cioè del commercio e dell'artigianato. (4-12853)

RISPOSTA. — La normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti recepita dall'ordinamento nazionale con il Dlg 22/97, responsabilizza al problema dei rifiuti tutti i soggetti che, a vario titolo, determinano la produzione dei rifiuti.

In particolare il produttore deve provvedere al corretto smaltimento secondo il principio « chi inquina paga »; il consumatore finale deve collaborare alla raccolta differenziata per diminuire i rifiuti avviati allo smaltimento; la Pubblica Amministrazione deve organizzare la raccolta differenziata e, più in generale, deve garantire che la gestione dei rifiuti urbani sia effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A questi principi generali si accompagnano, poi, disposizioni speciali che riguardano la gestione di flussi omogenei di rifiuto: beni durevoli, rifiuti sanitari, batterie e pile esauste, oli saturi, autoveicoli a motore avviati alla demolizione, oli vegetali, rifiuti di beni in polietilene e imballaggi.

Per alcune di queste tipologie di rifiuti (oli usati, beni in polietilene e imballaggi) il legislatore ha previsto e disciplinato appositi Consorzi tra produttori e utilizzatori che hanno il compito di garantire il corretto recupero e smaltimento di tale rifiuto.

A questi sistemi di raccolta e riciclaggio sfuggono, peraltro, gran parte dei rifiuti prodotti dal « Fai da te », batterie, oli, ecc. comprati direttamente dal consumatore presso gli ipermercati che vengono sostituiti dal consumatore stesso e, spesso, smaltiti in modo non corretto.

Per contrastare tali comportamenti l'efficacia dissuasiva delle sanzioni, anche a causa della difficoltà dei controlli, si è rivelata insufficiente.

È necessario infatti, intervenire con una più efficace informazione e, come sottolineato dall'interrogante, prevedere appositi centri di raccolta di tali rifiuti o, meglio, di appositi sistemi cauzionali.

Occorre infatti aver presente che la sostituzione della batteria, e degli olii ecc. da parte dei consumatori, raramente avviene presso il luogo d'acquisto, per cui la disponibilità di centri di raccolta presso tali esercizi commerciali il più delle volte si potrebbe rivelare insufficiente se non accompagnata da appositi vincoli di natura economica al conferimento.

Uno strumento previsto dalla normativa vigente, che può essere utilizzato ai predetti fini, è l'accordo di programma con le associazioni imprenditoriali rappresentative del commercio e artigianato.

Sono queste le linee di intervento sulle quali il Governo intende procedere per attuare efficacemente il principio della responsabilità condivisa nello specifico settore oggetto dell'interrogazione.

Grazie a questi moduli organizzativi sono stati realizzati in passato significativi risultati sotto il profilo della tutela ambientale.

Pertanto, non bisogna dimenticare che la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che anche i rifiuti devono essere considerati alla stregua di beni commerciali e, quindi, ha ritenuto applicabile al mercato di tali beni il principio comunitario che vieta restrizioni agli scambi e restrizioni del mercato.

L'applicazione di tale principio, nel settore in questione, giustifica però adeguati controlli ed eventuali limitazioni in ragione del pericolo che i rifiuti rappresentano per la salute e per l'ambiente. Di qui la particolare attenzione che viene prestata dal legislatore comunitario e nazionale agli operatori intermedi quali gli intermediari, commercianti e trasportatori di rifiuti. Tali operatori, infatti, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano attività e gestione di rifiuti e, tranne eccezioni, devono prestare adeguate garanzie finanziarie.

Nella medesima prospettiva si giustifica l'istituzione dei Consorzi sopracitati che vengono a svolgere un servizio di interesse pubblico ed attuano la responsabilità dei produttori di rifiuti.

Come accennato, il diritto di esclusiva riconosciuto a tali consorzi non deve, peraltro, alterare le regole del mercato e della concorrenza.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CENTO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

i cittadini italiani sono obbligati a contrarre assicurazione per corresponsabilità civile auto:

un cittadino assicurato con la compagnia Meie ha visto rifiutate le proprie richieste di avere l'indicazione scritta degli elementi che avevano concorso alla determinazione del danno da liquidare, e, in particolare, del modo in cui il suo perito fosse arrivato a determinare la cifra « x » da liquidare, senza specificare il valore dell'auto nuova preso in considerazione, se fosse comprensivo o meno dell'autoradio, il valore attuale, i pezzi danneggiati, il lavoro dell'elettrauto o quant'altro avesse concorso alla determinazione di detta cifra —:

se il ministro interrogato ritenga questa prassi ammissibile e, in caso contrario, quali iniziative intenda intraprendere perché sia rispettato il diritto dei cittadini ad esigere la trasparenza nella determinazione del danno da liquidare e in tutti i rapporti che intercorrono con le compagnie assicurative. (4-15802)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata, sulla base degli elementi forniti dall'ISVAP, si fa presente quanto segue.

La Società MEIE, interessata dall'ISVAP, il 28 aprile 1998 ha comunicato all'Istituto che trattasi di sinistro furto parziale subito dal veicolo del Signor Giuseppe Grandinetti, per il quale l'esponente già aveva inoltrato esposto all'ISVAP e per il quale la MEIE aveva fornito, il precedente 4 marzo debita e analitica risposta sia all'organo di vigilanza che al Signor Grandinetti.

Le informazioni contenute nelle predette risposte appaiono sufficienti, sia con riferimento al «degrado d'uso sui pezzi di ricambio», sia al valore commerciale del veicolo rilevato dai bollettini Eurotax.

Quanto al rifiuto dell'impresa a fornire all'esponente assicurato copia della perizia, si ritiene che l'atto di perizia sia l'espressione di uno specifico mandato intervenuto tra l'assicuratore e il fiduciario, per cui la perizia si configura come atto interno inteso a motivare e orientare l'offerta finale che l'assicuratore è tenuto a fare all'assicurato. D'altra parte la MEIE afferma di aver consentito al cliente di prendere visione del contenuto della perizia e anche di prenderne nota.

Al riguardo è opportuno aggiungere che, in base all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, l'assicurato avrebbe anche potuto ricorrere all'accertamento ed alla stima dei danni tramite un perito iscritto nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui all'articolo 1 della citata legge.

Con riferimento al furto dell'autoradio, la MEIE, nella lettera del 4 marzo 1998, inviata anche al Signor Grandinetti, ha fatto presente che la stessa non era ricompresa in garanzia e che pertanto il relativo valore non entrava a far parte delle voci di danno indennizzabili.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.*

CIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'incarico per il turismo. — Per sapere — premesso che:

quali siano gli orientamenti del Governo sui destini dell'Enit che, nonostante i tentativi fatti di rivitalizzare la sua funzione, non riesce a svolgerla con efficacia;

se ciò dipenda dalla sua dirigenza oppure se, anche in ragione dei mutamenti sostanziali intervenuti nel mercato internazionale del turismo e negli strumenti di informazione e promozione (basta pensare

ad Internet), dalla palese inadeguatezza dalla struttura;

in particolare quali siano stati i criteri che hanno indotto ad aprire recentemente un ufficio a Mosca e quali siano i costi finora sopportati e quelli che, in ragione degli impegni assunti, sarà necessario ancora sopportare, nella certezza della interruzione o — almeno per qualche anno — del flusso turistico russo verso l'Italia.

(4-19785)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto ed in particolare per ciò che riguarda la propria sede a Mosca, l'Enit ha evidenziato che l'apertura della stessa è avvenuta nel 1996 quando il mercato russo e l'economia di quel Paese erano in piena espansione e non sembrava prevedibile la crisi economica del mese di settembre 1998. Lo stesso ente asserisce che i costi sostenuti per l'apertura di detta sede si possono quantificare in:

68 milioni nel 1997

61 milioni nel 1998.

Peraltro, proprio considerando la natura dello specifico mercato, l'Ente ha deliberato di operare in regime di convenzione con la PROMOS di Mosca (Ufficio della Camera di Commercio di Milano) con un contratto di validità annuale anziché aprire una propria struttura.

Si ritiene, poi, sul piano generale di condividere la necessità di una maggiore operatività da parte dell'ENIT. A tali fini risulta utile l'impostazione dell'iniziativa legislativa in corso di esame da parte del Senato, che prevede la trasformazione dell'Ente in Società per azioni.

Tenuto conto della possibilità di operare anche in attuazione della delega recata dalla legge 59/97 per il riordino degli Enti pubblici, si è altresì ritenuto, al fine di una più sollecita definizione del processo di riforma dell'Ente, di recepire tale impostazione in un apposito schema di decreto legislativo

che verrà sottoposto al Consiglio dei Ministri in una delle sue prossime riunioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

CIAPUSCI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

parecchi telefoni cellulari Tac, di vecchia e nuova fabbricazione vengono clonati;

quando la Telecom Italia mobile si accorge di una clonazione, solitamente per l'eccessivo traffico dell'utente sospende cautelativamente il servizio creando anche notevoli disagi all'utente stesso;

successivamente avvisa il cliente della clonazione al quale viene data la facoltà di cambiare numero del telefono e numero seriale a costo zero presso qualsiasi centro assistenza;

qualche tempo dopo chiede all'utente di denunciare la clonazione ed emette la fattura con l'esposizione dei costi fissi anche se l'utente non ha potuto usufruire del servizio omettendo di addebitare il traffico telefonico;

nel contempo invia il traffico telefonico all'utente perché costui riconosca le proprie telefonate che gli verranno addebitate sulla successiva bolletta telefonica;

spesso capita che i cellulari che sono clonati una prima volta vengono ulteriormente clonati obbligando al fine l'utente a sostituire il cellulare poiché i singoli numeri che compongono il numero seriale sono conosciuti e con il calcolo delle probabilità matematiche è facile giungere alla combinazione di accesso e quindi clonare nuovamente l'apparecchio;

spesso nei numeri chiamati dal « clonatore » si ravvisano numeri telefonici di telefonia mobile nazionale Tim, o numeri di impianti fissi nazionali;

il numero degli scatti non pagati spesso molto elevato comporta un grave

danno alla società pubblica ed anche all'utenza, poiché questo costo potrebbe essere distribuito sotto forma di sconto della telefonia mobile a beneficio di tutta la collettività —:

se attraverso il controllo dei numeri chiamati dal « clonatore » sia possibile giungere ad individuare l'abusivo e se sì, se siano mai stati eseguiti questi controlli;

se esista un'indagine statistica della clonatura e a quanto ammonta l'importo annuo dei costi sopportati dall'azienda;

se non si ritenga possibile che il numero seriale venga distribuito dagli unici uffici che ne sono a conoscenza e quindi uffici interni della Tim e dai centri assistenza Tim del territorio nazionale.
(4-19343)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che la società TIM — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato di aver, sin dall'inizio, affrontato il problema costituito dalle clonazioni con molta determinazione, effettuando anche ingenti investimenti e dotandosi di programmi informatici all'avanguardia per meglio tutelare i propri utenti e rendere quindi il servizio radiomobile sempre più immune da queste truffe, ciò anche in considerazione dell'enorme danno patrimoniale che da tale uso abusivo dei telefoni cellulari deriva alla società, atteso che il costo degli scatti originati da telefoni clonati è a carico della TIM.*

Il fenomeno delle clonazioni, tuttavia, riguarda principalmente gli apparecchi TACS di vecchia generazione, poiché per quelli di nuova fabbricazione viene abitualmente adottata una specifica procedura di sicurezza consistente nell'inserimento di un codice che non permette l'utilizzo abusivo dell'apparato radiomobile (cosiddetto PIN di autenticazione).

Per gli apparati di vecchia generazione, comunque, la realizzazione di sofisticate apparecchiature hardware e software della rete ha permesso, attraverso processi statistici di monitoraggio delle soglie di traffico,

di arginare i fenomeni fraudolenti rispetto al passato permettendo, in alcuni casi, anche l'individuazione dei terminali clonati.

Il processo operativo adottato per combattere la clonazione prevede sia una gestione « tecnica » (modifica della configurazione del telefonino/linea in modo da inibire l'attività fraudolenta) che una gestione « amministrativa » della stessa (storno del traffico indebitamente fatturato perché effettuato dal clonatore).

In particolare, quando si concretizza una clonazione, questa è tempestivamente rilevata dai programmi informatici attraverso l'attivazione di sistemi di allarme presenti in centrale: a seguito di tale rilevazione il cliente viene contattato da parte degli uffici preposti.

La sospensione cautelativa del servizio non viene di norma effettuata immediatamente ma dopo aver contattato il cliente, anche tramite telegramma, in modo da verificare la fondatezza dell'allarme e di informarlo della situazione e delle modalità di soluzione dell'inconveniente.

Successivamente si arriva alla sospensione del servizio al cliente, limitatamente al traffico uscente, mantenendo attiva la possibilità di ricevere chiamate.

A partire da tale momento, il cliente può recarsi presso un centro assistenza della società che provvede a mettere in atto una delle seguenti procedure: attivare l'autenticazione della linea se il telefonino del cliente è abilitato a tale prestazione (in questo caso non viene effettuato il cambio del numero e/o del seriale), effettuare il cambio numero o il cambio seriale dell'apparecchio a seconda della soluzione meglio preferita dallo stesso cliente (la prima operazione è gratis, mentre la seconda è a carico del cliente) se l'autenticazione non è possibile, oppure a chiudere la gestione tecnica della clonazione contattando il 119 e riattivando così la linea al traffico uscente.

È possibile che la linea venga sospesa all'insaputa del cliente solo in particolari casi, ovvero se l'allarme evidenzia traffico internazionale (viene sospesa immediatamente solo la linea internazionale uscente) oppure se il cliente non è reperibile per almeno 3 giorni dall'allarme: in tal caso la

linea è sospesa cautelativamente al traffico uscente (nazionale e internazionale).

Con la gestione « amministrativa » della clonazione verrà effettuato lo storno del traffico non riconosciuto dal cliente (formalizzato da apposita denuncia presentata alle autorità di P.S.) oppure il cliente può scegliere l'opzione dell'addebito di un valore di traffico calcolato sulla base dei consumi medi.

Per quanto concerne poi la richiesta circa le possibilità di risalire al clonatore si precisa che da un'indagine di dettaglio sulle chiamate effettuate in caso di clonazione si può risalire, almeno in alcuni casi, all'abusivo utilizzatore della linea.

A tal proposito la TIM ha sempre prestato e continua a prestare la massima collaborazione all'Autorità giudiziaria nell'ambito delle attività investigative, tanto che le citate procedure antifrode, hanno permesso sia l'individuazione degli autori di molte truffe ai danni della TIM sia un considerevole abbattimento del fenomeno delle clonazioni.

Per quanto attiene, infine, la possibilità che i numeri seriali siano diffusi da uffici interni, la TIM pur riconoscendo che, teoricamente, tale ipotesi non può venire esclusa, ha sottolineato che le indagini effettuate hanno evidenziato che la quasi totalità dei casi di clonazione avviene attraverso l'impiego di sofisticate apparecchiature informatiche idonee a captare nell'etere i numeri seriali utilizzati da apparati radiomobili di conversazione, utilizzate da organizzazioni delinquenziali particolarmente agguerrite e preparate sotto il profilo tecnico.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

CORDONI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nella città di Massa (MS) la Telecom da tempo ha eliminato le casse contabili istituendo un servizio alternativo che consente di pagare le bollette telefoniche in contanti tramite una macchina;

detto servizio, se funzionante, rappresenterebbe di fatto un grosso passo in avanti, se non fosse che la macchina in questione non ha quasi mai funzionato con continuità;

anche in questi giorni gli utenti, che spesso sono costretti a lunghe code davanti alla macchina, hanno avuto la spiacevole sorpresa di trovarla guasta e sono stati peraltro costretti a effettuare il pagamento delle bollette presso gli uffici postali con la conseguenza di dover pagare una bolletta telefonica appesantita anche dalla tassa postale;

la discutibile scelta della Telecom di trasferire i propri uffici sostituendoli con un servizio automatico di fatto esclude il ricorso ad esso di consistente parte della popolazione, in specie quella anziana, resta all'uso della macchina —;

se non ritenga utile intervenire affinché il nuovo servizio funzioni realmente;

se non ritenga opportuno che sia riaperto nella città di Massa uno sportello Telecom di riscossione per quanti non vogliono o non possono utilizzare la macchina per il pagamento delle bollette. (4-18499)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la Telecom Italia s.p.a., opportunamente interessata in merito a quanto rappresentato, ha comunicato che nel comune di Massa (MS), come in altri comuni d'Italia, è stato attivato il servizio di pagamento automatico delle bollette (Bancopol).*

La società ha affermato, inoltre, che il Bancopol non presenta difficoltà tecniche per la sua utilizzazione anche per le persone anziane; inoltre, nella città di Massa il servizio è costantemente presidiato da personale non dipendente da Telecom che garantisce la protezione da atti vandalici e la immediata segnalazione, agli uffici competenti, di eventuali anomalie di funzionamento.

Il ripetersi, negli ultimi tempi, di tali anomalie nelle apparecchiature di Massa ha indotto la concessionaria a disporre la so-

stituzione dell'apparato Bancopol in questione con altro di ultima generazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il Coni svolge l'attività di raccolta delle giocate dei concorsi Totocalcio e Totogol avvalendosi di una rete di oltre 16 mila ricevitorie;

per aumentare il movimento di gioco e consentire l'effettuazione delle giocate fino in prossimità degli eventi abbinati, il Coni ha inviato ai ricevitori una comunicazione a firma del segretario generale dottor Raffaele Pagnozzi in cui il segretario propone ai ricevitori di acquistare un terminale per la raccolta del gioco al fine di costituire un gruppo di circa 2-3 mila ricevitori capaci di rimanere attivi fino in prossimità dell'evento cui i concorsi sono abbinati;

per gestire tale operazione si sarebbe costituito il consorzio « Totocom-Agenzie on-line » controllato dalle associazioni di categoria Utis e Firas;

questo consorzio consente di accedere all'acquisto di un terminale Mael (lire 4.500.000) e all'ottenimento di servizi (lire 1.800.000 annue);

l'offerta è rivolta a un numero di ricevitori « non superiore al 20 per cento del totale ricevitori italiani » —;

come sia possibile che il Coni non effettui alcuna gara e proceda evidentemente in modo da aggirare l'ostacolo facendo leva sulle risorse dei ricevitori;

se non ravvisi una condizione di pesante illecito e di spregio del libero mercato, tale da necessitare immediato intervento. (4-19165)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.*

Il progetto in questione, da quanto risulta, non è stato promosso dal CONI ma rientra nella libera iniziativa economica di soggetti privati.

Il consorzio Totocom è un consorzio di natura privatistica costituito autonomamente dalle associazioni di categoria dei ricevitori italiani Utis e Firas con funzioni di coordinamento delle fasi delle rispettive imprese, la cui struttura societaria è conoscibile attraverso la pubblicazione del relativo contratto nel registro delle imprese.

Tale consorzio, controllato esclusivamente dalle predette associazioni (il CONI informa di non avere alcuna partecipazione o cointeressenza, diretta od indiretta), ha stipulato con la Mael, fornitrice delle macchine validatrici on-line, un accordo per la gestione del parco macchine da assegnare ai ricevitori che ne facciano richiesta nella misura tra il 10 ed il 20 per cento del totale dei ricevitori italiani, e per la raccolta delle giocate on-line.

L'iniziativa è stata valutata positivamente dal CONI, in quanto consentirebbe il prolungamento delle giocate in ricevitoria in prossimità dell'inizio degli eventi sportivi e servirebbe, inoltre, come necessaria sperimentazione in vista della trasformazione globale del sistema da off-line ad on-line. Il CONI si è limitato ad informare i Totorecettori dell'iniziativa del consorzio, lasciando liberi questi ultimi di valutare autonomamente l'opportunità e la convenienza, per le rispettive imprese, di aderire o meno al progetto in questione, che, comunque, prevede il noleggio e non l'acquisto dei terminali Mael.

Il progetto non comporterà la perdita da parte del CONI del controllo delle memorie dei terminali e della contabilizzazione dei prelievi.

Il CONI non ritiene, inoltre, che esso si possa configurare come una gara camuffata a danno degli stessi ricevitori, in quanto prevede, su una rete di 16/17.000 concessionari, l'assegnazione di terminali on-line

nella misura del 20 per cento della attuale rete a tutti coloro che per primi ne facciano richiesta.

Il CONI ha negato il coinvolgimento di propri dirigenti o funzionari nell'attività del suddetto consorzio.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

la presenza di aree verdi nel tessuto urbano delle grandi città è ormai universalmente acquisita come elemento non discutibile della qualità della vita;

l'Istat ha indirizzato un questionario alle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, finalizzato all'analisi della situazione del verde urbano con particolare riferimento agli aspetti di programmazione e di gestione;

al di là delle cospicue differenze di superficie di verde, che peraltro sono il portato delle differenti concezioni urbanistiche che, nel corso dei decenni, hanno caratterizzato la vita e lo sviluppo delle grandi città, colpisce la fortissima differenza di spesa per metro quadro di verde (si passa da lire 561 del comune di Bologna a lire 19.010 del comune di Palermo), così come colpisce, come dato che deriva dall'indagine sulle metodiche gestionali, la forte differenza di superficie verde per addetto (si passa dai metri quadri 2.100 di Napoli ai metri quadri 4.816 di Catania sino ai 106.225 metri quadri di Milano);

è di tutta evidenza che la manutenzione del verde urbano è diventata, per molti Comuni, una dissimulata fonte di occupazione con spesa inefficiente ed inefficace, e che, in particolare, il dato che riguarda le città di Catania e Napoli è da considerarsi letteralmente scandaloso;

occorre intervenire, ferma restando l'autonomia dei comuni, per organizzare la gestione del verde urbano in modo coe-

rente e responsabile, per evitare che nascano, da una parte veri e propri « eco-affari », e dall'altra giganteschi « eco-sprechi » come conseguenza di « eco-clientelismo » occupazionale —:

se non ritenga possibile, previa acquisizione dei dati Istat, organizzare una conferenza Stato-regioni-comuni per valutare criteri di gestione del verde urbano e per offrire dati significativi relativamente ai risultati della manutenzione ordinaria diretta, e della manutenzione ordinaria data in appalto. (4-14213)

RISPOSTA. — *La questione oggetto del sindacato ispettivo esula dalle competenze di questo ministero. Si sono assunte notizie presso l'Istituto Centrale di Statistica che ha comunicato quanto segue.*

Nel 1996 l'ISTAT ha condotto una rilevazione sul verde urbano nei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, acquisendo i dati fisici direttamente dagli uffici comunali mentre per i dati sulla spesa sono stati analizzati i rispettivi rendiconti di bilancio.

I risultati dell'indagine sono stati analizzati nel Rapporto Annuale sulla situazione del Paese nel 1996 che si allega ed al quale si fa rinvio (allegato in visione presso il Servizio Stenografia, Ufficio Assemblea), segnalando un errore materiale nella quota percentuale della manutenzione ordinaria diretta attribuita al comune di Bari (35 per cento e non 3 per cento).

Con specifico riferimento ai rilievi formulati nell'interrogazione, si osserva che le forti differenze esistenti tra i comuni, sia in termini di spesa per metro quadrato, sia in termini di superficie per addetto, corrispondono ad una situazione di fatto generalmente riscontrabile e che l'ISTAT ha evidenziato in maniera puntuale. Si segnala tuttavia l'errore contenuto nell'interrogazione laddove si attribuisce una spesa media per metro quadrato di L. 19.010 al Comune di Palermo anziché al comune di Napoli (Cfr. Tavola 6.6. all. 1).

Quanto al numero di addetti al verde nel comune di Napoli (979 unità), si

sottolinea l'incontrovertibilità del dato, del resto già noto, nonostante la tendenza alla riduzione rispetto ai dati del 1994 (1080 unità).

Per quanto riguarda la differenza tra i dati relativi alla superficie di verde per addetto, è da sottolineare che, in linea generale, essa è legata alle modalità di gestione della manutenzione ordinaria. Appare, infatti, inevitabile che i comuni che affidano in appalto la manutenzione ordinaria (Bologna, Cagliari, Milano e Torino), contrattando il numero di personale dipendente, vengano ad avere una superficie di verde per addetto superiore alla media.

In generale, i livelli di spesa per mq di verde sono inferiori alla media laddove la modalità « manutenzione ordinaria gestita attraverso l'appalto » è prevalente (Bologna, Cagliari), fatta eccezione per Roma e Torino che, benché dispongano della maggiore superficie di verde (rispettivamente 32 e 13 milioni di mq) e gestiscano direttamente il servizio (rispettivamente 90 e 50 per cento) hanno una spesa per mq inferiore alla media.

L'interpretazione dei dati denota, in definitiva, che la rigidità del processo produttivo « manutenzione ordinaria diretta », soprattutto per quanto riguarda il personale, è tale da rendere generalmente più economico l'affidamento in appalto, benché i casi di Roma e Torino inducano ad una più attenta riflessione. Il verde urbano non è, infatti, una categoria omogenea vi sono tipologie di verde che richiedono attività di manutenzione più specifiche e più costose, come il verde di arredo nei centri storici ed il verde storico, in cui la spesa unitaria può avere una dispersione elevata. Laddove inoltre il Comune sia dotato di ampie superfici di verde, la spesa per mq finisce con riflettere l'effetto delle economie di scala. Questa interpretazione è suffragata dal raffronto tra i dati di Catania, che dispone di poco verde con quelli di Roma la cui ampia estensione della superficie complessiva consente una maggiore possibilità di economie di scala.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

DI FONZO, DI CAPUA e DI ROSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992) prevede che « il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede »;

l'articolo 30, comma 5, del contratto collettivo riguardante il personale docente del 1° febbraio 1996, modificato e integrato con il contratto del 13 dicembre 1996, condiziona tale diritto, limitandolo « al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato »;

come se non bastasse, paradossalmente, lo stesso articolo 30, comma 5, stabilisce che « qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima ... il docente viene reintegrato nella scuola, plesso, istituto, posto distrettuale, posto della Dop o posto della Dos in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero »;

in tal modo un docente che ottiene di essere trasferito per assistere con continuità un parente dializzato che nel corso dei cinque anni successivi viene sottoposto a trapianto renale perde, oltre al trasferimento ottenuto beneficiando della precedenza di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, anche il posto di precedente titolarità e il punteggio previsto per la continuità di servizio, dovendo rientrare nella scuola di provenienza come soprannumerario, non godendo nemmeno delle garanzie previste da una normale assegnazione provvisoria —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per modificare una situazione di

palese iniquità che danneggia in modo intollerabile i docenti che hanno in famiglia persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

(4-12436)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, si ritiene opportuno far presente che le disposizioni che disciplinano la mobilità del personale delle scuole sono oggetto di contrattazione decentrata: le ordinanze emanate al riguardo si limitano, pertanto, a regolamentare i connessi adempimenti organizzativi.*

Per quanto concerne la problematica, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, si fa presente che il contratto decentrato sulla mobilità, sottoscritto in data 1.2.1996, ha modificato i criteri e le modalità di attribuzione delle precedenza a favore dei docenti che assistano familiari portatori di handicap al fine di evitare gli inconvenienti che si sono verificati in passato ed in particolare che docenti senza più titolo potessero continuare a mantenere un beneficio loro concesso soltanto in funzione dell'assistenza ad un congiunto in situazione di handicap.

Ciò avrebbe, infatti, un carattere discriminatorio nei confronti degli altri docenti aspiranti a trasferimento.

Per tale motivo nel succitato contratto, e poi successivamente nel contratto siglato il 17 dicembre 1997, è stato previsto il trasferimento condizionato alla permanenza per un quinquennio delle situazioni tutelate ed è stato posto l'onere di dimostrare con idonea documentazione il permanere nel quinquennio dei presupposti che hanno dato titolo al beneficio di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DI STASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante norme relative al calendario per le scuole di ogni ordine e grado, stabilisce che in ogni anno sco-

lastico almeno 200 giorni siano assegnati allo svolgimento delle lezioni;

la norma citata punta a tutelare il diritto degli studenti ad una formazione di qualità che dipende da molti fattori, ma che non può essere raggiunta senza un adeguato numero di anni dedicati agli studi e senza una congrua quantità di attività scolastiche per ciascun anno;

i provvedimenti in discussione sul prolungamento dell'obbligo scolastico, sulla riforma dei cicli e la stessa attuazione dell'autonomia scolastica rischiano di non dare i risultati sperati, in presenza di una durata delle attività didattiche inferiore a quella stabilita dalla legge;

se non ritenga di dover emanare provvedimenti attuativi dell'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che garantiscano l'effettivo svolgimento di 200 giorni di lezioni per anno, prevedendo il recupero delle attività scolastiche non svolte. (4-20929)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si rileva preliminarmente che il vincolo dei 200 giorni minimi di lezione è stabilito in relazione alla disciplina del calendario scolastico (articolo 74 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e fa pertanto riferimento all'articolazione dei provvedimenti formali di ripartizione delle attività didattiche, da adottarsi rispettivamente a cura del Ministro e dei Sovrintendenti scolastici regionali.*

Tale vincolo in altri termini non attiene alla effettiva fruizione del servizio che, con valutazione ex post, può essere influenzato da scioperi, malattie dei docenti e degli alunni, calamità naturali, elezioni, ecc.

Altra cosa è la quantificazione delle ore annue di lezione necessarie per lo svolgimento dei programmi previsti per ciascuna disciplina, quantificazione che non sempre è indicata negli attuali ordinamenti degli studi.

Considerando tuttavia allo stato corrispondenti i due vincoli e tenendo conto per altro verso della possibile flessibilità dell'organizzazione della didattica (articolo 193,

bis e ter del citato decreto legislativo), si è configurato il monte ore di lezione come la risultante del numero di ore settimanali previste per ciascuna disciplina moltiplicato per 33, corrispondente al numero delle settimane in cui si articolano i 200 giorni di lezione (in tal senso C.M. n. 766 del 27.11.1997).

Premesso quindi che la normativa richiamata conferma l'esigenza del rispetto di un monte ore annuo di lezioni corrispondente ai 200 giorni di cui all'articolo 74 sopra citato, si sottolinea che semmai proprio la nuova flessibilità nell'organizzazione della didattica introdotta dall'articolo 193 bis del decreto legislativo n. 297/94 e quella sull'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge n. 59/1997 offrono possibilità di interventi didattici integrativi che, sommandosi a quelli ipotizzabili nell'ambito dell'offerta aggiuntiva di cui alla legge 440/1997, consentono alla programmazione delle scuole di intervenire anche in itinere per assicurare gli standard di qualità delle prestazioni di insegnamento; ciò vale ovviamente anche nei casi in cui l'esigenza di integrazione dell'offerta formativa sia connessa al mancato effettivo svolgimento dei 200 giorni di lezione.

Si rileva peraltro che eventuali recuperi da parte degli insegnanti di atti vita di insegnamento non prestate per cause non riconducibili alla programmazione della scuola attengono alla prestazione degli obblighi di servizio dei docenti che sono disciplinate contrattualmente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DIVELLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, commercio ed artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la legge 17 febbraio 1992, n. 166, ha sancito all'articolo 4 (Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo) che gli accertamenti e le stime dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre

1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo ministeriale;

l'articolo 5 della predetta legge, prevede che per ottenere l'iscrizione nel ruolo, è necessario avere determinati requisiti (laurea o diploma tecnico) oltre al superamento di un pubblico esame scritto e orale indetto con decreto ministeriale;

si è appreso che nelle aule di giustizia italiane, molti giudici, ignorando l'obbligo che la legge impone all'esercizio della professione di perito nel settore dell'infortunistica stradale e particolarmente per le stime e gli accertamenti di danni, sono soliti affidare incarichi di consulente tecnico d'ufficio e/o perito d'ufficio nei procedimenti civili e penali a persone sprovviste della dovuta abilitazione professionale obbligatoriamente prevista per legge;

tale prassi, genera ancora a tutt'oggi, un enorme danno patrimoniale e di qualificazione per ingegneri — periti industriali e altri tecnici autorizzati, infatti da un lato i soggetti interessati alle stime tecniche sono obbligati (privati — società assicuratrici — banche — ecc...) ad affidare gli incarichi a professionisti abilitati, e dall'altro, nelle aule di giustizia si « autorizza tacitamente » l'esercizio abusivo di una sessione protetta dalla legge, con palese consumazione del reato previsto dall'articolo 346 codice penale all'atto del giuramento e all'accettazione dell'incarico giudiziario innanzi agli stessi magistrati che devono far rispettare la legge;

evidente è la contraddizione in cui cadono gli stessi magistrati che permettono paradossalmente tale fenomeno, non rendendosi conto che i predetti soggetti, probabilmente in sede di esami, sono stati ritenuti non idonei dalla commissione ministeriale a svolgere tale professione e incredibilmente vengono chiamati dai giudici a svolgere una funzione ausiliaria e di giudizio di perizie tecniche svolte da tecnici dichiarati idonei, raggirando la stessa legge;

consapevole di fatto che l'ordinamento giudiziario concede ampia discre-

zionalità ai giudici nello scegliere i loro consulenti, appare paradossalmente palese che i magistrati possano « autorizzare » una violazione di norma penale nelle aule di giustizia, eludendo un obbligo che la legge n. 166 del 1992, impone all'articolo 4;

la discrezionalità dell'ordinamento giudiziario può essere giustificata solamente in relazione alla scelta di consulenti esperti in categorie non normate per legge;

poiché prima dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 166, molti magistrati hanno consolidato il costume di scegliere i loro consulenti tra i più vari soggetti di pseudo-esperti, appare chiaro che tale prassi è ancora in uso per carenza di chiarimenti esplicativi, carenza che non si rinviene, ad esempio per la consulenza medica essendo quest'ultima « professione protetta per legge »;

quali provvedimenti ed iniziative si intendano adottare per evitare tali illegittimità nelle aule di giustizia e se non si ritenga necessario segnalare la paradossale situazione al Consiglio superiore della magistratura. (4-16090)

RISPOSTA. — *L'interrogazione riguarda le competenze professionali dei periti assicurativi iscritti nell'apposito ruolo istituito ai sensi della legge 17 febbraio 1992 n. 166 presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. A tali soggetti la legge attribuisce competenze specifiche in merito all'accertamento ed alla stima dei danni ai veicoli a motore e ai natanti sottoposti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969 n. 990.*

L'interrogante lamenta il fatto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria affidi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento e la stima dei danni citati a soggetti diversi dai periti assicurativi.

Per quanto concerne, in generale, la vigilanza e le connesse competenze in merito agli ordini professionali, ivi comprese i pareri in merito all'ampiezza delle competenze professionali, si rappresenta che il Ministero di Grazia e Giustizia ha la vigilanza su

molti ordini professionali, ma non sugli iscritti al Ruolo dei Periti Assicurativi. Poiché tale ruolo è stato istituito presso il Ministero dell'Industria, a tale Ente spettano le competenze citate.

Con riferimento alle competenze professionali dei periti assicurativi si segnala, ad ogni modo, che la Direzione Generale degli Affari Civili e libere professioni di questo Ministero, in data 2.3.1998, su richiesta del Consiglio nazionale dei periti industriali, ha espresso un parere che interessa la problematica in questione.

Il punto di vista espresso con tale parere è nel senso di ritenere possibile che i periti industriali con specializzazione meccanica, ai quali il legislatore (articolo 5 L. n. 166/92) ha riconosciuto una professionalità specifica nel settore dell'infortunistica stradale, svolgano le attività in argomento, senza dover sostenere l'esame, previa iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi (purché risultino già iscritti da almeno 3 anni nell'albo dei periti industriali con specializzazione meccanica ed abbiano esercitato per 3 anni l'attività nel settore specifico).

Nello stesso parere si sostiene che gli altri periti industriali che volessero svolgere le medesime attività, dovrebbero, invece, richiedere l'iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi senza poter contare sull'esonero dall'esame.

Riguardo ad eventuali direttive da impartire agli uffici giudiziari per evitare gli inconvenienti lamentati dall'interrogante, si rappresenta che la citata Direzione Generale ha provveduto a trasmettere per conoscenza agli uffici giudiziari il parere in questione.

Si evidenzia, infine, come nell'interrogazione non si faccia riferimento a casi specifici nei quali sarebbero stati affidati incarichi a professionisti o soggetti diversi da quelli cui la legge attribuisce competenza specifica in materia. Pertanto, sotto questo profilo, appare difficile intervenire in qualche modo per evitare gli inconvenienti segnalati.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.*

FILOCAMO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che;*

la stampa ha dato ampio ed esteso risalto (La Gazzetta del Sud del 3 maggio 1997) all'intervento in consiglio regionale dell'assessore regionale ai lavori pubblici della Calabria, che ha chiesto le dimissioni dei componenti del comitato regionale di controllo sezione di Reggio Calabria, per avere approvato, contravvenendo anche ad una sua circolare esplicativa in merito, un atto illegale ed illegittimo deliberato dall'amministrazione comunale di Roccella Jonica, con cui veniva costituita una società mista (pubblico-privata) per la gestione del ciclo delle acque;

la legge cosiddetta « Galli », infatti, impone alle regioni di riordinare il servizio con la delimitazione degli ambiti territoriali e in caso di inadempienze regionali, prevede il potere sostitutivo da parte del Governo centrale; la legge, quindi, non assegna nessun potere ai comuni, ma anzi ha lo scopo di evitare che ogni comune si organizzi come meglio crede, in modo frammentario, disomogeneo e quindi determinando sprechi di denaro e diseconomie;

Il Co.Re.Co. di Reggio Calabria, però, non soltanto interpreta al contrario la legge « Galli », ma opererebbe due pesi e due misure, allorquando annulla, con una motivazione carente ed incoerente, un atto deliberativo con cui il comune di San Lorenzo costituisce una società di servizi, necessaria ed indispensabile per la comunità e non proibita da leggi vigenti —:

se risultino al ministro interrogato i fatti esposti e quali iniziative normative intenda adottare al fine di evitare interpretazioni discordanti della legislazione vigente e di assicurare maggiore trasparenza ed obiettività nell'Amministrazione della cosa pubblica. (4-09783)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata si fa presente che il Ministro per gli Affari Regionali non*

ha competenze istituzionali in ordine alle decisioni di Comitati Regionali di Controllo.

Per quanto concerne la promulgazione della normativa regionale in materia di utilizzazione delle risorse idriche, la Regione Calabria ha provveduto con la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, pubblicata nel bollettino ufficiale del 9 ottobre 1997.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

FILOCAMO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:

se sia a conoscenza che nella zona Ionica reggina, tra i comuni di Brancaleone e Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria non si ha la ricezione dei telefonini cellulari né del terzo canale della televisione e che i cittadini di tutta quell'area hanno più volte portato a conoscenza degli organi preposti questa situazione attraverso legittime proteste senza però alcun esito positivo;

se non ritenga di dover intervenire con tempestività affinché sia ripristinata una situazione di normale ricezione sia telefonica che radio-televisiva non essendo concepibile né sopportabile che i cittadini di alcuni comuni dalla provincia di Reggio Calabria debbano subire ormai da molto tempo tale disservizio o mancanza di un pubblico servizio, malgrado gli stessi paghino regolarmente i relativi canoni e tasse.

(4-16829)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i risultati ottenuti in ambito nazionale nel settore della telefonia mobile dalle società TIM e OPI possono essere considerati soddisfacenti atteso che la percentuale di copertura prescritta dalle vigenti convenzioni — 70 per cento del territorio entro aprile 2000 — è stata ampiamente superata da entrambe.

Per quanto concerne in particolare la zona segnalata la concessionaria TIM ha riferito di aver attivato, dal 30 aprile 1998, quattro nuove stazioni radiobase nei comuni di Melito Porto Salvo, Bova Marina,

Polizzi Marina e Brancaleone e, dal mese di agosto 1998, una stazione nel comune di Marina San Lorenzo.

La concessionaria OPI, dal canto suo, nel precisare che il comune di Melito Porto Salvo e la costa Ionica circostante godono già di una buona copertura radioelettrica, ha riferito che, nel corso del 1998 sono state attivate le stazioni di Brancaleone, Monastero e Bova Marina mentre sono in fase di ultimazione gli impianti di Riace e Polizzi, il che consentirà il potenziamento della copertura nella zona costiera.

La concessionaria RAI, infine, interessata per la parte di competenza ha riferito che è attualmente all'attenzione della zona alta frequenza per la Calabria un piano per estendere la ricezione del segnale regionale di Raitre a tutta la fascia costiera compresa tra i comuni di Brancaleone e Melito Porto Salvo.

A tal fine la RAI ha effettuato un primo sopralluogo tecnico tendente a verificare la possibilità di realizzare un nuovo impianto ripetitore, senza peraltro trascurare l'ipotesi di utilizzare infrastrutture esistenti per pervenire alla soluzione del problema nel più breve tempo possibile.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FOLLINI, ROMANI e LANDOLFI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

su « La Repubblica » del 25 ottobre 1998 il senatore Francesco Cossiga ha rilasciato una intervista nella quale tra le altre cose ha affermato: « In nessun Paese democratico il capo dell'opposizione, che aspira a rifare il premier e poi il Presidente della Repubblica, è anche il padrone di 4 reti Tv. Strumenti che condizionano una opinione pubblica libera, che è il vero fondamento della democrazia, come insegna Dicej ». e ancora: « Dobbiamo difendere il rapporto tra democrazia e denaro, tra politica e Poteri Forti. Anche per questo abbiamo voluto che uno dei nostri andasse al dicastero delle Comunicazioni. Con un solo mandato: applicare le leggi,

senza compiacenze, anche nel dilazionare i termini, e regolare l'accesso dei partiti alle Tv pubbliche e private. Su questo saremo inflessibili » —:

come intenda garantire diritti di libertà e regole di pluralismo che la sua parte politica si dichiara esplicitamente intenzionata a comprimere. (4-20463)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che in merito quanto riferito nell'atto parlamentare cui si risponde, non può che confermarsi che l'azione del Governo è e sarà sempre volta a far rispettare la normativa vigente in materia di telecomunicazioni approvata dal Parlamento.

Quanto al problema dell'accesso dei partiti alle trasmissioni radiotelevisive pubbliche si rammenta che la legge n. 103/1975 ha sottratto tale materia alla sfera di competenza del Governo per trasferirla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che opera nel massimo rispetto dei principi del pluralismo, dell'obiettività e della correttezza garantiti dalla Costituzione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LANDOLFI e MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per conoscere — premesso che:*

le spedizioni in abbonamento postale hanno già subito un aumento delle tariffe nel luglio scorso, dovuto a una diminuzione degli sconti;

la nuova convenzione stipulata fra la Federazione italiana degli editori e l'ente Poste, di durata triennale, ha accordato, a sua discrezione, ulteriori agevolazioni tariffarie per la spedizione decentrata delle sole testate con tiratura superiore alle ventimila copie, attingendo al fondo di trecento miliardi messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per le riduzioni delle tariffe di abbonamento po-

stale ed assottigliando il già modesto apporto a sostegno della cosiddetta editoria minore;

l'accordo dà il via a una vera e propria ristrutturazione delle tariffe in vigore: gli sconti saranno articolati a seconda degli scaglioni di peso delle quantità postalizzate e per le spedizioni decentrate intraprovinciali —:

se non ritengano che la suddetta convenzione, basata esclusivamente su dati quantitativi, numero di copie e peso testata, garantisca esclusivamente le concentrazioni editoriali e l'ente Poste creando barriere e distorsioni di mercato;

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per garantire alle imprese minori d'informazione, alla stampa culturale e all'informazione locale la possibilità di coesistere con le concentrazioni editoriali e per evitare che la suddetta convenzione determini posizioni dominanti nel mercato editoriale. (4-13690)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevedeva la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997 di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalevano dell'ex ente Poste Italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevedeva, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportassero aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consentiva, inoltre, all'ex ente Poste di applicare riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato

sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

In considerazione delle preoccupazioni manifestate da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo, con il decreto ministeriale 4 luglio 1997, ha previsto nuove tariffe per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro nonché per gli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 della citata legge n. 662/1996.

Lo stesso decreto 4 luglio 1997, al fine di agevolare l'editoria minore, prevedeva che alle pubblicazioni periodiche la cui tiratura non superava le 20.000 copie si applicasse, indipendentemente dal numero degli oggetti spediti, la tariffa prevista per le spedizioni oltre le 20.000 copie.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuavano gli invii e la tariffa piena doveva essere coperto attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'ente poste da prelevare da un apposito fondo gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LENTI e SAIA. — Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e della sanità. — Per sapere:

se non intendano intervenire perché, per facilitare i sordomuti che vogliano assistere a manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale, venga sancito l'obbligo di installare strumenti di comunicazione visiva negli impianti sportivi e strumenti di segnalazione di messaggi

di urgenza, di pericolo e di ricerca di persona. (4-16792)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata, sentito anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si fa presente quanto segue.

Non si può non concordare circa l'utilità di adottare strumenti di comunicazione visiva per gli spettatori audiolesi, in quanto tali apparecchiature rappresenterebbero, in caso di emergenza, un valido ausilio nelle informazioni di sicurezza per quanti nel clamore delle manifestazioni non sono in grado di ricevere i messaggi audio.

Al riguardo il CONI ha comunicato che è intenzione dell'Ente, in una prossima revisione del proprio regolamento di cui si fa riferimento nel decreto ministeriale 18 marzo 1996 riguardante « norme per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi »; prevedere una indicazione di carattere generale affinché, in tutti gli impianti con presenza di pubblico, venga installato un sistema di comunicazione visiva.

Per dare un carattere di cogenza al provvedimento, sarà necessario che il Ministero dell'Interno provveda ad integrare il citato decreto con eventuali prescrizioni al riguardo, come avvenuto per la gestione della sicurezza antincendio negli impianti sportivi, da armonizzare con gli adempimenti richiesti dal decreto ministeriale 10 marzo 1998 per quanto concerne la gestione dell'emergenza antincendio nei luoghi di lavoro.

Si fa presente, infine, che la Commissione Europea LENT/TC/315, di cui fa parte il CONI, sta elaborando una normativa specifica in merito all'argomento.

L'Amministrazione vigilante non mancherà di seguire con la dovuta attenzione il problema.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074

(norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) stabilisce al primo comma che, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale;

in Sicilia, di conseguenza, gli uffici dell'amministrazione statale che esercitano funzioni regionali fanno parte dell'organizzazione amministrativa della Regione ed operano quali organi di amministrazione regionale, dalla quale funzionalmente dipendono per costante orientamento del Consiglio di Stato (sezione speciale, 1° febbraio 1968) e della Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 1966);

nella legge finanziaria per il 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1994, al punto 2, dell'articolo 34, vengono dettate precise disposizioni rivolte a regolare in maniera definitiva la materia successivamente disciplinata con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, articolo 2, punto 56 —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di dare soluzione all'annoso problema, dando immediata attuazione a quanto previsto dal citato punto 2 dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994, e dell'articolo 2, punto 56, della legge n. 549 del 1995. (4-03953)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata si rappresenta quanto segue: la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto siciliano, sin dalla prima legge - collegato alla finanziaria (L. 537/93), si è occupata delle difficoltà inerenti il trasferimento delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione, incontrando una serie di problemi in merito alla compatibilità tra le attuali risorse determinate dalla vigente normativa finanziaria (L. 1074/65) e oneri delle funzioni da trasferire.*

È stato pertanto necessario un preliminare accertamento in ordine ad una situa-

zione pregressa di debiti e crediti tra Stato e Regione, alcuni risalenti al dopoguerra, per il cui esame è stato incaricato il Prof. Brancasi dell'Università di Firenze che, con un apposito gruppo di lavoro misto Stato-Regione Sicilia ha accertato la consistenza di tali debiti e crediti pregressi ed ha verificato altresì lo stato della finanza regionale, caratterizzata da apporti statali per funzioni non ancora trasferite.

La commissione Brancasi ha concluso i propri lavori nell'aprile 1998, offrendo la possibilità alla competente Commissione paritetica, di avere un quadro della finanza regionale più chiaro al fine di determinare le norme riguardanti le materie non ancora trasferite e i relativi oneri.

Attualmente, i lavori della Commissione paritetica prevedono l'esame delle norme recanti i menzionati trasferimenti di funzione, anche con riguardo a quelli relativi all'adeguamento della vigente normativa di attuazione ai decreti legislativi ex legge 59/97.

In seguito a ciò potrà essere definita la vicenda degli avvalimenti degli uffici statali oggetto di contenzioso nel rapporto finanziario Stato-regione.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

LUCCHESI. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere:*

i motivi per cui, malgrado l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, per il quale la Regione siciliana si avvale degli uffici periferici dello Stato, e le disposizioni insite nella legge finanziaria per il 1995, che ne regola in maniera definitiva la materia, a tutt'oggi non si sia provveduto a dare una definizione dei rapporti Stato-regione. Precise disposizioni vengono infatti date per la definizione in modo conclusivo della annosa questione dalla legge n. 549 del 1995, e precisamente al comma 56 dell'articolo 2;

se il Governo non ritenga di definire subito, senza ulteriori tentennamenti,

menti e ritardi, la materia, anche al fine di consentire che il personale degli uffici periferici dello Stato possa transitare negli organici del personale della Regione siciliana. (4-04342)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata si rappresenta quanto segue: la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto siciliano, sin dalla prima legge - collegato alla finanziaria (L. 537/93), si è occupata delle difficoltà inerenti il trasferimento delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione, incontrando una serie di problemi in merito alla compatibilità tra le attuali risorse determinate dalla vigente normativa finanziaria (L. 1074/65) e oneri delle funzioni da trasferire.*

È stato pertanto necessario un preliminare accertamento in ordine ad una situazione pregressa di debiti e crediti tra Stato e Regione, alcuni risalenti al dopoguerra, per il cui esame è stato incaricato il Prof. Brancasi dell'Università di Firenze che, con un apposito gruppo di lavoro misto Stato-Regione Sicilia ha accertato la consistenza di tali debiti e crediti pregressi ed ha verificato altresì lo stato della finanza regionale, caratterizzata da apporti statali per funzioni non ancora trasferite.

La commissione Brancasi ha concluso i propri lavori nell'aprile 1998, offrendo la possibilità alla competente Commissione paritetica, di avere un quadro della finanza regionale più chiaro al fine di determinare le norme riguardanti le materie non ancora trasferite e i relativi oneri.

Attualmente, i lavori della Commissione paritetica prevedono l'esame delle norme recanti i menzionati trasferimenti di funzione, anche con riguardo a quelli relativi all'adeguamento della vigente normativa di attuazione ai decreti legislativi ex legge 59/97.

In seguito a ciò potrà essere definita la vicenda degli avvalimenti degli uffici statali oggetto di contenzioso nel rapporto finanziario Stato-regione.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

attualmente periodici, notiziari, vengono recapitati dopo settimane o addirittura mesi, le notizie riportate vengono « bruciate » e gli editori sarebbero anche disposti a pagare una tariffa di spedizione maggiorata, pur di avere l'assicurazione di un pronto recapito almeno nel giro di 24 ore nella città di spedizione e di 48 ore per le destinazioni nazionali —

cosa intenda fare affinché le poste recapitino urgentemente i giornali di carattere politico ed economico. (4-16560)

RISPOSTA. — *Al riguardo si significa che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, gli amministratori della nuova società hanno messo a punto un programma di interventi ritenuti indispensabili per il riassetto ed il rilancio dei vari settori di attività.*

Il piano di impresa 1998/2002 — approvato dal consiglio di amministrazione della società il 7 ottobre 1998 — partendo dall'esame della critica situazione esistente, prospetta l'adozione di una serie di provvedimenti volti al conseguimento di un'efficienza ed un'efficacia del servizio superiore all'attuale ed ha fissato al 2001 la data per il raggiungimento degli obiettivi in parola.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore delle stampe, che è quello che attualmente fa registrare il maggior numero di disservizi e disorganizzazioni operative, la società ha previsto l'attuazione di una serie di iniziative volte al superamento dell'attuale situazione.

Tale settore, come è noto, presenta aspetti di particolare rilievo perché proprio nell'ambito di esso si realizza la maggior area di perdita, anche in considerazione del tipo di tariffe agevolate che vengono praticate per le stampe in abbonamento nonché per i quotidiani ed i periodici.

La ripetuta società pur rendendosi conto delle motivazioni che sono alla base delle attuali tariffe del tutto svincolate dai costi reali, ha, tuttavia, sottolineato la necessità di individuare soluzioni tariffarie che permettano alla società stessa di coprire al-

meno i costi effettivi del servizio, mentre si è impegnata ad offrire una migliore qualità nel recapito di tali tipi di invii.

A tale scopo ha posto allo studio varie iniziative in grado di garantire la consegna dei quotidiani entro la mattina del giorno di uscita e dei periodici entro il giorno stesso o al massimo il giorno successivo a quello di uscita in edicola; per quanto riguarda la consegna delle stampe in abbonamento (per le associazioni no-profit) l'impegno è di arrivare al recapito in non più di 5 giorni entro il 1999 e non più di 3 dal 2000 in poi.

L'obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso la collaborazione degli editori con l'integrazione dei sistemi logistici di distribuzione dei giornali e delle strutture di recapito, nonché con la creazione di strutture di recapito ad hoc, ove la consistenza degli invii lo giustifichi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

molte imprese che forniscono la pubblica amministrazione consegnano prodotti lavorati all'estero; tutto ciò per risparmiare sulla manodopera, visto che in Italia il costo del lavoro è di molto superiore, rispetto agli altri paesi del mondo;

tutto ciò, però non giustifica minimamente che con i soldi pubblici venga premiato il raggio di alcune imprese senza scrupoli;

non è tollerabile che la pubblica amministrazione accetti il materiale lavorato all'estero, mentre in Italia vi sono circa cinque milioni di giovani che cercano un posto di lavoro;

se sia al corrente di ciò, se non ritenga di accertare che i prodotti forniti alla pubblica amministrazione vengano lavorati in Italia, facendo anche sottoscrivere una dichiarazione in tal senso alle imprese;

come intenda risolvere questa assurda ed incresciosa situazione e quali provvedimenti intenda assumere. (4-19762)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'acquisto di prodotti per gli Uffici della Pubblica Amministrazione.*

Al riguardo, si fa presente che il Provveditorato Generale dello Stato, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, ha sempre osservato le direttive comunitarie recepite nell'ordinamento giuridico italiano, nonché le altre leggi nazionali in materia.

Si precisa, inoltre, che l'applicazione della citata normativa, ispirata ai principi di concorrenza, di trasparenza e di pari opportunità degli offerenti in sede di gara, implica la presentazione di documentazione, dalla quale risulti che i singoli partecipanti alle gare abbiano osservato, fra l'altro, gli obblighi assicurativi riferiti ai propri dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato per
il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica:
Laura Pennacchi.

MANTOVANO. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

recentemente il ministero per le politiche agricole ha reso nota l'ipotesi progettuale relativa alla riclassificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997 di riforma della previdenza agricola. La riclassificazione, mantenendo invariata la consistenza delle agevolazioni complessive, dovrebbe portare, negli intenti del ministero, ad una più equa distribuzione delle agevolazioni contributive ai fini previdenziali ed assistenziali. Nella pratica il ministero ha agito sulla base del presupposto che l'attuale estensione delle zone svantaggiate è eccessiva, per cui l'obiettivo della più equa distribuzione delle agevolazioni può essere raggiunto semplicemente riducendo l'estensione delle zone svantaggiate. La nuova classificazione ha un'importanza

fondamentale perché la conferma o meno della qualifica di zona svantaggiata porta con sé il riconoscimento o la perdita di riduzioni contributive notevoli (attualmente 40 per cento per le aree svantaggiate e 70 per cento per quelle montane);

la Puglia, secondo l'ipotesi ministeriale, sarebbe una delle regioni maggiormente penalizzate, con una riduzione delle zone svantaggiate da un totale di 10.170 chilometri quadrati a 3.983 chilometri quadrati, con una variazione in meno del 61 per cento circa, mentre i comuni definiti «svantaggiati» passerebbero da 145 a 82 (-63), così distribuiti: Bari da 27 ad 1 comune; Brindisi da 6 a 4; Foggia da 44 a 39; Lecce da 58 a 31; Taranto da 10 a 7. Il dato che meglio fotografa le conseguenze per le aziende agricole riguarda il numero di giornate lavorative dipendenti interessate dal provvedimento che da circa 5.900.000 passerebbero a poco più di 2.000.000; per le 3.900.000 giornate di differenza non più ricadenti in zone svantaggiate i costi previdenziali aumenterebbero di circa il 40 per cento con un aggravio per le aziende di circa 50 miliardi; se si considera, poi, il totale delle giornate lavorative degli addetti in agricoltura interessate dal provvedimento, da circa 19.900.000 si passerebbe a circa 6.900.000 con un aggravio di spesa di circa 156 miliardi —:

se non ritenga di dover rivedere l'ipotesi progettuale relativa alla anzidetta riclassificazione delle zone svantaggiate.

(4-20157)

RISPOSTA. — *Il decreto legislativo n. 146/97, scaturito dalla normativa di riforma delle pensioni, prevede una nuova classificazione delle aree svantaggiate, alle quali applicare le previste agevolazioni per la riduzione dei contributi agricoli unificati.*

Si ricorda in proposito che la delimitazione attualmente esistente, che fa riferimento all'articolo 15 della legge n. 984/77, interessa 22,3 milioni di ettari e 5.826 comuni.

Considerato che la richiamata delimitazione era stata ottenuta attraverso la

sovrapposizione di precedenti delimitazioni derivanti dalla legge n. 1102/71, dalla direttiva CE n. 268/75 e dalla legge n. 454/62, essa nel corso degli anni non è stata più ritenuta aderente alle diverse realtà territoriali regionali; ne è stata pertanto richiesta più volte la modifica, prevedendo l'utilizzazione di nuovi parametri e criteri.

Alla luce di quanto sopra, il richiamato decreto legislativo n. 146/97 ha dettato le norme per pervenire ad una nuova delimitazione per le aree svantaggiate, ed in attuazione dello stesso questa Amministrazione, con la collaborazione delle Regioni ed il supporto di esperti esterni, ha provveduto a predisporre una nuova delimitazione.

Quest'ultima, alla luce di quanto specificamente stabilito dal decreto legislativo n. 146/97, utilizzando una serie di parametri fisici (percentuale dei terreni con meno del 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni con oltre il 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni posti oltre i 600 metri sul livello del mare) ed economici (redditi lordi standard per unità di lavoro agricolo, redditi lordi standard per ettari di S.A.U., tasso di disoccupazione, tasso di attività agricola), è pervenuta in una prima fase alla classificazione di 18,3 milioni di ettari circa, ricadenti su 5.269 comuni.

Nella considerazione che dalla prima classificazione è risultata una riduzione media pari a circa il 18 per cento e che tale riduzione non è equamente distribuita tra le diverse Regioni, incidendo in alcuni casi per più del doppio rispetto alla richiamata percentuale, e considerato altresì che è apparso necessario lasciare alle Regioni anche una certa autonomia per poter far fronte a situazioni territoriali particolari, le cui peculiarità non è possibile cogliere attraverso parametri che devono incidere su tutta la superficie nazionale, si è proposto di limitare la riduzione a circa l'11 per cento, riattribuendo alle Regioni circa 1,5 milione di ettari. Tale riattribuzione è stata fatta in maniera più che proporzionale in rapporto a quanta superficie le stesse Regioni avrebbero perso con l'adozione dei parametri tecnico-economici puri e semplici, facendo

così salire la superficie della nuova delimitazione a 19,868 milioni di ettari.

I risultati di questo lavoro sono stati vagliati con i coordinatori regionali nel corso di tre riunioni, esaminando anche diverse proposte di modifica, che però non hanno consentito di pervenire a risultati migliori e più equi rispetto a quelli ottenuti con i parametri previsti dalla proposta.

La nuova delimitazione è stata successivamente esaminata in una riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate (Ministeri del Tesoro e del Lavoro), e neanche in quella sede sono emerse nuove proposte atte a migliorare la delimitazione in questione.

Nel rispetto di quanto prevede il decreto legislativo n. 146/97, la proposta di delimitazione è stata altresì sottoposta al vaglio delle Organizzazioni professionali, che ne hanno riconosciuto la validità tecnica ma, considerati i problemi che essa avrebbe creato a livello territoriale e tenuto conto delle modifiche che si vanno prospettando nel campo fiscale e contributivo, hanno richiesto unanimemente di spostare i termini per l'applicazione del decreto legislativo al 1° gennaio dell'anno 2000.

Tale richiesta, proveniente da più parti, è stata accolta dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, collegata alla legge finanziaria 1999*).

Tuttavia, non si può non rilevare come la nuova delimitazione proposta abbia causato numerose richieste intese ad ottenere la revisione dei parametri fisici ed economici, introducendo questo o quel criterio di valutazione, in modo tale che l'uno o l'altro comune possa esservi incluso.

Le proteste per la mancata inclusione, totale o parziale, di qualche comune, provengono praticamente da tutto il territorio nazionale. Pur nella convinzione quindi che il nuovo termine del 1° gennaio 2000 possa consentire una migliore messa a punto del lavoro fin qui svolto, non sembra realistico

prevedere che una nuova delimitazione possa porre rimedio a tutte le situazioni segnalate.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MARRAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, articolo 2, il ministero per le politiche agricole ha predisposto un piano di classificazione delle zone agricole svantaggiate nelle quali applicare il complesso delle agevolazioni di riduzione contributiva per i lavoratori delle imprese agricole;

per la provincia di Oristano la proposta prevede il passaggio dei comuni non svantaggiati da undici a ventinove, e il passaggio dei comuni parzialmente svantaggiati da uno a ventisei;

i comuni che erano definiti « svantaggiati » e che diventano « non svantaggiati » con questo nuovo piano sono Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Baradili, Bauladu, Cabras, Ghilarza, Marrubiu, Tramatza, Norbello, Palmas Arborea, Paulilatino, Riola Sardo, San Vero, Santa Giusta, Senariolo, Siamaggiore, Simaxis, Zerfaliu. I Comuni che erano « totalmente svantaggiati » e che diventano « parzialmente svantaggiati » sono: Ales, Baressa, Bidoni, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Narbolia, Santulussurgiu, Scano, Sedilo, Senis, Siamanna, Simala, Sini, Soddi, Tadasuni, Tresnuraghes, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villanovatruschedu e Villaurbana;

il nuovo piano di rideterminazione proposto comporterebbe a decorrere dal 1° gennaio 1999 la perdita, per parecchi agricoltori dell'oristanese, del complesso delle agevolazioni contributive previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 con le

conseguenti ripercussioni negative sulla già fragile economia agricola di molti piccoli centri;

se non ritengano di dover impartire nuove ed opportune disposizioni all'apposita commissione presso il ministero per le politiche agricole e rivedere i parametri e i criteri di valutazione utilizzati finora per la rideterminazione delle zone agricole svantaggiate, i quali non tengono conto della vera realtà dei comuni della Sardegna e in particolare dell'oristanese, poveri, isolati, privi di infrastrutture, lontani dai mercati e martoriati dalla siccità.

(4-20672)

RISPOSTA. — *Il decreto legislativo n. 146/97, scaturito dalla normativa di riforma delle pensioni, prevede una nuova classificazione delle aree svantaggiate, alle quali applicare le previste agevolazioni per la riduzione dei contributi agricoli unificati.*

Si ricorda in proposito che la delimitazione attualmente esistente, che fa riferimento all'articolo 15 della legge n. 984/77, interessa 22,3 milioni di ettari e 5.826 comuni.

Considerato che la richiamata delimitazione era stata ottenuta attraverso la sovrapposizione di precedenti delimitazioni derivanti dalla legge n. 1102/71, dalla direttiva CE n. 268/75 e dalla legge n. 454/62, essa nel corso degli anni non è stata più ritenuta aderente alle diverse realtà territoriali regionali; ne è stata pertanto richiesta più volte la modifica, prevedendo l'utilizzazione di nuovi parametri e criteri.

Alla luce di quanto sopra, il richiamato decreto legislativo n. 146/97 ha dettato le norme per pervenire ad una nuova delimitazione per le aree svantaggiate, ed in attuazione dello stesso questa Amministrazione, con la collaborazione delle Regioni ed il supporto di esperti esterni, ha provveduto a predisporre una nuova delimitazione.

Quest'ultima, alla luce di quanto specificamente stabilito dal decreto legislativo n. 146/97, utilizzando una serie di parametri fisici (percentuale dei terreni con meno del 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni con oltre il 5 per cento di acclività,

percentuale dei terreni posti oltre i 600 metri sul livello del mare) ed economici (redditi lordi standard per unità di lavoro agricolo, redditi lordi standard per ettari di S.A.U., tasso di disoccupazione, tasso di attività agricola), è pervenuta in una prima fase alla classificazione di 18,3 milioni di ettari circa, ricadenti su 5.269 comuni.

Nella considerazione che dalla prima classificazione è risultata una riduzione media pari a circa il 18 per cento e che tale riduzione non è equamente distribuita tra le diverse Regioni, incidendo in alcuni casi per più del doppio rispetto alla richiamata percentuale, e considerato altresì che è apparso necessario lasciare alle Regioni anche una certa autonomia per poter far fronte a situazioni territoriali particolari, le cui peculiarità non è possibile cogliere attraverso parametri che devono incidere su tutta la superficie nazionale, si è proposto di limitare la riduzione a circa l'11 per cento, riattribuendo alle Regioni circa 1,5 milione di ettari. Tale riattribuzione è stata fatta in maniera più che proporzionale in rapporto a quanta superficie le stesse Regioni avrebbero perso con l'adozione dei parametri tecnico-economici puri e semplici, facendo così salire la superficie della nuova delimitazione a 19,868 milioni di ettari.

I risultati di questo lavoro sono stati vagliati con i coordinatori regionali nel corso di tre riunioni, esaminando anche diverse proposte di modifica, che però non hanno consentito di pervenire a risultati migliori e più equi rispetto a quelli ottenuti con i parametri previsti dalla proposta.

La nuova delimitazione è stata successivamente esaminata in una riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate (Ministeri del Tesoro e del Lavoro), e neanche in quella sede sono emerse nuove proposte atte a migliorare la delimitazione in questione.

Nel rispetto di quanto prevede il decreto legislativo n. 146/97, la proposta di delimitazione è stata altresì sottoposta al vaglio delle Organizzazioni professionali, che ne hanno riconosciuto la validità tecnica ma, considerati i problemi che essa avrebbe

creato a livello territoriale e tenuto conto delle modifiche che si vanno prospettando nel campo fiscale e contributivo, hanno richiesto unanimemente di spostare i termini per l'applicazione del decreto legislativo al 1° gennaio dell'anno 2000.

Tale richiesta, proveniente da più parti, è stata accolta dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, collegata alla legge finanziaria 1999*).

Tuttavia, non si può non rilevare come la nuova delimitazione proposta abbia causato numerose richieste intese ad ottenere la revisione dei parametri fisici od economici, introducendo questo o quel criterio di valutazione, in modo tale che l'uno o l'altro comune possa esservi incluso.

Le proteste per la mancata inclusione, totale o parziale, di qualche comune, provengono praticamente da tutto il territorio nazionale. Pur nella convinzione quindi che il nuovo termine del 1° gennaio 2000 possa consentire una migliore messa a punto del lavoro fin qui svolto, non sembra realistico prevedere che una nuova delimitazione possa porre rimedio a tutte le situazioni segnalate.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con precedenti, numerose, interrogazioni l'interrogante aveva chiesto notizie in ordine a procedimenti disciplinari pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura a carico dei magistrati Vincenzo Macrì, sostituto procuratore nazionale antimafia, Roberto Pennisi e Giuseppe Verzera, ambedue sostituti procuratori distrettuali antimafia di Reggio Calabria;

ad oggi, dette interrogazioni sono rimaste senza risposta —:

quanti procedimenti disciplinari risultano aperti presso il Consiglio superiore della magistratura a carico, rispettiva-

mente, dei dottori Vincenzo Macrì, Roberto Pennisi e Giuseppe Verzera;

quali siano numero di registro, titolo e data di avvio di ciascun procedimento;

se, e quando, ogni singolo procedimento sia stato portato in discussione e quante volte, eventualmente, sia stato rinviato;

se sia in corso la discussione di alcuno dei procedimenti;

quale sia la posizione esatta di ogni singolo procedimento. (4-08854)

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte in merito al contenuto dell'interrogazione in oggetto per il tramite della competente articolazione ministeriale presso la Sezione Disciplinare del Consiglio della Magistratura, risulta quanto segue.

Agli atti della citata Sezione non risulta nulla a carico del dott. Giuseppe Verzera.

Il Dott. Roberto Pennisi è stato, invece, sottoposto a procedimento disciplinare con l'incolpazione di avere mancato ai suoi doveri di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, omettendo di svolgere qualsiasi attività istruttoria in alcuni processi e ritardando ingiustificatamente la trattazione di altri.

L'azione disciplinare era stata iniziata il 12 dicembre 1989 dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che, terminata l'istruttoria, in data 12 ottobre 1990 chiedeva il rinvio a giudizio dell'incolpato: il relativo procedimento, iscritto al n. 54/90 R.G., è stato definito il 19 aprile 1991 con sentenza di assoluzione del dott. Pennisi "per essere risultati esclusi gli addebiti".

Per quanto riguarda il dott. Vincenzo Macrì, si comunica che in data 26 ottobre 1994 il Ministero di Grazia e Giustizia ha promosso nei suoi confronti azione disciplinare per essere rimasto in qualche modo coinvolto in alcune vicende che avevano interessato diversi magistrati degli uffici giudiziari di Reggio Calabria.

Espletata l'istruttoria, in data 6 ottobre 1995 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto il rinvio a giudizio del dott. Macrì.

La discussione del relativo procedimento, iscritto al n. 84/95 R.G. fissata in un primo momento per il 12 aprile 1996, è stata, poi, rinviata al 12 luglio 1996, al 25 ottobre 1996, al 7 marzo 1997 ed al 18 luglio 1997.

Si precisa che il primo e l'ultimo rinvio sono dipesi dall'impedimento dapprima del difensore dell'incolpato e poi dello stesso dott. Macrì (che avendo avuto l'infarto, non era in grado di partecipare all'udienza), mentre il secondo e il terzo sono dipesi da motivi tecnici e, cioè, dall'eccessivo numero di processi fissati per l'udienza del 12 luglio 1996 e dalla dichiarazione di astensione di un componente della Sezione, che dal tenore dell'interrogatorio del dott. Macrì aveva rilevato che l'istruttoria dibattimentale avrebbe potuto estendersi anche a passate vicende giudiziarie che lo avevano visto impegnato come avvocato difensore.

Dopo tali rinvii il procedimento ha avuto inizio e si è concluso con sentenza pronunciata in data 23.5.98, con la quale il predetto magistrato è stato condannato per una sola delle incolpazioni ascrittegli e per la quale ha subito la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

Per tale capo, la sentenza è stata impugnata dal dott. Macrì ed il relativo ricorso alla data del 2 dicembre u.s. era pendente dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, al fine di integrare il sistema postale italiano nel contesto europeo, ha, da tempo, programmato un processo di trasformazione per raggiungere i famigerati obiettivi di qualità ed efficienza;

attualmente, a riprova della «lungimiranza» dell'attuale consiglio di amministrazione, che tanto costa alla collettività, sembra esserci un'inversione di tendenza

tanto che è stato chiamato alla direzione generale il dottor Vaciago, che, dopo aver «normalizzato», con tantissimi tagli, le ferrovie cerca, ora, di «normalizzare» le poste;

negli ultimi tempi si sono verificati casi di facili promozioni, che fanno tanto di clientela sfacciata ed arrogante, avvenute senza per nulla considerare competenze e titoli di studio e senza valutare separatamente i candidati;

in questi ultimi anni, data la vulnerabilità della struttura dei vari uffici locali, le poste hanno subito moltissime rapine con grave pericolo per l'incolumità psico-fisica dei dipendenti —:

se, quando e come siano stati raggiunti i tanto conclamati obiettivi di qualità ed efficienza o, in caso negativo, cosa si intenda fare per «portare» le poste italiane in Europa;

se non ritengano opportuno esplicitare quale sia l'entità dei compensi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'EPI e quali valutazioni esprimano sulla congruità degli stessi;

se non si ritenga opportuno avviare una rigorosa indagine per fare luce sulle tante ombre dell'ente, prima fra tutte quella relativa a moltissime, facili, promozioni clientelari;

quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per eliminare la vulnerabilità delle strutture di protezione nei vari uffici locali in modo da garantire l'incolumità psico-fisica dei dipendenti, troppo spesso, ormai, in balia di rapinatori senza scrupoli. (4-12880)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, gli amministratori della nuova società hanno messo a punto un programma di interventi ritenuti indispensabili per il riassetto ed il rilancio dei vari settori di attività.*

Il piano di impresa 1998/2002 — approvato dal consiglio di amministrazione della società il 7 ottobre 1998 — partendo dall'esame della esistente critica situazione, prospetta l'adozione di una serie di provvedimenti volti al conseguimento di un'efficienza e di una efficacia del servizio superiore a quella attuale anche per corrispondere alle mutate ed aumentate esigenze della clientela ed ha fissato al 2001 la data per il raggiungimento degli obiettivi in parola.

Tali scelte, tipicamente gestionali, rientrano nell'ambito della competenza assegnata dallo statuto agli organi societari, secondo un preciso sistema di garanzie e di responsabilità, nel rispetto del quale l'assemblea della società — organo deliberante in materia di nomine e di emolumenti degli amministratori — ha determinato l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del consiglio.

In particolare ai suddetti componenti è stato riconosciuto un compenso annuo di lire 80 milioni, mentre le somme stabilite come retribuzione per il presidente e per l'amministratore delegato risultano conformi a quanto percepito dai corrispondenti organi operanti in aziende similari.

Relativamente al problema delle promozioni sollevato nell'atto parlamentare in esame, occorre rammentare che la mutata natura giuridica del datore di lavoro (società per azioni) ha comportato un cambiamento anche nelle procedure legate alla progressione della carriera che, pertanto, allo stato sono regolamentate non più da norme di carattere pubblicistico ma da atti interni, alla stregua di qualsiasi altra azienda privata e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.

Pertanto, ha precisato la citata società, per la selezione del personale da promuovere all'area quadri è stata usata una procedura atta ad individuare capacità, potenzialità, attitudini e livello culturale del personale interessato all'avanzamento di carriera.

Tale procedura è stata attuata secondo quanto previsto nell'accordo intervenuto tra l'ex ente Poste Italiane e le organizzazioni sindacali il 23 aprile 1997.

Con tale accordo è stato convenuto di assegnare parte dei posti dell'area quadri di 1° livello disponibili al 1° aprile 1997 ai dipendenti che avevano espletato mansioni superiori per oltre sei mesi su « posto vacante », mentre, per la parte residua, il 70 per cento è stato riservato a coloro che avevano espletato per oltre tre mesi funzioni superiori e il 30 per cento, in parti uguali, ai laureati e diplomati che al 15 dicembre 1995 risultavano inquadrati in area quadri di 2° livello, individuati tra il personale più giovane su indicazione dei dirigenti di sede e di filiale.

Definiti i criteri, le operazioni di selezione sono state demandate alla società Hay Management Consultants.

Quanto, infine, alla sicurezza delle strutture postali la medesima società ha significato che sono da tempo in corso studi, ricerche e sperimentazioni riguardanti i nuovi sistemi e le apparecchiature antirapina al fine di adattare tali strumenti di difesa al continuo mutare del « modus operandi » della criminalità per assicurare condizioni di maggiore sicurezza ai clienti e agli operatori e, nello stesso tempo, per limitare nella misura maggiore possibile i danni conseguenti: l'installazione di siffatti nuovi sistemi nelle agenzie postali più esposte, ha assicurato la ripetuta società, avverrà gradualmente.

*Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.*

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

ai sensi della circolare n. 4 protocollo 1764 dell'8 agosto 1997, alcuni giovani calabresi in servizio presso vari uffici distrettuali delle imposte dirette della Lombardia con la qualifica di « collaboratore tributario » hanno presentato domanda per essere trasferiti in uffici finanziari della regione Calabria;

per la predetta qualifica, erano previsti in uscita dalla Lombardia solo cinque unità —:

quali siano i nominativi dei « collaboratori tributari » che, ai sensi della cir-

colare n. 4 protocollo 1764 dell'8 agosto 1997, hanno presentato domanda di trasferimento dalla Lombardia e la relativa graduatoria di trasferibilità;

quali siano i criteri di formazione della graduatoria ed i titoli valutati.

(4-19809)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che alcuni collaboratori tributari in servizio presso vari uffici distrettuali delle imposte dirette della Lombardia avrebbero presentato domanda di trasferimento presso alcuni uffici finanziari della Calabria (ai sensi della circolare n. 4 dell'8 agosto 1997), si chiede di conoscere, tra l'altro quali siano stati i criteri di formazione della graduatoria ed i titoli valutati di tutti coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per tale regione.

Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha comunicato che i dipendenti di VII qualifica funzionale in servizio presso gli uffici finanziari della Direzione regionale delle entrate per la Lombardia che, in base alla circolare n. 4 dell'8 agosto 1997, avevano prodotto domanda di trasferimento presso uffici ubicati in altre regioni, erano 67 unità (i cui nominativi si evincono dalla graduatoria in visione presso il Servizio Stenografia - Ufficio Assemblea) di cui 5 hanno richiesto di essere destinati presso uffici finanziari della regione Calabria.

Tenuto conto che le unità trasferibili dalla regione Lombardia erano cinque, sono stati trasferiti i primi 5 impiegati utilmente collocati nella predetta graduatoria, tra i quali non è risultato alcun dipendente che avesse richiesto il trasferimento per la regione Calabria.

Per quanto attiene ai criteri di formazione della graduatoria il predetto Dipartimento ha fatto presente che sono stati considerati quali titoli utili per il trasferimento (per ciascuno dei quali la circolare aveva previsto un determinato punteggio) l'anzianità di servizio i carichi di famiglia, nonché i motivi di studio e di salute.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MOLINARI, PITTELLA, SICA, BOCCIA e DOMENICO IZZO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

i contribuenti lucani incontrano notevoli difficoltà per la risoluzione delle problematiche in ordine a sgravi, rimborsi, sospensioni e/o annullamenti di atti per autotutela, attività espletate dal centro di servizio di Bari;

l'elevato numero dei controlli affidati al centro di Bari comporta disservizi e aggravii di spese per il contribuente nonché la possibile soccombenza dell'amministrazione finanziaria alle spese processuali contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, la competenza territoriale dei centri di servizio può essere variata con decreti del Ministro delle finanze da emanare su proposta del direttore generale del dipartimento delle entrate —:

quali iniziative intenda intraprendere per istituire un centro di servizio delle imposte dirette e indirette che abbia la competenza territoriale per la sola regione Basilicata. (4-17415)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde si lamenta l'assenza, nella regione Basilicata, di un Centro di servizio a cui i cittadini di tale regione possano rivolgersi per risolvere le problematiche di natura fiscale, anziché far riferimento al Centro di servizio di Bari.

Si chiede, pertanto di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per istituire un Centro di servizio che abbia la competenza territoriale per la sola regione Basilicata, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 ha stabilito che il numero e la competenza territoriale dei Centri di servizio corrispondono a

quelli indicati dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 (concernente, tra l'altro, norme sulle competenze sulle attribuzioni e sul personale dei Centri di servizio). Inoltre, il citato articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, pur prevedendo che con decreti del Ministro delle finanze, possa essere variata la competenza territoriale dei Centri di servizio, nulla dispone sulla possibilità di modificarne il numero.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha fatto presente che le motivazioni addotte nell'interrogazione sull'opportunità di istituire un Centro di servizio nella regione Basilicata non appaiono condivisibili, in quanto tali Centri non sono aperti al pubblico, per cui non sembra costituisca un disagio, per i contribuenti interessati, ricadere nella competenza del Centro di servizio di Bari.

Ad avviso del predetto Dipartimento, l'istituzione di un nuovo Centro di servizio non sembra possa favorire una più celere trattazione delle dichiarazioni dei redditi, in quanto le stesse verrebbero ridistribuite tra la nuova e la vecchia struttura, che dovrebbe, di conseguenza, essere ridimensionata. L'intera operazione si tradurrebbe, dunque, in un mero trasferimento di competenze, senza alcun vantaggio in termini di velocità delle relative lavorazioni, mentre il Centro di servizio di Bari si troverebbe ad operare in locali sovra dimensionati rispetto alle esigenze reali, così come si dovrebbe ridistribuire il personale eccedente.

Il Dipartimento delle Entrate ha pertanto rilevato che l'istituzione di un Centro di servizio nella regione Basilicata non appare opportuna, a fronte dei rilevanti oneri che dovrebbero essere a tal fine sostenuti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NAPOLI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

da notizie di stampa e sindacali l'interrogante apprende, che il Ministro per la

funzione pubblica e gli affari regionali avrebbe previsto, nello schema di decreto legislativo in tema di servizi individuali e collettivi alla persona e alla comunità, il trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali;

se quanto citato corrispondesse a verità, la decisione apparirebbe grave alla luce del fatto che verrebbe scavalcata, arbitrariamente ed incostituzionalmente, l'attuale fase di riforma di tutta la scuola secondaria;

va ricordata la distinzione tra istruzione artigianale, che può tranquillamente essere affidata alle regioni, e l'arte applicata che, invece, si insegna negli istituti statali d'arte;

in un riordino del sistema d'istruzione necessario per competere a livello europeo non possono essere declassati né gli istituti d'arte, né quelli professionali —:

se non ritenga opportuno rivedere il contenuto dello schema di decreto legislativo in modo che gli istituti d'arte e gli istituti professionali vengano reconsiderati nell'ambito dei riordini dei cicli scolastici e delle accademie. (4-15099)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, alla quale si risponde su delega della presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che lo schema del decreto legislativo, al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, è stato uno dei numerosi testi elaborati nell'ottica delle previsioni della legge n. 59 del 15.3.1997.*

Com'è noto nel corso del suo iter il provvedimento in parola è stato più volte rivisitato fino alla sua stesura definitiva recepita poi, dopo l'acquisizione del parere della competente commissione parlamentare, nel decreto legislativo 31.3.1998 n. 112.

Tale decreto ha previsto il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative per la programmazione dell'offerta forma-

tiva integrata tra istituzione e formazione professionale intesa quest'ultima quale complesso degli interventi volti al primo inserimento, (compresa la formazione tecnico-professionale superiore) al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, ossia con una valenza prevalentemente operativa, compresa la formazione impartita negli istituti professionali nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Ai fini del trasferimento si identifica con la formazione professionale l'istruzione artigiana e professionale.

Il Decreto Legislativo 112/98 non contiene invece alcuna previsione per gli istituti statali d'arte che rimangono, pertanto, analogamente agli istituti professionali ove funzionano corsi di studi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore fuori dalla portata delle disposizioni di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'articolo 144 comma 2 del decreto legislativo 112/98 si fa presente che dalla relativa istruttoria sono emerse problematiche che richiedono maggiori approfondimenti anche alla luce del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento sull'elevamento dell'obbligo scolastico.

Appena saranno individuate idonee soluzioni non si mancherà di ottemperare al disposto della succitata norma.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Buffa Anna Maria, entrata nell'amministrazione penitenziaria nel 1977, ha svolto nella stessa esemplare servizio, ricoprendo ruoli di notevole importanza, quale quello di vice-direttore del penitenziario di Regina Coeli;

dal 30 novembre 1996, con nota n. 3436/96/M, le è stato affidato l'incarico di Direttore reggente presso la III Casa

circondariale maschile di Rebibbia in sostituzione della dottoressa Paloscia Antonella e fino al rientro in sede di quest'ultima;

inspiegabilmente dopo successive proroghe di reggenza alla dottoressa Buffa, in data 24 aprile 1998, il dottor Renato Tedesco è stato trasferito dal Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Roma alla III Casa circondariale di Roma Rebibbia con l'incarico di direttore titolare;

la dottoressa Anna Buffa, con nota del 16 aprile 1998, è stata trasferita, senza una preventiva convocazione prevista dalla normativa vigente, dalla Casa circondariale di Roma Regina Coeli al Provveditorato regionale di Roma —:

quali siano stati i motivi che hanno indotto l'amministrazione ad effettuare il trasferimento della dottoressa Buffa, senza, peraltro, attendere la scadenza del distacco, prevista per il 30 giugno 1998.
(4-18433)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione si comunica quanto segue. La dr.ssa Anna Buffa, con provvedimento datato 29.11.1996, è stata incaricata di recarsi a prestare servizio continuato presso la 3ª Casa Circondariale di Roma Rebibbia per assumere la reggenza della direzione fino al rientro in sede del direttore titolare assente per interdizione anticipata al lavoro, ai sensi dell'articolo 5, lettera «A» della legge 30.12.1971, n. 1204.

Durante il periodo di reggenza sono pervenute numerose segnalazioni da parte di varie sigle sindacali, che si sono rese interpreti di un generale malcontento del personale sulla gestione dell'istituto, cui la dr.ssa Buffa era stata preposta in via transitoria.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi si è dovuto confrontare con un quadro poco rassicurante, che ha fatto emergere considerazioni diverse da quelle originarie, confermate dall'esito di accertamenti ispettivi condotti dal Provveditore Regionale, all'uopo incaricato.

Essendosi nel frattempo resa libera la sede della citata terza Casa Circondariale per il trasferimento del direttore titolare, l'Ufficio Centrale del Personale ha ritenuto necessario adottare un provvedimento definitivo circa la direzione dell'istituto.

Quindi, in relazione al quadro gestionale sopra descritto, si sono operate diverse scelte, in particolare disponendo che il dott. Renato Tedesco — funzionano con maggiore anzianità di servizio e con maggiore esperienza per aver egli diretto vari istituti di notevoli impegno operativo ed in condizioni ambientali di estrema difficoltà per le caratteristiche della popolazione detenuta — ne assumesse la direzione.

Contestualmente si portava a completamento il procedimento relativo ad una diversa assegnazione della dr.ssa Buffa, dalla Casa Circondariale di Roma Coeli, sua sede effettiva, al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma, sede certamente più prestigiosa per un funzionario di IX qualifica funzionale, rispetto alla precedente di Vice Direttore della Casa Circondariale di Regina Coeli, e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Avverso quest'ultimo provvedimento, datato 16 aprile 1998 — con il quale è stato disposto il trasferimento d'ufficio e per motivi di servizio — la dr.ssa Anna Buffa ha proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio per l'annullamento dello stesso atto.

L'Autorità adita, con l'ordinanza n. 1969 dell'8 luglio u.s., ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

L'Ufficio Centrale del Personale, fermo restando la proposizione dell'appello già posto in essere per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, in data 27.7.1998, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di trasferimento sino a nuova comunicazione.

In ragione di ciò, quindi, la dr.ssa Anna Buffa è stata invitata a riassumere servizio alla Casa Circondariale di Roma « Regina Coeli » visto che l'incarico provvisorio di direttore reggente della 3ª Casa Circondariale di Roma Rebibbia è cessato naturalmente il 30 giugno 1998, giusta disposizione del 27.2.1998.

In data 2.9.1998, è stata inviata alla dr.ssa Buffa, ai sensi della legge 241/90, una comunicazione con la quale l'ufficio competente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tenuto conto della volontà manifestata dalla predetta di essere destinata ad altro incarico, rispetto a quello, in atto rivestito, di Vice Direttore della Casa Circondariale di Regina Coeli, la informava del suo trasferimento presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma, invitandola a far pervenire le proprie osservazioni al riguardo.

A seguito della comunicazione la dr.ssa Buffa, per mezzo del proprio legale, chiedeva delucidazioni in merito.

L'Ufficio del Personale, con ministeriale del 21.9.1998, ribadiva che il provvedimento scaturiva dalla richiesta avanzata dalla stessa dr.ssa Buffa in data 23.9.1997, finalizzata ad essere destinata ad altro incarico rispetto a quello in atto rivestito quale vice direttore della Casa Circondariale di Roma - Regina Coeli.

Peraltro nella predetta istanza, il funzionario poneva in rilievo l'anzianità posseduta e la necessaria esperienza professionale acquisita onde potere assumere incarichi in realtà penitenziarie più importanti.

Da ciò è pertanto scaturita l'iniziativa del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di destinare la dr.ssa Anna Buffa al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma.

La dr.ssa Buffa è stata infine informata del fatto che il provvedimento di trasferimento dall'istituto di Regina Coeli alla nuova sede di servizio sarebbe stato disposto « d'ufficio e per ragioni di servizio ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

PAMPO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste giunge quotidianamente all'attenzione delle cronache, e non certo per la celerità ed affidabilità dei servizi;

nonostante la trasformazione in ente pubblico economico, voluta per recuperare

la qualità dei servizi e per raggiungere un pareggio di bilancio, i servizi peggiorano, tanto che l'utenza tende sempre più a servirsi alternativi, nazionali ed esteri;

tutte le misure sino qui intraprese (piano triennale, piano 200 giorni, corriere prioritario, eccetera) non hanno procurato alcun miglioramento o, addirittura, non sono mai stati avviati;

si tende, invece, a distruggere ciò che è rimasto di buono nel servizio; va qui opportunamente formulato un particolare riferimento all'ufficio di Roma Ferrovia che, strutturato di recente tramite l'impiego di svariati miliardi, sembra debba, ora, essere disattivato, con grave danno alle testate giornalistiche che, per la lavorazione dei settimanali, verranno trasferite all'ufficio Stampe Romanina, mentre i quotidiani (comprese le testate equiparate) verranno dirottati all'ufficio di Fiumicino;

così disponendo si avrebbe un tempo di consegna triplicato, nonché il prevedibile affossamento del servizio di recapito —

quali siano gli interessi particolari, così sottilmente indirizzati a distruggere un servizio ed un ufficio (Roma Ferrovia) di atavica nonché puntuale efficienza;

chi, intenzionalmente o per incompetenza, continui a distruggere i servizi postali;

quando potranno essere adottati provvedimenti risanatori, visto che il servizio postale in Italia è all'ultimo posto, o quasi, di efficienza in Europa;

quando gli italiani potranno utilizzare le Poste italiane e non quelle olandesi, svizzere o germaniche. (4-16335)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la medesima società — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha riferito di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porsi in posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Anche per quanto riguarda il settore dei trasporti, ha proseguito la medesima società, è stata rinnovata l'organizzazione del lavoro che attualmente prevede il ricorso al trasporto ferroviario solo per gli effetti postali di maggior pregio ed, in particolare, per il servizio di postacelere, per i dispacci speciali (contenenti assicurate e raccomandate) e per i valori in genere.

Per tutti gli invii ordinari, invece, è previsto il trasporto con mezzi stradali per le brevi e medie distanze e con mezzi aerei per quelle lunghe.

In conseguenza dell'adozione di tale nuovo sistema, gli uffici di ferrovia stanno perdendo progressivamente il ruolo di strutture per lo scambio di grandi quantità di effetti postali, per assumere quello di centri per lo scambio di un numero minore di colli aventi particolare valore.

Come è naturale il nuovo assetto organizzativo comporta interventi di adeguamento nell'utilizzazione del personale applicato nelle agenzie di poste ferrovia, compresa quella di Roma; tuttavia, per quanto concerne in particolare quest'ultima struttura, la ripetuta società ha precisato che la stessa manterrà una connotazione del tutto singolare in quanto, oltre a costituire il nodo di collegamento postale tra il nord e il sud della penisola, resta il centro nazionale di avviamento di pieghi valore del tesoro, di valori bollati e di carte valori.

Pertanto, i nuovi indirizzi operativi, ben lontani dalla paventata ipotesi di soppressione dell'agenzia in questione mirano alla riconversione del suo assetto organizzativo contemperandolo al nuovo ruolo rivestito.

In tale ottica le opere di adeguamento strutturale attuate di recente hanno consentito il risanamento degli ambienti utilizzati per la movimentazione degli effetti postali.

Per quanto riguarda, infine, il presunto trasferimento delle stampe periodiche presso il centro di meccanizzazione postale di Fiumicino o il centro stampe Romanina la società Poste ha precisato che tali centri sono utilizzati per il trasporto mediante mezzi aerei (in partenza da Fiumicino) o stradali (in partenza dalla Romanina); l'accettazione delle stampe in parola, invece, al fine di evitare disagi alla clientela, è stata mantenuta operante presso l'ufficio di Roma-ferrovia.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per le politiche agricole e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

al termine del Consiglio dei ministri europei tenutosi nell'ambito della definizione dei prezzi agricoli per gli anni 1998-1999 nella maratona di Lussemburgo del 22-23-24 giugno 1998, è stato deciso di eliminare l'addendo della regionalizzazione relativo al prezzo della barbabietola da zucchero prodotta in Italia;

la partita si è chiusa rinviando ad ulteriori e futuri approfondimenti la materia della regionalizzazione del settore bieticolo italiano, con l'impegno della Commissione Europea a garantire necessari sussidi ai bieticoltori italiani se dai dati che dovrà fornire il Governo italiano risultasse che in Italia vi siano le condizioni per cui l'addendo di 600 lire/quintale, fino ad allora esistente, sia effettivamente dovuto;

non sembrano esservi ostacoli o motivi che possano impedire di richiedere con assoluta legittimità che l'addendo della regionalizzazione o un equivalente sussidio siano riconosciuti al settore bieticolo italiano le maggiori associazioni del settore, con in testa la Anb, dispongono di dati e riscontri difficilmente confutabili in tal senso;

mentre però la vicenda in sede comunitaria continua ad evolvere, per la campagna bieticola 1997/1998 rimane certa la mancata corresponsione delle 600 lire/quintale di regionalizzazione, con danni economici rilevantissimi per i bieticoltori italiani che solo al termine dell'annata hanno saputo della drastica decisione, quando ormai spese e costi di produzione erano stati sostenuti e non vi erano modi per recuperarli per far fronte al mancato reddito;

il regolamento base comunitario autorizza lo Stato italiano a concedere aiuti nazionali alla bietola in misura decrescente per gli anni che vanno dal 1995 al 2001;

la manovra finanziaria del 1996 tagliò di 94 miliardi di lire l'aiuto per gli anni 1995-1996 che in precedenti leggi finanziarie erano stati accantonati come aiuti alla bieticoltura;

la decisione del Consiglio dei ministri europei di fine giugno 1998 ha lasciato all'Italia la facoltà di concedere aiuti autonomi alla bieticoltura e pertanto, in modo chiaro e trasparente, si potrebbero concedere sussidi ai bieticoltori a titolo di risarcimento dell'avvenuta abolizione della regionalizzazione, sotto forma di restituzione del taglio finanziario apportato nel 1996 —;

se non si intenda prevedere nella prossima legge finanziaria uno stanziamento in favore della bieticoltura che compensi il mancato reddito dovuto all'abolizione della regionalizzazione e ridia ai bieticoltori quella parte di aiuti che furono tagliati nella manovra finanziaria del 1996.
(4-19409)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne il negoziato comunitario relativo ai prezzi della campagna saccarifera 1998/99, si osserva che esso è stato caratterizzato dall'opposizione del Ministro italiano alla soppressione del prezzo regionalizzato per la bietola, un prezzo garantito a livello più alto rispetto ai valori di base validi per i Paesi eccedentari,*

come era stato riconosciuto al nostro Paese a partire dal 1968.

Nel corso del negoziato la Presidenza U.E. aveva presentato una soluzione di compromesso finalizzata a compensare la perdita di reddito subita degli agricoltori italiani a seguito della soppressione del prezzo regionalizzato attraverso l'autorizzazione a concedere ulteriori aiuti nazionali, oltre a quelli già consentiti.

A prescindere dalle difficoltà che la proposta avrebbe avuto nel riscuotere l'unanime assenso da parte delle altre delegazioni, essa non è stata comunque accettata da parte italiana per una serie di ragioni basate principalmente sul fatto che tale accettazione avrebbe comportato un'implicita approvazione del metodo seguito dalla Commissione per verificare lo status di deficitarietà del nostro Paese.

Si è ritenuto inoltre che la perdita di garanzia comunitaria legata alla soppressione della regionalizzazione avrebbe dovuto poter essere compensata con un intervento a carico del FEOGA e non dello Stato italiano.

Si è dunque ricercata la disponibilità, da parte della Commissione, ad esaminare, successivamente alle decisioni del Consiglio, la possibilità di soluzioni adeguate idonee a compensare la perdita di reddito subita dai bieticoltori italiani. Il ritardo da parte della Commissione a concretizzare il suo impegno ha comportato la presentazione da parte italiana di un ricorso alla Corte di Giustizia.

Ciò premesso, per quanto concerne gli aiuti nazionali alla bieticoltura — che la normativa comunitaria consente fino alla campagna 2000/01, stabilendone i massimali — la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999) prevede uno stanziamento di 150 miliardi per il 1999, e di 125 miliardi rispettivamente per il 2000 e per il 2001.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, le regioni con proprie leggi disciplinano l'attività di agriturismo;

le leggi regionali sull'agriturismo stabiliscono, tra l'altro, parametri relativi perché le pratiche agrituristiche siano complementari rispetto a quelle agricole, senza per questo impedire che l'agriturismo venga ostacolato;

si è verificato un caso nella regione Umbria, in cui una azienda agricola, l'azienda Montali di Tavernelle, si è vista revocare l'autorizzazione a preparare e servire pasti perché non pratica attività di allevamento zootecnico;

l'azienda Montali per principio si rivolge ad un indirizzo « vegetariano » ed ha tutti i requisiti per poter praticare attività di agriturismo; essa però viene penalizzata dalle disposizioni della legge della regione Umbria che sembra prevedano norme assolute tali addirittura da impedire il totale espletamento dell'attività agriturbistica —:

se, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, per poter esercitare l'attività di preparazione e somministrazione dei pasti in agriturismo, le aziende agricole interessate debbano necessariamente praticare anche l'attività di allevamento zootecnico, escludendo così quelle che si rivolgono a pratiche con diete vegetariane. (4-19442)

RISPOSTA. — Si chiede di conoscere se, ai sensi della legge n. 730/85, per poter esercitare l'attività di preparazione e somministrazione dei pasti in agriturismo, le aziende agricole debbano necessariamente praticare anche l'attività di allevamento zootecnico.

Al riguardo si rileva che l'articolo 2 della legge n. 730/85 specifica che per attività agrituristiche si intendono « esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli... attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali ».

Tale disposizione è stata generalmente intesa nel senso che le predette attività non debbano necessariamente concorrere, essendo sufficiente che sia praticata una sola

di esse perché si possa esercitare l'attività di preparazione e somministrazione dei pasti in agriturismo, rimanendo il nesso di complementarietà tra conduzione dell'azienda agricola e attività agrituristica.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ANTONIO PEPE e CARUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

il Ministero per le politiche agricole ha manifestato la propria volontà di riclassificare le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997, di riforma della previdenza agricola;

tale nuova riclassificazione dovrebbe entrare in vigore dal prossimo gennaio 1999;

la riclassificazione prevederebbe la riduzione delle zone che godono delle agevolazioni contributive ai fini previdenziali ed assistenziali;

la Puglia, secondo le indiscrezioni riportate sulla ipotesi ministeriale, sarebbe una delle regioni maggiormente penalizzate con una forte riduzione dei comuni definiti «svantaggiati» che passerebbero da 145 a 82;

le conseguenze per le aziende agricole sarebbero veramente gravi: il provvedimento infatti aumenterebbe i costi di circa il 40 per cento, con un aggravio per le aziende stimabile intorno ai 50 miliardi per oneri previdenziali e di circa 156 miliardi per i costi totali —:

quali provvedimenti urgenti si intendano assumere per far fronte alla grave situazione sopra esposta e se, al fine di non penalizzare eccessivamente il settore agricolo, non ritengano opportuno di dover far slittare la data di entrata in vigore della nuova riclassificazione in attesa di compiere degli studi più dettagliati in merito.

(4-20315)

RISPOSTA. — *Il decreto legislativo n. 146/97, scaturito dalla normativa di riforma delle pensioni, prevede una nuova classificazione delle aree svantaggiate, alle quali applicare le previste agevolazioni per la riduzione dei contributi agricoli unificati.*

Si ricorda in proposito che la delimitazione attualmente esistente, che fa riferimento all'articolo 15 della legge n. 984/77, interessa 22,3 milioni di ettari e 5.826 comuni.

Considerato che la richiamata delimitazione era stata ottenuta attraverso la sovrapposizione di precedenti delimitazioni derivanti dalla legge n. 1102/71, dalla direttiva CE n. 268/75 e dalla legge n. 454/62, essa nel corso degli anni non è stata più ritenuta aderente alle diverse realtà territoriali regionali; ne è stata pertanto richiesta più volte la modifica, prevedendo l'utilizzazione di nuovi parametri e criteri.

Alla luce di quanto sopra, il richiamato decreto legislativo n. 146/97 ha dettato le norme per pervenire ad una nuova delimitazione per le aree svantaggiate, ed in attuazione dello stesso questa Amministrazione, con la collaborazione delle Regioni ed il supporto di esperti esterni, ha provveduto a predisporre una nuova delimitazione.

Quest'ultima, alla luce di quanto specificamente stabilito dal decreto legislativo n. 146/97, utilizzando una serie di parametri fisici (percentuale dei terreni con meno del 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni con oltre il 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni posti oltre i 600 metri sul livello del mare) ed economici (redditi lordi standard per unità di lavoro agricolo, redditi lordi standard per ettari di S.A.U., tasso di disoccupazione, tasso di attività agricola), è pervenuta in una prima fase alla classificazione di 18,3 milioni di ettari circa, ricadenti su 5.269 comuni.

Nella considerazione che dalla prima classificazione è risultata una riduzione media pari a circa il 18 per cento e che tale riduzione non è equamente distribuita tra le diverse Regioni, incidendo in alcuni casi per più del doppio rispetto alla richiamata percentuale, e considerato altresì che è apparso necessario lasciare alle Regioni anche una certa autonomia per poter far fronte a si-

tuazioni territoriali particolari, le cui peculiarità non è possibile cogliere attraverso parametri che devono incidere su tutta la superficie nazionale, si è proposto di limitare la riduzione a circa l'11 per cento, riattribuendo alle Regioni circa 1,5 milione di ettari. Tale riattribuzione è stata fatta in maniera più che proporzionale in rapporto a quanta superficie le stesse Regioni avrebbero perso con l'adozione dei parametri tecnico-economici puri e semplici, facendo così salire la superficie della nuova delimitazione a 19,868 milioni di ettari.

I risultati di questo lavoro sono stati vagliati con i coordinatori regionali nel corso di tre riunioni, esaminando anche diverse proposte di modifica, che però non hanno consentito di pervenire a risultati migliori e più equi rispetto a quelli ottenuti con i parametri previsti dalla proposta.

La nuova delimitazione è stata successivamente esaminata in una riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate (Ministeri del Tesoro e del Lavoro), e neanche in quella sede sono emerse nuove proposte atte a migliorare la delimitazione in questione.

Nel rispetto di quanto prevede il decreto legislativo n. 146/97, la proposta di delimitazione è stata altresì sottoposta al vaglio delle Organizzazioni professionali, che ne hanno riconosciuto la validità tecnica ma, considerati i problemi che essa avrebbe creato a livello territoriale e tenuto conto delle modifiche che si vanno prospettando nel campo fiscale e contributivo, hanno richiesto unanimemente di spostare i termini per l'applicazione del decreto legislativo al 1° gennaio dell'anno 2000.

Tale richiesta, proveniente da più parti, è stata accolta dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, collegata alla legge finanziaria 1999).

Tuttavia, non si può non rilevare come la nuova delimitazione proposta abbia causato numerose richieste intese ad ottenere la revisione dei parametri fisici ed economici, introducendo questo o quel criterio di va-

lutazione, in modo tale che l'uno o l'altro comune possa esservi incluso.

Le proteste per la mancata inclusione, totale o parziale, di qualche comune, provengono praticamente da tutto il territorio nazionale. Pur nella convinzione quindi che il nuovo termine del 1° gennaio 2000 possa consentire una migliore messa a punto del lavoro fin qui svolto, non sembra realistico prevedere che una nuova delimitazione possa porre rimedio a tutte le situazioni segnalate.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

PISTELLI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ai commi 2 e 3 indica con chiarezza l'obbligo di regolarizzare gli accessi o le diramazioni già esistenti in conformità alle nuove prescrizioni e di individuare i passi carrabili con apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario;

l'articolo 46 del regolamento di attuazione dei sopra citati provvedimenti legislativi prevede numerose condizioni che devono essere rispettate per la costruzione dei passi carrabili;

nell'applicazione della nuova normativa, i comuni stanno incontrando difficoltà che riguardano la regolarizzazione del passo carrabile nel caso in cui esso sia sprovvisto di autorizzazione oppure sia avvenuto un cambio di titolarità nella concessione già esistente o anche nel caso che una strada sia stata declassificata (ad esempio da provinciale a comunale) e debba così essere richiesta una nuova concessione;

l'interpretazione rigorosa delle norme impone quindi una serie di atti ed accertamenti che contrastano con le realtà comunali, creando di fatto situazioni paradossali nelle quali gli adempimenti previsti

dall'articolo 46 sono materialmente impossibili da rispettare;

alla luce delle precedenti considerazioni, si rende necessaria una norma aggiuntiva che salvaguardi almeno le situazioni preesistenti —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché si possa ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà di applicazione sopra richiamate. (4-10750)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata si risponde sulla base degli elementi acquisiti presso l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.

La realizzazione degli accessi, che costituiscono i punti di passaggio dagli spazi ad uso privato a quelli ad uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione, da parte dell'ente proprietario della strada, sin dal Codice della strada approvato con il R.D. 1740 del 1933.

Tale autorizzazione si rende necessaria al fine di verificare che l'immissione di veicoli privati sulla strada ad uso pubblico avvenga in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Peraltro, il predetto Ispettorato ha posto in luce che le condizioni di cui sopra non appaiono particolarmente onerose ove si consideri che, con le modifiche apportate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16.9.96, n. 610 sono state introdotte deroghe proprio per tener conto delle situazioni già esistenti.

In particolare è stata ammessa la possibilità di dotare gli accessi di sistemi automatici di apertura, in luogo dell'arretramento degli stessi ed è stata prevista, per i comuni, la facoltà di autorizzare distanze inferiori ai 12 m. dalle intersezioni per i passi carrabili già esistenti e, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile, di procedere all'adeguamento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

PITTELLA e MOLINARI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'Ente Poste italiane ha da qualche anno intrapreso un processo di innovazione e ristrutturazione aziendale, perseguendo tra l'altro un obiettivo di forte valenza strategica qual è il decentramento territoriale;

tale obiettivo è stato affidato ad una nuova struttura, l'agenzia di coordinamento, per attivare la quale sono state impiegate cospicue risorse umane ed economiche;

i risultati provenienti dalle prime sperimentazioni, cui è seguita l'apertura di numerose altre agenzie, sono stati positivi, l'impegno dei dipendenti coinvolti in questo importante progetto è stato forte e totale;

ultimamente l'indirizzo dell'azienda sembra essere mutato rispetto all'assetto territoriale che si stava cercando di sviluppare, e si progetta una nuova politica aziendale, pur mantenendo ancora in piedi l'altro programma, con evidenti sprechi di spese e cattiva gestione di entrambi;

sembra possano risultare colpiti da tali scelte gli impiegati applicati nelle agenzie di Coordinamento, che potrebbero veder vanificare il frutto dei loro sforzi, i positivi riscontri già raccolti presso la clientela, in special modo nelle zone più periferiche per le quali l'agenzia rappresenta uno specifico riferimento sul territorio sia di immagine che di interventi sostanziali —:

quale fondamento vi sia in questi timori da parte dei dipendenti e quali prospettive siano previste per le agenzie di coordinamento. (4-20890)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito

a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standards qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di soluzioni che tenessero conto della riorganizzazione complessiva operata.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Al fine di provvedere a tale nuovo modello organizzativo ed al coordinamento delle filiali di una regione e di più regioni, è stata creata la funzione del direttore regionale.

Tale piano, ha sottolineato la ripetuta società, non prevede alcuna riduzione di organico, ma prefigura un appropriato uso dello strumento della mobilità per arrivare all'applicazione di un più elevato numero di unità alle attività di recapito e alla rete delle agenzie diminuendo correlativamente, il numero degli addetti ad attività e funzioni di rilevanza strumentale e interna, senza incidere sul numero complessivo dei dipendenti.

A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono in atto i trasferimenti ad altre unità organizzative delle unità prima applicate presso le sedi e le agenzie di coordinamento, operazioni che dovrebbero concludersi entro il mese di gennaio 1999.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro delle Finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria), stabilisce al primo comma che, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale;

in Sicilia, di conseguenza, gli uffici dell'amministrazione statale esercitano funzioni regionali, fanno parte dell'organizzazione amministrativa della regione e operano quali organi dell'amministrazione regionale dalla quale funzionalmente dipendono per costante orientamento del Consiglio di Stato (sezione speciale, 1° febbraio 1968) e della Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 1996);

nella legge finanziaria per il 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, al comma 2 dell'articolo 34 vengono dettate precise disposizioni rivolte a regolare in maniera definitiva la materia, nuovamente disciplinato con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 articolo 2, comma 56;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di dare soluzione all'annoso problema, dando immediata attuazione a quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 56 della legge n. 549 del 1995. (4-02921)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata si rappresenta quanto segue: la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto siciliano, sin dalla prima legge — collegato alla finanziaria (L. 537/93), si è occupata delle difficoltà inerenti il trasferimento delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione, incontrando una serie di problemi in merito alla compatibilità tra le attuali risorse de-*

terminate dalla vigente normativa finanziaria (L. 1074/65) e oneri delle funzioni da trasferire.

È stato pertanto necessario un preliminare accertamento in ordine ad una situazione pregressa di debiti e crediti tra Stato e Regione, alcuni risalenti al dopoguerra, per il cui esame è stato incaricato il Prof. Brancasi dell'Università di Firenze che, con un apposito gruppo di lavoro misto Stato-Regione Sicilia ha accertato la consistenza di tali debiti e crediti pregressi ed ha verificato altresì lo stato della finanza regionale, caratterizzata da apporti statali per funzioni non ancora trasferite.

La commissione Brancasi ha concluso i propri lavori nell'aprile 1998, offrendo la possibilità alla competente Commissione paritetica, di avere un quadro della finanza regionale più chiaro al fine di determinare le norme riguardanti le materie non ancora trasferite e i relativi oneri.

Attualmente, i lavori della Commissione paritetica prevedono l'esame delle norme recanti i menzionati trasferimenti di funzione, anche con riguardo a quelli relativi all'adeguamento della vigente normativa di attuazione ai decreti legislativi ex legge 59/97.

In seguito a ciò potrà essere definita la vicenda degli avvalimenti degli uffici statali oggetto di contenzioso nel rapporto finanziario Stato-regione.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si è inteso dare attuazione alle direttive 91/156/CE, sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE, sugli imballaggi;

il decreto legislativo in oggetto non contiene disposizioni atte ad esaurire l'intero complesso di normative comunitarie che devono essere attuate e fa pertanto rinvio ad una serie di decreti ministeriali che avranno concretamente il compito di realizzare l'effettivo recepimento della

normativa, o almeno parte di essa. In altri termini, senza i decreti attuativi il decreto legislativo non è operante e le direttive non possono essere considerate interamente recepite;

il decreto legislativo, inoltre, non si limita al mero recepimento delle direttive sopra indicate, ma introduce disposizioni che sono assolutamente debordanti rispetto ai contenuti della legge di delegazione assumendo, per più di un aspetto, le caratteristiche di una legge-quadro più che di un decreto delegato, senza che sussista in tal senso alcuna specifica delega;

le innovazioni che si intendono introdurre, non sembrano giustificabili nel quadro dell'attuazione di direttive comunitarie ed espongono, perciò, la decretazione delegata a censure di incostituzionalità per aver ecceduto i confini ad essa assegnati dai principi di delega;

sotto altro profilo, il decreto delegato, risente del fenomeno della « amministratorizzazione » del diritto, in quanto risulta sistematico il ricorso all'attribuzione alla pubblica amministrazione di poteri normativi di attuazione della fonte primaria;

secondo quanto rilevato da cospicua ed autorevole dottrina, tale metodo risulta in contrasto con gli scopi perseguiti dal decreto legislativo ed in particolare con la dichiarata finalità di razionalizzazione e di semplificazione della materia;

l'amministrazione del diritto positivo, quale tecnica legislativa caratterizzata dalla frequente assegnazione di poteri normativi alla pubblica amministrazione, che rimette ad atti amministrativi la puntuale esecuzione delle disposizioni primarie, è, infatti, valutata negativamente proprio per l'instabilità e l'incertezza della normazione che ne conseguono;

il decreto legislativo in oggetto risulta, ad un attento esame, un manifesto di intenti, un annuncio di decretazione futura — sono previsti circa 71 decreti — di attuazione — per la quale non è data alcuna garanzia effettiva di organicità e della quale non si conoscono i tempi di effettiva

realizzazione. Si cita, fra i tanti, il caso dell'articolo 5, comma 6, in riferimento agli articoli 18, 19, 20 e 21, per i quali l'emanazione degli atti di indirizzo statali devono precedere i piani regionali, provinciali e comunali, con ciò determinando un inestricabile groviglio di normative di carattere incrociato e con interdipendenze di pressoché impossibile coordinamento in tempi ragionevoli. Se si considera che il decreto in esame viene emanato sulla base di una legge delega, che molti dei principi della legge delega sono stati ignorati o stravolti e che l'effettiva legislazione viene, a sua volta delegata ai successivi decreti, è fondato il dubbio di una violazione costituzionale e plausibile il timore di un ennesimo caos normativo, estremamente gradito alle ecomafie, anche perché mancano adeguate ed organiche norme di diritto transitorio per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime;

il rinvio a futura normativa di carattere amministrativo, peraltro, non solo elude le prescrizioni della legge di delega, ma viene a violare anche i tempi imposti dalla legge stessa per l'esercizio dei poteri delegati, in quanto i predetti atti amministrati o sono richiamati senza apposizione di termini, ovvero sono espressamente sottoposti a termini che sono assolutamente posteriori alla scadenza della delega e, dunque, si pongono in contrasto con un ulteriore, fondamentale principio costituzionale sulla legislazione delegata. Ed infatti, quando il decreto legislativo rimette a futura emanazione di decreti amministrativi la materia comunitaria da attuare, o almeno parte di essa, finisce per rinviare il dovuto recepimento ad epoca successiva alla scadenza della legge di delega, incorrendo pertanto nel segnalato vizio di illegittimità incostituzionale;

l'attuazione delle direttive comunitarie viene esattamente ripartita dalla legge di delega in più settori, per ciascuno dei quali è stabilito se il recepimento debba avvenire con decreto legislativo, o con regolamento, o con altro atto amministrativo; tale criterio è precettivo in senso tassativo e, pertanto, non appare, consentita alcuna

alterazione (come invece nella specie) di tale sistema di recepimento. La circostanza ha un risvolto pratico di estrema importanza, in quanto la normativa che verrà in essere mediante emanazione di atti amministrativi invece che legislativi, rende impugnabili sia gli atti attuativi della disciplina, che le stesse disposizioni regolamentari, per il che nessun carattere di stabilità si potrà assicurare al sistema, esposto, come è, a sospensive totali o parziali o ad annullamenti presso tutte le sedi contenziose articolate su tutti i Tar d'Italia e sul Consiglio di Stato, con ripercussioni di possibili annullamenti su altre parti della normativa, attesa la stretta interconnessione fra i vari settori dell'apparato. Da ciò deriverà, inoltre, un intollerabile apporto di contenzioso amministrativo, che è facilmente intuibile, se si pensa all'alto numero di decreti ministeriali attuativi, che, si ripete, ammontano ad oltre 71. Ove, di contro, l'intera materia connessa al compito delegato, avesse trovato attuazione nel contesto formale del decreto delegato, si sarebbe ottenuto un diverso tasso di resistenza del contenuto normativo, in quanto esso sarebbe stato sottoposto unicamente al sindacato della Corte costituzionale, in quanto atto avente forza di legge, e non anche a quello della giustizia amministrativa;

il decreto delegato viola altre prescrizioni della legge delega in materia di recepimento di direttive. Prescrivono, infatti, sia le leggi fondamentali legge 9 marzo 1989, n. 86, articoli 4 e 3; legge 16 aprile 1987, n. 183, n. 16 lettera a) che «i ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono». Prescrizione questa ribadita anche nella legge 6 febbraio 1986, n. 152, sulla quale si basa il decreto legislativo di cui si parla (con riferimento all'articolo 3, lettera a), che stabilisce che il recepimento delle direttive debba avvenire avvalendosi degli organismi di cui si dispone al tempo del recepimento. Si deve al riguardo rilevare l'ulteriore violazione della legge delegante per il fatto che il decreto introduce mo-

dificazioni strutturali e funzionali, ad esempio, all'albo delle imprese esercenti attività di smaltimento dei rifiuti, istituito con il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal regolamento 21 giugno 1991, n. 324, e già numerose volte modificato a seguito di svariati decreti-legge emanati nel passato. Con l'estemporanea innovazione che il decreto delegato attualmente introduce a proposito di tale organo, viene istituito, al posto di un'autorità indipendente come era per il passato, una struttura di stretta dipendenza del ministero dell'ambiente con nuovi profili, caratteri, compiti e nuovi componenti, così realizzando un declassamento dell'organismo a livello di struttura di mera espressione del Ministro dell'ambiente, con innovazione estranea alla legge delegante;

il ministero dell'ambiente può innovare le proprie strutture ma non può operare tali innovazioni, nel contesto del recepimento di direttive comunitarie e nell'ambito di un decreto delegato che non trova alcuna attribuzione di potere nella legge delegante e che anzi urta contro una prescrizione di carattere assolutamente cogente, quale quella sopra riferita e che impedisce l'alterazione delle strutture esistenti. Né può giovare in tal senso il principio comune alle direttive comunitarie che attribuisce agli Stati il potere di introdurre ogni modificazione del diritto interno, necessaria al recepimento delle direttive, in quanto, almeno per quanto riguarda il caso dell'albo smaltitori, esso non viene istituito *ex novo*, ma unicamente modificato —:

quali argomentazioni giuridiche sul piano costituzionale sorreggano il decreto legislativo in oggetto e come si possa assicurare un adeguato margine di salvaguardia dalle censure di incostituzionalità che vengono, fin da ora, variamente prospettate e che minano l'intero provvedimento normativo, anche inficiando gli atti amministrativi che ne derivano;

se non sia da ritenersi più opportuno, al fine di assicurare alla nuova normativa sui rifiuti il necessario margine di stabilità

ed incontestabilità, evitando, inoltre, la proliferazione di contenziosi amministrativi, di rinviare alla prossima delega comunitaria del 1997 l'intera materia, sollecitando l'amministrazione dell'ambiente ad emanare, nei tempi che ha fissato attualmente, i provvedimenti di sua competenza e che potranno essere così riversati nella sede legislativa appropriata, con reintegrazione dei precetti costituzionali e con maggiore logica di sistema. In tale occasione potrà essere prevista la redazione di un vero testo unico di settore, il che costituisce l'unico strumento atto ad evitare gli inconvenienti descritti. (4-12648)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si riferisce che il cospicuo rinvio che il legislatore delegato fa a successivi decreti attuativi costituisce l'aspetto più contestato della riforma. Si tratta, peraltro, di critiche che trascurano i principi fondamentali in materia di fonti del diritto nonché le peculiari caratteristiche della legislazione ambientale in genere e di quella sui rifiuti in particolare. Infatti, quando si denuncia il frequente rimando effettuato dal Dlvo 22/97 a specifici decreti attuativi non si tiene in alcun conto che il carattere interdisciplinare e ad elevato contenuto tecnico della normativa di settore impone necessariamente un intervento di completamento della legge da parte dell'autorità amministrativa competente. Al tempo stesso, si deve sottolineare come la legge per sua natura è inidonea a stabilire specifiche regole tecniche di dettaglio. In particolare, effettuare con legge scelte tecniche di dettaglio impedirebbe di garantire la necessaria flessibilità e la capacità di adeguamento della disciplina di settore al progresso tecnologico, che per sua natura è soggetto a rapida evoluzione.

Sul punto specifico tengo inoltre a sottolineare che per una rapida elaborazione ed adozione delle norme regolamentari e tecniche di attuazione del Dlvo 22/97 ho tempestivamente costituito appositi gruppi di lavoro composti da tecnici di istituti scientifici ed universitari nonché da esperti delle amministrazioni centrali, delle regioni e di altri enti locali. Inoltre i miei Uffici,

supportati dalla competente Direzione Generale, hanno svolto un continuo ed intenso lavoro.

La corretta attuazione della normativa Comunitaria imponeva e consentiva un riassetto globale dell'intera disciplina del settore, anche più ampia di quella realizzata.

In proposito occorre ricordare che il principio fondamentale della delega conferita al Governo consisteva, prima di tutto, nel dare corretta e puntuale attuazione ai contenuti ed ai principi della direttiva quadro 91/156 e delle altre direttive che recavano norme integrative (91/156, 94/162).

Tale direttiva si riferisce inequivocabilmente alla gestione di tutti i rifiuti e, quindi, giustifica il contenuto normativo del decreto lgv. 22/97.

Più precisamente, il fatto che la direttiva 91/156 CEE riguarda la gestione di tutti i rifiuti, risulta dalle seguenti considerazioni: il legislatore comunitario rimette ad apposite direttive l'adozione di norme integrative per alcune particolari categorie di rifiuti e, al tempo stesso, esclude dal campo di applicazione solo alcune specifiche ed individuate categorie di rifiuti, disciplinate da altre norme comunitarie.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

RALLO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) stabilisce al primo comma che, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale;

in Sicilia, di conseguenza, gli uffici dell'amministrazione statale che esercitano funzioni regionali fanno parte dell'organizzazione amministrativa della regione ed

operano quali organi dell'amministrazione regionale, dalla quale funzionalmente dipendono per costante orientamento del Consiglio di Stato (sezione speciale 1 febbraio 1968) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 12 del 1966);

nella legge finanziaria per il 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, al punto 2 dell'articolo 34 vengono dettate precise disposizioni rivolte a regolare in maniera definitiva la materia, nuovamente disciplinata con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, articolo 2, punto 56 —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di dare soluzione all'annoso problema, dando immediata attuazione a quanto previsto dal citato punto 2 dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994, e dall'articolo 2, punto 56, della legge n. 549 del 1995. (4-03533)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata si rappresenta quanto segue: la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto siciliano, sin dalla prima legge - collegato alla finanziaria (L. 537/93), si è occupata delle difficoltà inerenti il trasferimento delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione, incontrando una serie di problemi in merito alla compatibilità tra le attuali risorse determinate dalla vigente normativa finanziaria (L. 1074/65) e oneri delle funzioni da trasferire.*

È stato pertanto necessario un preliminare accertamento in ordine ad una situazione pregressa di debiti e crediti tra Stato e Regione, alcuni risalenti al dopoguerra, per il cui esame è stato incaricato il Prof. Brancasi dell'Università di Firenze che, con un apposito gruppo di lavoro misto Stato-Regione Sicilia ha accertato la consistenza di tali debiti e crediti pregressi ed ha verificato altresì lo stato della finanza regionale, caratterizzata da apporti statali per funzioni non ancora trasferite.

La commissione Brancasi ha concluso i propri lavori nell'aprile 1998, offrendo la possibilità alla competente Commissione paritetica, di avere un quadro della finanza

regionale più chiaro al fine di determinare le norme riguardanti le materie non ancora trasferite e i relativi oneri.

Attualmente, i lavori della Commissione paritetica prevedono l'esame delle norme recanti i menzionati trasferimenti di funzione, anche con riguardo a quelli relativi all'adeguamento della vigente normativa di attuazione ai decreti legislativi ex legge 59/97.

In seguito a ciò potrà essere definita la vicenda degli avvalimenti degli uffici statali oggetto di contenzioso nel rapporto finanziario Stato-regione.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

REPETTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 27, comma 3, della nostra Costituzione sancisce il principio in base al quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato;

le teorie in materia di concezione della pena hanno subito e subiscono una continua evoluzione, ma si può affermare che il principio della pena come retributiva del reato commesso è ormai superato lasciando il posto a quello per il quale la pena, in special modo se detentiva, deve costituire un mezzo mediante il quale avviare un processo di recupero del condannato finalizzato al reinserimento nella società civile;

la stessa legge « Gozzini », con l'introduzione delle misure alternative alla detenzione, basate sul principio che, spesso, l'ambiente carcerario non fa che rafforzare la personalità criminale del condannato, ha avvalorato le teorie dei criminologi che ritengono siano necessari dei programmi di recupero attuabili all'interno della struttura carceraria, nonché una struttura che ne consenta l'attuazione predisponendo delle équipes composte da psicologi, sociologi, medici e criminologi che possano esercitare l'attività di osservazione e trattamento dei detenuti, dei locali appositi

che consentano al detenuto di lavorare specializzandosi in attività di vario tipo, eccetera;

purtroppo esistono ancora diverse carceri dove i suddetti programmi non sono attuabili, tra l'altro, per carenze organizzative e strutturali, mancanza di stabilità degli organi direttivi;

la Casa circondariale di Chiavari (Genova) rappresenta uno di questi casi di inattuabilità dei programmi. Lo spazio messo a disposizione, per esempio, per l'area psicopedagogico-trattamentale dal febbraio del 1985 è ricavato da una cella munita di una sedia ed una scrivania per due educatori. Soltanto per un breve periodo l'allora direttore, dottor Zarro, rimasto in carica per tre mesi, fece trasferire l'area educativa in un ufficio decoroso garantendo, oltre alla cura dell'immagine, la funzionalità del servizio;

nell'area educativa dovrebbe trovare collocazione anche la figura dello psicologo, cosa che non si è mai verificata;

specialisti alla quale si è fatto riferimento nelle precedenti premesse, nel carcere di Chiavari non ha mai potuto operare;

l'instabilità della dirigenza non garantisce la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione del carcere, ma al contrario pare favorire il manifestarsi di potere clientelare, di favoritismi specie nei confronti di appartenenti ad una medesima sigla sindacale, di soprusi nei confronti di altri dipendenti;

alcuni volontari sono stati allontanati dalla direzione e poi riammessi, dopo aver subito comportamenti ingiustamente offensivi e nonostante siano stati autorizzati dal Ministero di grazia e giustizia;

l'attuale direttore risulterebbe essere poco presente, cosicché le istanze dei responsabili di area vengono puntualmente disattese rendendo impossibile l'adempimento dei normali servizi, anche di carattere sanitario;

le prestazioni odontoiatriche ai detenuti sono state interrotte, a tempo non determinato, per il mancato funzionamento delle attrezzature preposte;

l'approvvigionamento dei farmaci *antivir* è insufficiente a coprire le necessità interne;

le condizioni ambientali e psicologiche degli operatori sono peggiorate a tal punto che molti di essi sono in malattia per esaurimento nervoso, soprattutto a causa del rapporto conflittuale con la dirigenza ed il sindacato; tutto questo si ripercuote inevitabilmente sui detenuti rendendo ancor più vana ogni possibilità di recupero —

se non ritenga il Ministro interrogato di dover avviare le procedure necessarie ad acquisire le dovute informazioni sul carcere di Chiavari al fine di verificare la veridicità dei fatti sopra esposti;

quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare una situazione di equilibrio e funzionalità nel carcere stesso, e, qualora ne sussistessero gli elementi, nei confronti delle eventuali responsabilità od omissioni che dovessero emergere.

(4-14623)

RISPOSTA. — *Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, richiesto di fornire elementi in ordine alla situazione della Casa circondariale di Chiavari, oggetto dell'interrogazione, ha comunicato che presso quell'istituto è attualmente in servizio il seguente personale:*

Collaboratore Amministrativo Contabile n. 2;

Educatore Coordinatore n. 2;

Assistente Amministrativo n. 3;

Coadiutore n. 1;

Polizia penitenziaria n. 54.

Con provvedimento del 10.11.1997 è stato inoltre assegnato alla Casa circondariale un Direttore titolare che ha assunto servizio il 18.11.1997 e un nuovo Comandante.

Sulla base dei dati forniti il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sostiene che il personale operante a Chiavari è più che sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione soprattutto ove si tenga conto che l'istituto ospita, in media, ottantacinque detenuti.

Non risulta all'Amministrazione che nel predetto istituto sussistano condizioni ambientali e psicologiche tali da indurre gli operatori ad assentarsi dal servizio per malattia a causa del rapporto conflittuale tra la dirigenza e il sindacato.

Per quanto concerne l'osservazione ed il trattamento dei detenuti il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria comunica che è funzionante una équipe che si riunisce con cadenza mensile per verificare gli sviluppi del trattamento praticato ed i suoi risultati. Viene assicurata l'osservazione scientifica della personalità del detenuto, finalizzata ad accertare i bisogni e le necessità dei singoli detenuti connessi alle eventuali carenze psico-fisiche, oggettive, educative e sociali; per ogni condannato viene redatto il programma individualizzato di trattamento e l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento dello stesso, le eventuali nuove esigenze che ne richiedano una variazione.

Il Gruppo di Osservazione è composto dal Comandante, dall'educatore, dall'esperto ex articolo 80 Ord. Pen., dal medico incaricato, dall'assistente sociale del C.S.S.A. di Genova, dal rappresentante del S.E.R.T. locale, dello psicologo e da due rappresentanti del Corpo di Polizia penitenziaria.

Nell'istituto sono inoltre presenti numerosi assistenti volontari, che sono coordinati alle attività della équipe di osservazione al fine di evitare dispersioni di iniziative e di conseguire la massima sinergia nella predisposizione dei trattamenti rieducativi.

Per quanto riguarda il problema del servizio odontoiatrico, ed in particolare la carenza di attrezzature risulta che la Direzione abbia già espletato la gara per la sostituzione del « riunito odontoiatrico » non funzionante.

Non risultano sussistere insufficienze nell'approvvigionamento di farmaci antivirali.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria aggiunge che il buon funzionamento presso la Casa Circondariale di Chiavari dell'équipe di osservazione e trattamento per i detenuti ha portato a valutare l'ipotesi di creare presso l'istituto penitenziario un centro di osservazione al servizio degli altri istituti di prevenzione e pena della Regione Liguria; l'ufficio educatori è stato trasferito in un nuovo ambiente ristrutturato ed adeguato per dimensioni e decoro, come riconosciuto dagli stessi operatori addetti; è in servizio l'esperto convenzionato, ex articolo 80 Ord. Pen., ed altresì la Direzione della Casa Circondariale di Chiavari sta procedendo per il convenzionamento con altro psicologo.

L'attuale Direttore dell'istituto penitenziario di Chiavari (in servizio, con carattere di continuità dal 18.11.1997) ha fatto presente che prima della sua assegnazione all'istituto vi è stato un avvicinarsi di vari direttori durante il periodo di malattia del vecchio direttore titolare, e fino alla morte di questi; durante detto periodo si sono create polemiche fra opposte organizzazioni sindacali nell'ambito del personale di polizia penitenziaria.

Tale situazione risulta attualmente cessata e la dialettica sindacale ha potuto riaffermare il suo ruolo di strumento di tutela dei lavoratori e di forma di collaborazione costruttiva con la direzione penitenziaria stessa.

Non sono stati registrati allo stato problemi con i volontari, che partecipano in maniera proficua alle varie attività trattamentali poste in essere in favore della locale popolazione detenuta.

Attualmente, pertanto, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria afferma che nell'istituto penitenziario in questione è garantito ai soggetti in stato di detenzione un trattamento penitenziario conforme al principio di umanità e al rispetto della dignità della persona.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.*

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante è venuto a conoscenza tramite articolo a firma Gad Lerner apparso su La Stampa del 18 ottobre 1997 dal titolo « Poste, il lavoro come eredità » « Piemonte: la maggioranza dei nuovi assunti è fatta di figli di dipendenti » di cui si riportano alcuni passi:

« ...Marcenaro (segretario Cgil del Piemonte), vuol dire che su 944 assunzioni alle Poste di Piemonte Val d'Aosta, di cui 552 definitive e 392 a tempo indeterminato, la grande maggioranza sarebbero figli dei dipendenti? un momento, potrebbe trattarsi di un clamoroso caso di omonimia generalizzata ma ne dubito. Una mano amica mi ha segnato i cognomi che corrispondono a dirigenti e dipendenti già in servizio alle Poste, di cognomi diversi ce ne sarà al massimo un'ottantina.

Scommetto che ci saranno anche i figli dei sindacalisti. Mi scusi ma se quella è la consuetudine perché solo loro non dovrebbero starci?

Un momento, non staremmo forse scoprendo l'acqua calda? Sistemare il figlio è la prima ambizione di chiunque tenga famiglia. Obietta il segretario della Cgil: mica dico che è immorale sforzarsi di trovare un lavoro al figlio. Ogni tanto vengono firmati addirittura degli accordi sindacali che lo prevedono esplicitamente —:

se intenda verificare se risulti vero quanto denunciato dal segretario della Cgil del Piemonte Pietro Marcenaro relativamente al fatto che le assunzioni eseguite dalle Poste del Piemonte e Val d'Aosta riguardino quasi esclusivamente figli di dirigenti dipendenti e sindacalisti;

se risulti vero che esistono accordi sindacali che prevedono esplicitamente privilegi per figli di dirigenti dipendenti e sindacalisti. (4-13799)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il tipo di assunzioni cui si fa riferimento nell'atto parlamentare in esame è da riferire ad un progetto di assunzioni con contratto di formazione lavoro, concordato con le organizzazioni sindacali ed approvato dal Ministero del lavoro*

in data 19 luglio 1995, in base al quale sono state chiamate in servizio circa 3.200 unità da destinare esclusivamente all'area operativa nelle sedi del centro-nord, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 27 novembre 1996, n. 608.

Ciò premesso, la società Poste Italiane — interessata al riguardo — ha significato che le assunzioni a tempo determinato sono state effettuate, uniformemente in tutte le sedi territoriali, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed, in particolare, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché tenendo conto della riserva del 12% dei posti disponibili in favore degli iscritti da più di tre anni al collocamento (articolo 25, punto 5), della legge n. 223 del 1991 e del 20% dei posti a favore dei figli e del coniuge superstiti del personale dipendente deceduto senza aver maturato il diritto a pensione.

A completamento di informazione la medesima società ha precisato che nella sede Piemonte le unità assunte ai sensi della legge n. 608 del 1996 sono state n. 537, di cui n. 88 sono risultate figlie di dipendenti, pari alla percentuale del 16,38%, mentre su n. 347 unità assunte con contratto a tempo determinato n. 58 sono risultate figlie di dipendenti, pari al 16,71% del totale.

*Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.*

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

sono state importate in Italia nell'ultimo anno, con provenienza da paesi extraeuropei ed in particolare dalla Turchia, circa 2,5 milioni di tonnellate di acciaio semilavorato;

tali importazioni sono aumentate rispetto all'anno precedente dell'80 per cento;

in Italia per produrre un chilo di acciaio occorrono 200 lire di rottame ferroso e 160 di costi di trasformazione;

l'acciaio importato dalla Turchia, comprensivo di costi di trasporto e ricarico d'azienda, costa 350 lire al chilo;

risulta evidente l'impossibilità per le acciaierie italiane di competere con i costi dell'acciaio importato dall'estero;

le acciaierie italiane occupano decine di migliaia di dipendenti, ai quali vanno aggiunti tutti i lavoratori dell'indotto —:

come intendano intervenire al fine di scongiurare la chiusura delle acciaierie nazionali e la conseguente perdita di numerosissimi posti di lavoro. (4-20361)

RISPOSTA. — *La situazione descritta nell'Interrogazione indicata riguarda un fenomeno perfettamente conosciuto. Da circa un biennio il Ministero dell'industria, presso la cui sede opera un osservatorio siderurgico, sta svolgendo un'attività di sensibilizzazione di altre Amministrazioni (Finanze, Commercio estero, Lavori pubblici e Sanità) per porre in essere una situazione di controllo del mercato che risponda a due esigenze fondamentali:*

verificare che i prodotti importati siano effettivamente destinati agli usi compatibili con i livelli di qualificazione dichiarati, tutto ciò in aderenza sia agli obiettivi di sicurezza, in un paese ad elevato contenuto sismico, sia per un corretto utilizzo ai fini della tutela della salute pubblica;

armonizzare il controllo con il completo esercizio del diritto alla libera pratica e alla tutela della concorrenza.

Poiché l'iniziativa presa è sul punto di concretizzarsi con una identità di vedute delle altre Amministrazioni interessate, appare probabile che a breve termine si possano mettere in essere strumenti che dovrebbero in parte mitigare il pernicioso fenomeno di aggressione del nostro mercato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.*

SAIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Pescasseroli (L'Aquila), sede del Parco nazionale d'Abruzzo, vi è un centro visite con un parco faunistico di grande richiamo turistico, che costituisce una importante fonte di reddito per le popolazioni locali;

tale centro, per l'alto numero di visitatori paganti, aveva un grosso introito annuo, che secondo alcuni sarebbe anche sufficiente per l'autofinanziamento;

il centro visite ed il parco faunistico sono stati chiusi dall'ente parco con la giustificazione che per il 1996 non sarebbero stati adeguati i finanziamenti statali e regionali e sembra che la decisione sia stata presa senza che sia stata preventivamente consultata la comunità del parco —:

per quali motivi l'ente parco nazionale d'Abruzzo sia stato costretto a chiudere il centro visite e il parco faunistico;

per quali motivi i finanziamenti dovuti dallo Stato e dagli altri enti non siano stati adeguati per il 1996;

se risponda al vero che le entrate del centro visite e del parco faunistico sarebbero state sufficienti per l'autofinanziamento;

se risponda al vero che la decisione di chiudere il centro sarebbe stata assunta senza la consultazione preventiva della comunità del parco e in tal caso, perché ciò sia avvenuto;

quali iniziative intenda assumere per la soluzione rapida della vicenda e per far sì che il centro visite e il parco faunistico siano messi nella condizione di riaprire al più presto. (4-05145)

RISPOSTA. — *Il Parco Faunistico di Pescasseroli, che fa parte del Centro di Visita del Parco Nazionale d'Abruzzo, è uno dei Centri gestiti direttamente dall'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, e rientra tra le attività promozionali (non obbligatorie) dell'Ente, e viene mantenuto attivo nei limiti delle effettive possibilità dell'Ente, e a*

condizione di non compromettere le prioritarie funzioni istituzionali del Parco.

Il Centro tende a garantirsi l'autofinanziamento almeno durante la stagione di massimo afflusso. La chiusura del Centro disposta nel periodo dall'ottobre-novembre 1996 al febbraio-marzo 1997 è stata dovuta ad un ritardo nell'erogazione dei fondi che ha impedito tanto il reclutamento del personale ausiliario quanto le spese di funzionamento.

In effetti per ciò che riguarda i ritardi nell'erogazione dei contributi ordinari relativi all'esercizio finanziario 1996, lamentati dall'interrogante, si rappresenta che l'iter procedurale delineato dall'articolo 1 commi 40-41 della legge 549/95 ha determinato lunghezze burocratiche che hanno impedito un più celere finanziamento agli Enti Parco. Tale disposto normativo prevede testualmente che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla richiamata legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministero, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

Relativamente al Parco Nazionale d'Abruzzo i fondi furono trasferiti per intero e cioè 5.500 milioni il 1.6.1996, quindi in ogni caso in periodo di gran lunga antecedente alla chiusura dei centri visita del Parco che iniziò nell'ottobre dello stesso anno. Relativamente all'esiguità del contributo va evidenziato che in quell'esercizio finanziario il bilancio di previsione del Mi-

nistero dell'Ambiente prevedeva nel rispettivo capitolo un importo complessivo di 46.932 milioni da ripartire fra tutti gli Enti Parco Nazionali oltre che all'ICRAM e per gli adempimenti connessi con la convenzione di Washington (CITES).

La sospensione dell'attività del Centro per circa quattro mesi invernali — stagione morta —, comunque, secondo quanto riferito dall'ente ha consentito un sicuro risparmio ed ha permesso il completamento di vari lavori interni ed incombenze urgenti, tra cui l'inventario.

Va tuttavia precisato che il Parco Nazionale d'Abruzzo — inteso come territorio — è sempre rimasto comunque aperto ed accessibile al pubblico dei visitatori, ed è stato assicurato lo svolgimento di tutte le prioritarie funzioni istituzionali previste dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SANTANDREA. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

all'inizio del 1997 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 22 del 1997 sullo smaltimento dei rifiuti;

la legge, nonostante il lodevole tentativo di unificare tutte le normative vigenti in materia, denota dei gravi limiti nella parte relativa all'impianto sanzionatorio (spesso si possono vedere applicate multe plurimilionarie per inadempimenti di natura burocratica);

la situazione di transitorietà di alcune delle disposizioni sancite dalla normativa (dovute principalmente alla mancata emanazione dei decreti attuativi della stessa) conferisce di fatto la possibilità agli enti più disparati di interpretare in modo personale, semplicistico — e molte volte difforme — normative di natura tecnica che dovrebbero essere oggetto di interpretazioni autentiche da parte di coloro che sono legittimati in forza del dettato legislativo —:

se siano a conoscenza di applicazioni difformi della norma da parte degli apparati burocratici di enti pubblici emiliani o romagnoli;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di unificare sul territorio l'applicazione del decreto legislativo in oggetto, al fine di garantire contestualmente sia la tutela dell'ambiente e della salute pubblica sia il diritto delle imprese di vedersi tutelate di fronte a interpretazioni difformi della norma. (4-14897)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica che il sistema sanzionatorio è stato modificato dal decreto legislativo 389/97 proprio per garantire una maggiore corrispondenza tra gravità della violazione ed entità della sanzione. In particolare, le violazioni formali per la comunicazione al catasto, la tenuta dei registri e dei formulari sono assoggettate ad una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000, che non mi sembra affatto sproporzionata.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SCALIA, CASINELLI, DE CESARIS, LEONI, LUCIDI, PISTONE, CENTO, VOLPINI, CEREMIGNA, SCIACCA e PAISSAN. — Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali, delle comunicazioni, della sanità e della difesa. — Per sapere — premesso che:

il comune di Roma è proprietario delle aree costituenti il Parco di Monte Mario, aree destinate a parco pubblico dal piano regolatore generale del 1931, confermate in detta destinazione dal piano regolatore generale del 1965 ed inoltre assoggettate a vincolo paesaggistico *ex lege* n. 1947 del 1939 con decreto ministeriale 18 dicembre 1953, vincolo riaffermato dalla regione *ex lege* n. 431 del 1985, da ultimo qualificata di preminente interesse regionale con legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, recentemente elevate a riserva naturale con legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;

il comune di Roma ha acquistato la proprietà delle suddette aree in forza di successivi decreti prefettizi di esproprio emanati negli anni 1965, 1966, 1967 in esecuzione del piano particolareggiato n. 149 di attuazione del piano regolatore generale del 1931 approvato con D.P. del 6 luglio 1960;

le suddette aree espropriate con decreto prefettizio n. 1442/1966 sono state per una parte occupate abusivamente dalle seguenti emittenti radio televisive: Radio Maria-Associazione Radio Maria; Radio Subasio-Radio Subasio s.r.l.; Telemondo-Antenna 40 s.r.l.; Telepace di Don Guido Tedeschini; Rete 4-Mediaset R.T.I.; Canale 5 Mediaset R.T.I.; Teletuscolo-Teletuscolo S.R.L.; Rete Sole-Nuove Tele Umbria S.P.A.; Super T.R.E.-Nuove Tele Umbria-Porta Portese TV-Porta Portese TV S.R.L.; Teletevere-Teletevere S.R.L.;

tali emittenti vi hanno realizzato, senza titolo, manufatti e impianti costituiti da antenne per la radiodiffusione sonora e televisiva;

le suddette occupazione abusive, oltreché incidere illegittimamente sul diritto di proprietà, sono altresì in contrasto con il regime pubblicistico cui le aree del Parco sono riconducibili (quale affermato per i beni demaniali dall'articolo 823 del codice civile e per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dall'articolo 826 del codice civile), sono in contrasto con l'esigenza di ripristinare l'integrità paesaggistica e naturalistica del Parco stesso;

i riferiti impianti, peraltro realizzati senza titolo su aree destinate a Parco pubblico occupate abusivamente, costituiscono altresì una situazione di pericolo per la cittadinanza, correlata ai rischi conseguenti all'inquinamento causato dai campi elettromagnetici originati dall'irradiazione di segnali radiotelevisivi, rischi particolarmente qualificati nella specie, per la concentrazione delle emittenti in prossimità del centro abitato, ed in specie della scuola elementare G. Leopardi: situazione che ha dato causa a numerosi esposti e denunce da parte dei soggetti interessati, nonché a

precisa segnalazione di pericolo effettuata dalla Azienda USL Roma E;

non pochi studi epidemiologici recenti, informati a rigore scientifico (considerazione dei fattori fuorvianti e valutazione affidabile del livello di esposizione), hanno dato risultati tanto significativi, quanto allarmanti;

da tali studi si evince che i rischi di aborto spontaneo fra donne esposte a campi magnetici di un'intensità superiore ad una determinata soglia risultano tre o quattro volte più elevati rispetto a quelle che sono esposte a campi di un'intensità inferiore alla detta soglia;

studi compiuti in Svezia dimostrano, per i lavoratori del settore elettrico, un'associazione positiva fra i rischi di leucemia linfocitaria cronica e di tumore del cervello a un'esposizione a campi magnetici deboli; ed ancora, uno studio danese, riguardante una popolazione di bambini esposti ai campi elettromagnetici generati da linee di alta tensione, conferma vari studi pubblicati su questa tematica, mettendo in luce un'associazione positiva con le varie forme di cancro: leucemie, astrocitomi, linfomi;

la situazione di pericolo, del Parco di Monte Mario, dovuta alla presenza di impianti e alla conseguente esposizione ai campi elettromagnetici è da correlare specificamente ai seguenti concorrenti effetti, individuati sia in effetti nocivi conseguenti alla consapevolezza del rischio di esposizione ai campi irradiati, come individuati nella definizione di « salute » operata dall'Organizzazione mondiale della sanità, sia in effetti nocivi, effettivamente presenti, di tipo acuto ed immediato, sia al rischio di effetti degenerativi, di lungo termine, tanto da indurre l'Istituto superiore della sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con relazione congiunta in data 29 gennaio 1998, in esito alla presenza dei suddetti effetti nocivi di tipo immediato e di lungo termine, a suggerire al minimo il denunciato rischio per la salute, sia in via generale, attraverso il perseguimento programmato di obiettivi di qualità e correlata introduzione di stan-

dard limitativi garantistici e cautelari, sia in particolare, in presenza di popolazione particolarmente esposta (e dunque per l'ipotesi di esposizione di aree destinate a scuole, asili, ospedali) attraverso l'adozione di criteri ancor più rigorosi e restrittivi. Suggestimenti concretizzati nei limiti massimi individuati nella proposta dell'Ispesl del 3 marzo 1988;

il Parlamento europeo, con Risoluzione del 5 maggio 1994, ha disposto di limitare le esposizioni alla radiazione elettromagnetica a livello tanto basso quanto ragionevolmente possibile, risoluzione richiamata nell'ordinanza del Tar Lazio, sezione I, n. 3806 del 1996 (confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, n. 582 del 25 marzo 1997), con la quale si ribadisce che in presenza di possibili relazioni tra pregiudizi alla salute subiti in concreto e l'attivazione degli impianti, deve cautelatamente ritenersi prevalente l'interesse primario alla salute rispetto a ogni altro interesse giuridicamente protetto;

inoltre, nella scuola G. Leopardi, ai sensi del decreto legislativo 626/94 esiste una rilevante necessità di tutela anche per i dipendenti e lavoratori;

gli impianti in questione, stante il rilevante impatto sanitario e urbanistico-ambientale, e ricadendo il sito in zona reiteratamente protetta sotto il profilo della tutela paesaggistica « alterano l'ambiente circostante assoggettato a un continuo campo elettromagnetico, con ciò mutandone le condizioni di vivibilità » (Tar Puglia-Bari, sezione II, 9 febbraio 1996, n. 29);

la situazione di pericolo correlata alla presenza di inquinamento da onde elettromagnetiche provenienti dagli impianti di radiodiffusione sopra indicati è confermata, tra l'altro, dalle motivazioni recentemente adottate dal ministero delle comunicazioni, onde escludere nel nuovo schema di piano delle assegnazioni delle frequenze, redatto ai sensi del comma 60 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, la localizzazione degli impianti nel Parco di Monte Mario, motivandosi, da

parte del ministero, l'esclusione sul rilievo che « la postazione di Monte Mario Parco Mellini, è localizzata in pieno centro abitato, per cui crea problematiche di inquinamento elettromagnetico difficilmente eliminabili »;

pertanto, le occupazioni abusive delle aree in questione, e con esse la permanenza *in loco* delle emittenti radio televisive, appaiono del tutto incompatibili, oltreché con il regime pubblicistico cui vanno assoggettate le aree del Parco e dunque con l'esigenza di ripristinare l'integrità paesaggistica e naturalistica violata, altresì, essenzialmente, con l'esigenza di assicurare condizioni che escludano il rischio di danni alla salute, conseguenti alla presenza di sorgenti elettromagnetiche;

le suddette finalità si qualificano per la loro piena aderenza ad interessi primari costituzionalmente garantiti, in particolare dagli articoli 9, comma 2 e 32, comma 1 della Costituzione, preordinati alla tutela del paesaggio e del diritto alla salute;

se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali siano le loro valutazioni;

se il Ministro delle comunicazioni non ritenga, anche attraverso un piano di stralcio, ex articolo 3 della legge n. 249/1997 individuare soluzioni atte a porre fine alla selva di antenne nel Parco di Monte Mario;

quali misure urgenti i Ministri interrogati, ognuno per propria competenza, intendano adottare affinché cessino i rischi per i bambini, i lavoratori e i residenti derivanti dall'installazione di antenne nel Parco di Monte Mario;

quali studi multidisciplinari (fisico-biologici) siano stati condotti sulla pericolosità dell'inquinamento elettromagnetico per la salute pubblica;

se, in attesa di predisporre un quadro organico di norme a tutela dell'inquinamento elettromagnetico, non intendano dover impartire disposizioni per gli impianti in zone residenziali e/o protette;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire la tutela, la salvaguardia, l'integrità e la fruibilità in sicurezza del Parco di Monte Mario. (4-16807)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che i competenti organi di questo Ministero hanno partecipato ad un gruppo di lavoro interministeriale (comunicazioni, ambiente, sanità), allo scopo di esaminare e formulare osservazioni sulla proposta di raccomandazione relativa alla limitazione delle esposizioni delle popolazioni ai campi elettromagnetici, predisposta dalla Commissione delle comunità europee in data 11 giugno 1998.*

In esito a tali lavori è stato predisposto il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998 — che reca norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

In particolare, nel provvedimento in parola, nello stabilire i limiti di tollerabilità, si è tenuto conto che i valori oggi indicati nelle linee guida dell'ICNIRP si riferiscono agli effetti « certi » e cioè a quelli cosiddetti acuti, determinati nel breve termine, da innalzamento della temperatura nei tessuti e da shock elettrici; pertanto, atteso che le stesse linee guida pongono l'attenzione su effetti a lungo termine dovuti ad altro tipo di interazione dei campi elettromagnetici con il corpo umano, per i quali ancora la ricerca non è sufficientemente avanzata da poter suggerire dei limiti, ma ha tuttavia già acquisito una relativa certezza della loro esistenza, è stato adottato un criterio cautelativo e sono stati stabiliti valori significativamente inferiori a quelli suggeriti dall'ICNIRP per gli effetti acuti.

Nella medesima ottica di tutela della salute è stata, infine sollecitata l'adozione di tutte le possibili misure offerte dalla tecnologia per la minimizzazione del livello di campo elettromagnetico emesso nel corso dell'esercizio di apparati radio.

Ciò premesso si significa che i valori di campo rilevati dalle misurazioni effettuate, rientrano, per la gamma di frequenze da 3

MHz a 3 GHz, nei limiti di sicurezza ($E_{eff} \leq 20V/m$ per il campo elettrico e $H_{eff} \leq 0,05A/m$ per il campo magnetico) come stabilito dal ricordato decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 per la tutela della salute umana.

Per quanto riguarda lo specifico caso della zona di Monte Mario, si comunica che nell'ambito delle attività di predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, le problematiche riguardanti gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute sono stati tenuti ben presenti, tant'è che nello schema di piano inviato dalle Regioni per il parere, la postazione di Monte Mario non è stata inserita.

Sarà ora la Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze a confermare o meno tale esclusione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

a Roma è possibile un'ulteriore crescita dei flussi turistici per effetto dell'incremento esponenziale del turismo culturale;

nonostante le notevoli « bellezze » di cui dispone la capitale, il periodo di permanenza tende sempre più a restringersi determinando fenomeni di congestione e comportando una fruizione nevrotica della città e questo perché manca la programmazione delle attività e degli eventi e nulla si è fatto finora per promuovere dei pacchetti integrati e diversificati in quanto la filosofia imperante è quella « tanto debbono comunque passare per Roma e quindi la rendita di posizione basta e avanza, soprattutto ai tanti abusivi ed improvvisati »;

pertanto il turista non è soddisfatto, la città lo tollera, le occasioni di lavoro sono a carattere saltuario ed improvvisato;

l'economia turistica dovrebbe essere una delle risposte positive alla grave crisi del terziario che colpisce Roma, muove ed anima tutti i settori e può dare delle fattive risposte in termini occupazionali —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di predisporre un vero e proprio piano-programma per il turismo della capitale basato sulla riqualificazione della struttura alberghiera esistente, sulla creazione nelle città di strutture di servizio dove il turista si possa fermare, chiedere informazioni, utilizzare una toilette pulita, organizzare la serata, sulla programmazione per tempo delle attività culturali e di spettacolo in modo da vendere pacchetti integrati, sul controllo continuo e ricorrente degli esercizi e degli alberghi maggiormente frequentati, sulla organizzazione dei trasporti e degli spostamenti, prevedendo fasce orarie e parcheggi per i bus turistici, e sulla creazione di percorsi diversificati in modo da evitare anche congestionamenti pedonali. (4-15546)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata, il Comune di Roma ha evidenziato di aver istituito, in vista del Giubileo del 2000, l'Ufficio Speciale Turismo e Grandi eventi con il compito, tra gli altri, di promozione turistica e di curare l'immagine della città.

In tale ottica, oltre ad aver attivato un numero verde « Help turista » è stato elaborato, da parte del Comune stesso, un piano per rendere più agevole e più completa l'informazione per i turisti che si è concretizzato con l'installazione di n. 10 Punti di Informazione Turistica (P.I.T.) posizionati nei punti strategici della città, maggiormente frequentati dai turisti stessi (Stazione Termini, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Via Nazionale, ecc.); altri punti sono in corso di installazione.

Tali P.I.T., che nel corso del 1997 hanno avuto un'affluenza di utenti pari a n. 115.000 unità, oltre al personale in servizio appositamente selezionato, sono dotati di strumentazioni informatiche utilizzabili anche dal singolo turista, con le quali è

possibile accedere ai dati contenuti nella banca dati appositamente creata dall'Amministrazione comunale, aggiornata e certificata in modo continuo.

Per quanto concerne le strutture alberghiere, il controllo viene effettuato dalle forze dell'ordine che agiscono sul territorio e dagli Agenti di Polizia Urbana dei 19 Gruppi circoscrizionali che segnalano eventuali abusi o infrazioni al competente Ufficio Turismo Settore Ricettività che provvede ad emanare i conseguenti atti sanzionatori di competenza.

Relativamente alle problematiche connesse alla pubblicizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni culturali, l'Amministrazione capitolina attraverso l'Ufficio Comunicazione, pubblica in 200.000 copie, con cadenza bimestrale, un depliant informativo denominato « L'Evento » diffuso attraverso i P.I.T. e distribuito anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nelle circoscrizioni Comunali, ecc.

Sono state poi attivate iniziative promozionali per incentivare l'arrivo dei turisti nei periodi di bassa stagione ed è in corso di definizione un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e i privati per favorire nuove forme di ricettività quali il bed and breakfast.

Infine, per la gestione del trasporto turistico a Roma il sindaco ha siglato un protocollo d'intesa con gli operatori sia pubblici che privati per attivare una rete specificamente dedicata al trasporto turistico, ciò che dovrebbe consentire di ottenere un migliore servizio già entro il primo semestre 1999.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Luigi Bersani.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

l'ente poste italiane ha promosso ed attuato un « Piano 200 giorni » per miglio-

rare i servizi postali ed adeguarli a quelli di livello europeo;

il piano 200 giorni in particolare ha consolidato la giacenza di 32.000 oggetti raccomandati, 16 atti giudiziari e 200 pacchi, anziché regolarizzare il servizio;

da apposita commissione nominata dal capo sede, il quale deve essere elogiato per la sua attività attenta che, se non ha raggiunto i risultati ottimali, ha certamente arginato ed eliminato danni maggiori, sono emerse responsabilità a carico dell'agenzia di coordinamento di Napoli centro —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero che il dirigente dell'Area servizi postali di sede, lungi dall'amministrare con oculatezza i fondi stanziati abbia dedicato attenzione a favoritismi ed ad inspiegabili spostamenti di personale qualificato e competente;

se corrisponda al vero che per la sola sede di Napoli sarebbero stati impegnati 2.200.000.000 senza raggiungere i risultati voluti;

quali provvedimenti ed iniziative si intendano adottare per verificare i fatti sopra esposti e perché siano sanzionati i responsabili;

quali provvedimenti ed iniziative si intendano promuovere per regolarizzare i servizi nella sede di Napoli. (4-17697)

RISPOSTA. — *Al riguardo la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha anzitutto precisato che il progetto operativo denominato « Piano 200 giorni » — ideato ed attuato dall'ex ente Poste — ha esaurito la sua funzione nel 1997 ed ha fatto registrare, in particolare nella città di Napoli, dei buoni risultati nel settore della consegna del corriere città per città.*

Poiché tale progetto mirava a coinvolgere il personale applicato al recapito attraverso un sistema premiante volto a remunerare la maggiore produttività, la competente sede territoriale, una volta constatato il raggiun-

gimento degli obiettivi, provvede al pagamento delle competenze agli interessati realizzando, tra l'altro, consistenti economie rispetto agli stanziamenti previsti.

Ciò premesso, la predetta società ha significato che, a seguito della nota trasformazione avvenuta il 28 febbraio 1998, i nuovi vertici aziendali hanno messo a punto, ed in parte realizzato, una serie di interventi organizzativi in modo da rendere la struttura postale più snella ed adeguata ad un'azienda di servizi gestita con criteri privatistici.

In tale ottica è stato predisposto il piano di impresa 1998/2002 — approvato dal consiglio di amministrazione della società in data 7 ottobre 1998 — nel quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere, in linea con quanto indicato dal Governo nella direttiva 14 novembre 1997.

Alcuni risultati sono stati raggiunti, ma il volume delle attività, l'ampia gamma in cui esse si articolano, la stessa dimensione e diffusione territoriale dell'azienda e le note disomogeneità di condizioni a livello nazionale rappresentano altrettanti ostacoli oggettivi, che non permettono alla generalità della clientela di percepire, nel breve periodo, in modo chiaro e netto il miglioramento generalizzato del livello del servizio che è stato già conseguito.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

TRANTINO. — *Al Ministro dell'Ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 agosto 1998 sul vulcano Stromboli si è verificata un'esplosione nella zona sud del cratere con lancio di lapilli che raggiungevano trenta metri di altezza, fuoriuscita di macigni e cenere che si sono riversati nelle stradelle di Stromboli e della frazione di Ginostra;

Ginostra, raggiungibile solo per via mare, in quei giorni era isolata per le avverse condizioni atmosferiche;

tutto ciò determinava allarme e panico tra gli abitanti ed i numerosi turisti, consapevoli dell'impossibilità di fuga, qua-

lora si fosse resa necessaria l'evacuazione della zona per assoluta mancanza di infrastrutture adeguate ed in assenza di un piano d'intervento della protezione civile;

con precedente interrogazione si sollecitava un intervento di legge per risolvere i disagi dell'isola di Ginostra, ottenendo soltanto offensiva indifferenza, non depone a favore del galateo istituzionale e della responsabilità del ruolo —:

quali necessarie e purtroppo tardive iniziative si intendano adottare, al fine di realizzare le opere fondamentali per salvaguardare gli interessi e la sicurezza degli abitanti di Ginostra e scongiurare così una tragedia annunciata, ricordando al ministro destinatario le parole riguardanti Ginostra del Presidente della Repubblica, in occasione di una recente visita, « quando non si compie il proprio dovere, in un paese serio se ne deve anche rispondere ».

(4-19713)

RISPOSTA. — *Le questioni poste dall'interrogante in merito al porto di Ginostra sono state ampiamente illustrate in sede di discussione della risoluzione 2-01324 del 30 luglio u.s., durante la quale si riferiva che le medesime assumono oggi una ulteriore rilevanza per il Ministero dell'ambiente per due ragioni. La prima è che nell'ambito del programma stralcio per la tutela ambiente, sono stati stanziati circa 16 miliardi nel biennio '98-'99 per la sostenibilità delle isole minori per la messa a punto di un complesso di interventi avente lo scopo di assicurare la gestione ecocompatibile delle risorse locali. Tali azioni dovrebbero interessare la gestione dei rifiuti, la mobilità, il risparmio idrico, la riduzione dei consumi energetici e la promozione di fonti di energia rinnovabili. La seconda scaturisce da un ordine del giorno approvato dalla Camera in sede di discussione del disegno di legge « Nuovi interventi in campo ambientale » che impegna il Governo ad attuare il progetto « ITACA » per la promozione dello sviluppo sostenibile delle isole minori, un progetto sulla cui impostazione stiamo già lavorando.*

Tali azioni del Ministero dovranno delineare un modello di conservazione di un patrimonio naturale, storico e culturale unico al mondo ed altresì di garantire la tutela e lo sviluppo di insediamenti umani spesso costretti a vivere in condizioni di disagio.

A tal fine appare necessario individuare azioni e misure che non intacchino minimamente un insieme di ecosistemi fragili e complessi, favorire interventi a basso impatto e promuovere un turismo ecocompatibile.

Bisogna studiare soluzioni adeguate, verificare con attenzione eventuali alternative, approfondire minuziosamente i progetti.

Stromboli e le altre isole Eolie per le loro specifiche peculiarità naturalistiche sono già state individuate come siti di interesse comunitario ai sensi della direttiva n. 92/43 HABITAT e, nell'aprile del 1997, la Consulta del Mare ha approvato la proposta di istituzione della riserva marina. Pertanto, qualsiasi intervento di trasformazione dei luoghi non può non tener conto delle relative indicazioni di salvaguardia del paesaggio e del territorio terrestre e marino.

Per Stromboli, in particolare, non si può non tener conto anche del rischio vulcanico e della particolarissima situazione geologica che ne determina nel contempo sia la pericolosità che l'unicità paesaggistica.

Il progetto di approdo a Ginostra è all'attenzione del Ministero dell'Ambiente già dal gennaio 1991, quando il servizio VIA, a seguito di segnalazione ed esposti, richiedeva la documentazione progettuale relativa al competente Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana che aveva approntato un programma di approdi da realizzarsi nelle isole minori e già avviato lavori.

Ribadendo e aggiornando le conclusioni esposte due mesi fa, brevemente si osserva che:

a) l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale è indispensabile. Non è possibile una pronuncia sul suo andamento, ma certo terrà conto dei numerosi documenti prodotti ed in particolare delle relazioni redatte dall'ICDM (Ispettorato Centrale Difesa Mare), dall'ICRAM (Istituto Centrale per la ricerca applicata al mare), e

dal NOE sulla base del sopralluogo dello scorso novembre oltre che del recente sopralluogo di un gruppo di lavoro della Commissione VIA (30 settembre-1 e 2 ottobre);

b) per i profili paesistici si ribadisce che il parere della Commissione VIA sarà emesso di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali;

c) per gli aspetti di protezione civile (richiamati in particolare dall'on. Trantino) non sembra esserci una soluzione univoca per la localizzazione di eventuali approdi. Si ricorda comunque che l'ordinanza del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1998 prevede la realizzazione di elisuperfici per garantire soccorsi ed evacuazioni delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie;

d) per uno sviluppo ecocompatibile si è già riferito circa i programmi del Ministero dell'Ambiente, si segnala altresì la rilevanza nazionale ed internazionale della futura riserva marina delle Eolie e l'inserimento delle stesse nell'elenco dei siti di interesse comunitario ai sensi delle direttive « Habitat ».

Sembra opportuno sottolineare in conclusione che i programmi di conservazione e di sviluppo ecocompatibile saranno costruiti attraverso un processo di concertazione con le Regioni (così come ho sottolineato nel corso di una riunione con gli assessori regionali all'ambiente il 28 luglio in cui ho riproposto un accordo specifico con la Sicilia), con gli enti locali e con il mondo scientifico, produttivo ed associazionistico che stanno fornendo un prezioso contributo alla individuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile delle isole minori (penso ai geologi ambientali, alle proposte di Legambiente e di altre associazioni, ai pescatori, etc.).

L'iniziativa dell'amministrazione comunale di Lipari per la « Giornata per Ginostra » del 1° agosto ha comunque contribuito a superare la fase degli scontri e delle polemiche. Vanno esaminate con la dovuta accortezza tutte le soluzioni possibili e scegliere quelle che non alterino un patrimonio

così unico al mondo e che garantiscano uno sviluppo ecocompatibile dell'isola. Non c'è necessariamente contrarietà ad ogni approdo (se ritenuto indispensabile, se progettato rispettando ecosistemi e biodiversità, anche storico-antropologiche) o ad ogni intervento (la stessa centralina fotovoltaica ha funzioni ed impatti diversi).

I valori in campo sono tutti meritevoli di considerazione. Lo scrupoloso rispetto della normativa da parte del Ministero dell'Ambiente si inserisce in una concreta ricerca da parte nostra delle vie politiche e culturali per uno sviluppo davvero sostenibile.

Seguiamo con continuità ed attenzione l'evoluzione delle vicende; come probabilmente sarà noto, il 14.9.98 c'è stato un incontro con Sindaco di Lipari, il Presidente della Regione Sicilia, il Prefetto di Messina i quali hanno ribadito i noti problemi legati alla mancanza di approdo all'isola. In tale sede è stata data assicurazione dell'espletamento della procedura VIA in tempi brevi.

A seguito del sopralluogo effettuato dal gruppo di lavoro nei giorni 1 e 2 ottobre presso l'isola, c'è stata una riunione il 4.11.1998 presso la Commissione VIA, nel corso della quale è stata evidenziata la necessità di integrare lo studio di impatto ambientale con le informazioni e le analisi che seguono:

1. opere a terra connesse per assicurare la funzionalità dell'approdo (attuale stato di funzionalità, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti, usi e permessi previsti);

2. Coerenza del progetto con i vari strumenti pianificatori e programmatori, loro stato di attuazione (piano territoriale paesistico, piano regolatore portuale, riserva naturale, sito bioitaly, vincoli territoriali);

3. Rapporto domanda offerta relativa al servizio marittimo, analisi quali-quantitativa delle utenze, analisi demografica e socio-economica della frazione di Ginostra, attività produttive (incluse turismo e pesca);

4. Analisi costi-benefici;

5. Analisi delle alternative di progetto (configurazione plano-altimetrica, paramet-

tri progettuali, materiali e tecniche costruttive, operatività) e individuazione di possibili siti (con riferimento a porto Pertuso e alla soluzione navetta da Scari). Bilancio degli impatti e dei costi tra le possibili alternative;

6. Attività di cantiere a terra e in mare (reperimento e trasporto materiali, movimenti di terra, eventuali opere di dragaggio e scarico materiali a mare, torbidità indotta, emissione inquinanti liquidi e gassosi, produzione e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, rumore, siti e attività di cantiere, tempistica delle attività, stato dei lavori già eseguiti e sospesi);

7. Operatività e analisi del rischio di incidenti di mezzi di trasporto navali;

8. Analisi comparata del rischio vulcanico e delle condizioni di pericolo evacuazione per i due siti di approdo (aree di incidenza delle eruzioni esplosive e fenomeni connessi sui due siti di approdo e lungo la strada, aumento della popolazione previsto, piani e interventi di protezione civile per evacuazione;

9. Rilevamento delle condizioni di stabilità dei terreni a monte, a valle e sulla sede stradale, opere di consolidamento dei versanti nella zona Secche di Lazzaro e lungo il sentiero di collegamento Opere di consolidamento del Pertuso.

Carta geomorfologica e dei valori geologici nell'area costiera tra Lazzaro e Pertuso;

10. Caratterizzazione dell'ambiente terrestre (carte delle unità ecosistemiche e della vegetazione);

11. Caratterizzazione della morfologia e delle singolarità del paesaggio sottomarino, caratterizzazione dei fondi e delle biocenosi marine (con particolare riferimento alla distribuzione e stato di conservazione della Posidonia);

12. Analisi qualitativa e quantitativa degli impianti sulle componenti ambientali in fase di cantiere e in fase di esercizio;

13. Idrodinamica costiera, analisi delle correnti moto ondoso e venti, utile al confronto della funzionalità e operatività dei due approdi;

14. Rumore in fase di esercizio, limiti agli usi delle risorse (pesca, turismo, balneabilità);

15. Analisi delle valenze paesaggistiche terrestri e sottomarine e dei relativi impatti, simulazioni fotografiche di inserimento paesaggistico dell'opera a Lazzaro e a Pertuso;

16. Interventi di mitigazione e compensazione degli impatti.

Il Servizio ritiene che la documentazione richiesta il 12 novembre 1998, con nota n. 12368/VIA/A.O. 13.4, una volta completata dovrà essere ripubblicata ai fini della più completa informazione del pubblico.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TRANTINO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

gli abitanti di Ginostra, piccola frazione dell'isola di Stromboli, hanno consegnato al Presidente della Repubblica, in occasione della sua recente visita a Lipari, una petizione con oltre tremila firme, a sostegno della lotta che ormai da decenni conducono per la realizzazione di opere quali, un pontile per l'attracco di mezzi di linea, che ponga fine ai continui e drammatici periodi di isolamento, e che garantisca la sicurezza e i soccorsi in caso di calamità naturali, e la centralina fotovoltaica per l'elettrificazione della frazione, per assicurare ai cittadini l'approvvigionamento di acqua tramite pompe elettriche, e l'uso di tutti i necessari elettrodomestici, che, in pieno rispetto della particolare natura dei luoghi, sono indispensabili per garantire i servizi essenziali per il proseguimento della vita della frazione;

perdura l'indifferenza del Governo al problema di Ginostra, forse ai più ignoto —:

quali urgenti interventi il Ministro intenda adottare per salvaguardare la sicurezza e i fondamentali diritti degli ormai stanchi, esausti e sfiduciati cittadini di

Ginostra, offesi dalla sua colpevole inerzia. (4-19848)

RISPOSTA. — *Le questioni poste dall'interrogante in merito al porto di Ginostra sono state ampiamente illustrate in sede di discussione della risoluzione 2-01324 del 30 luglio u.s., durante la quale si riferiva che le medesime assumono oggi una ulteriore rilevanza per il Ministero dell'ambiente per due ragioni. La prima è che nell'ambito del programma stralcio per la tutela ambiente, sono stati stanziati circa 16 miliardi nel biennio '98-'99 per la sostenibilità delle isole minori per la messa a punto di un complesso di interventi avente lo scopo di assicurare la gestione ecocompatibile delle risorse locali. Tali azioni dovrebbero interessare la gestione dei rifiuti, la mobilità, il risparmio idrico, la riduzione dei consumi energetici e la promozione di fonti di energia rinnovabili. La seconda scaturisce da un ordine del giorno approvato dalla Camera in sede di discussione del disegno di legge « Nuovi interventi in campo ambientale » che impegna il Governo ad attuare il progetto « ITACA » per la promozione dello sviluppo sostenibile delle isole minori, un progetto sulla cui impostazione stiamo già lavorando.*

Tali azioni del Ministero dovranno delineare un modello di conservazione di un patrimonio naturale, storico e culturale unico al mondo ed altresì di garantire la tutela e lo sviluppo di insediamenti umani spesso costretti a vivere in condizioni di disagio.

A tal fine appare necessario individuare azioni e misure che non intacchino minimamente un insieme di ecosistemi fragili e complessi, favorire interventi a basso impatto e promuovere un turismo ecocompatibile.

Bisogna studiare soluzioni adeguate, verificare con attenzione eventuali alternative, approfondire minuziosamente i progetti.

Stromboli e le altre isole Eolie per le loro specifiche peculiarità naturalistiche sono già state individuate come siti di interesse comunitario ai sensi della direttiva n. 92/43 HABITAT e, nell'aprile del 1997, la Consulta del Mare ha approvato la proposta di isti-

tuzione della riserva marina. Pertanto, qualsiasi intervento di trasformazione dei luoghi non può non tener conto delle relative indicazioni di salvaguardia del paesaggio e del territorio terrestre e marino.

Per Stromboli, in particolare, non si può non tener conto anche del rischio vulcanico e della particolarissima situazione geologica che ne determina nel contempo sia la pericolosità che l'unicità paesaggistica.

Il progetto di approdo a Ginostra è all'attenzione del Ministero dell'Ambiente già dal gennaio 1991, quando il servizio VIA, a seguito di segnalazione ed esposti, richiedeva la documentazione progettuale relativa al competente Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana che aveva approntato un programma di approdi da realizzarsi nelle isole minori e già avviato lavori.

Ribadendo e aggiornando le conclusioni esposte due mesi fa, brevemente si osserva che:

a) *l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale è indispensabile. Non è possibile una pronuncia sul suo andamento, ma certo terrà conto dei numerosi documenti prodotti ed in particolare delle relazioni redatte dall'ICDM (Ispettorato Centrale Difesa Mare), dall'ICRAM (Istituto Centrale per la ricerca applicata al mare), e dal NOE sulla base del sopralluogo dello scorso novembre oltre che del recente sopralluogo di un gruppo di lavoro della Commissione VIA (30 settembre-1 e 2 ottobre);*

b) *per i profili paesistici si ribadisce che il parere della Commissione VIA sarà emesso di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali;*

c) *per gli aspetti di protezione civile (richiamati in particolare dall'on. Trantino) non sembra esserci una soluzione univoca per la localizzazione di eventuali approdi. Si ricorda comunque che l'ordinanza del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1998 prevede la realizzazione di elisuperfici per garantire soccorsi ed evacuazioni delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie;*

d) *per uno sviluppo ecocompatibile si è già riferito circa i programmi del Mini-*

stero dell'Ambiente, si segnala altresì la rilevanza nazionale ed internazionale della futura riserva marina delle Eolie e l'inserimento delle stesse nell'elenco dei siti di interesse comunitario ai sensi delle direttive « Habitat ».

Sembra opportuno sottolineare in conclusione che i programmi di conservazione e di sviluppo ecocompatibile saranno costruiti attraverso un processo di concertazione con le Regioni (così come ho sottolineato nel corso di una riunione con gli assessori regionali all'ambiente il 28 luglio in cui ho riproposto un accordo specifico con la Sicilia), con gli enti locali e con il mondo scientifico, produttivo ed associazionistico che stanno fornendo un prezioso contributo alla individuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile delle isole minori (penso ai geologi ambientali, alle proposte di Legambiente e di altre associazioni, ai pescatori, etc.).

L'iniziativa dell'amministrazione comunale di Lipari per la « Giornata per Ginostra » del 1° agosto ha comunque contribuito a superare la fase degli scontri e delle polemiche. Vanno esaminate con la dovuta accortezza tutte le soluzioni possibili e scegliere quelle che non alterino un patrimonio così unico al mondo e che garantiscano uno sviluppo ecocompatibile dell'isola. Non c'è necessariamente contrarietà ad ogni approdo (se ritenuto indispensabile, se progettato rispettando ecosistemi e biodiversità, anche storico-antropologiche) o ad ogni intervento (la stessa centralina fotovoltaica ha funzioni ed impatti diversi).

I valori in campo sono tutti meritevoli di considerazione. Lo scrupoloso rispetto della normativa da parte del Ministero dell'Ambiente si inserisce in una concreta ricerca da parte nostra delle vie politiche e culturali per uno sviluppo davvero sostenibile.

Seguiamo con continuità ed attenzione l'evoluzione delle vicende; come probabilmente sarà noto, il 14.9.98 c'è stato un incontro con Sindaco di Lipari, il Presidente della Regione Sicilia, il Prefetto di Messina i quali hanno ribadito i noti problemi legati alla mancanza di approdo all'isola. In tale sede è stata data assicurazione dell'espleta-

mento della procedura VIA in tempi brevi.

A seguito del sopralluogo effettuato dal gruppo di lavoro nei giorni 1 e 2 ottobre presso l'isola, c'è stata una riunione il 4.11.1998 presso la Commissione VIA, nel corso della quale è stata evidenziata la necessità di integrare lo studio di impatto ambientale con le informazioni e le analisi che seguono:

1. Opere a terra connesse per assicurare la funzionalità dell'approdo (attuale stato di funzionalità, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti, usi e permessi previsti);

2. Coerenza del progetto con i vari strumenti pianificatori e programmatori, loro stato di attuazione (piano territoriale paesistico, piano regolatore portuale, riserva naturale, sito bioitaly, vincoli territoriali);

3. Rapporto domanda offerta relativa al servizio marittimo, analisi quali-quantitativa delle utenze, analisi demografica e socio-economica della frazione di Ginostra, attività produttive (incluse turismo e pesca);

4. Analisi costi-benefici;

5. Analisi delle alternative di progetto (configurazione plano-altimetrica, parametri progettuali, materiali e tecniche costruttive, operatività) e individuazione di possibili siti (con riferimento a porto Pertuso e alla soluzione navetta da Scari). Bilancio degli impatti e dei costi tra le possibili alternative;

6. Attività di cantiere a terra e in mare (reperimento e trasporto materiali, movimenti di terra, eventuali opere di dragaggio e scarico materiali a mare, torbidità indotta, emissione inquinanti liquidi e gassosi, produzione e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, rumore, siti e attività di cantiere, tempistica delle attività, stato dei lavori già eseguiti e sospesi);

7. Operatività e analisi del rischio di incidenti di mezzi di trasporto navali;

8. Analisi comparata del rischio vulcanico e delle condizioni di pericolo evacuazione per i due siti di approdo (aree di incidenza delle eruzioni esplosive e feno-

meni connessi sui due siti di approdo e lungo la strada, aumento della popolazione previsto, piani e interventi di protezione civile per evacuazione;

9. Rilevamento delle condizioni di stabilità dei terreni a monte, a valle e sulla sede stradale, opere di consolidamento dei versanti nella zona Secche di Lazzaro e lungo il sentiero di collegamento Opere di consolidamento del Pertuso.

Carta geomorfologica e dei valori geologici nell'area costiera tra Lazzaro e Pertuso;

10. Caratterizzazione dell'ambiente terrestre (carte delle unità ecosistemiche e della vegetazione);

11. Caratterizzazione della morfologia e delle singolarità del paesaggio sottomarino, caratterizzazione dei fondi e delle biocenosi marine (con particolare riferimento alla distribuzione e stato di conservazione della Posidonia);

12. Analisi qualitativa e quantitativa degli impianti sulle componenti ambientali in fase di cantiere e in fase di esercizio;

13. Idrodinamica costiera, analisi delle correnti moto ondoso e venti, utile al confronto della funzionalità e operatività dei due approdi;

14. Rumore in fase di esercizio, limiti agli usi delle risorse (pesca, turismo, balneabilità);

15. Analisi delle valenze paesaggistiche terrestri e sottomarine e dei relativi impatti, simulazioni fotografiche di inserimento paesaggistico dell'opera a Lazzaro e a Pertuso;

16. Interventi di mitigazione e compensazione degli impatti.

Il Servizio ritiene che la documentazione richiesta il 12 novembre 1998, con nota n. 12368/VIA/A.O. 13.4, una volta completata dovrà essere ripubblicata ai fini della più completa informazione del pubblico.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TURRONI e PROCACCI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni avrebbero dovuto sottoporre a piani paesistici i beni e le aree individuati dall'articolo 1 della medesima legge entro il 31 dicembre 1986;

fra i beni e le aree individuati sono compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

la regione Campania ha disatteso la citata legge n. 431 del 1985, a seguito di ciò, il ministero per i beni culturali e ambientali ha deciso di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 431 del 1985, adottando, fra l'altro, il piano territoriale paesaggistico, successivamente approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1996;

il parco nazionale del Cilento ha presentato ricorso al Tar avverso il citato piano territoriale paesaggistico, unitamente a privati cittadini e ad altre amministrazioni —:

se sia a conoscenza dei fatti illustrati e quali siano le sue valutazioni al riguardo;

se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato nei confronti dei rappresentanti del parco nazionale del Cilento, che si sono opposti con accanimento al piano territoriale paesistico, approvato dal ministero dei beni culturali e ambientali con decreto ministeriale 23 gennaio 1996, in sostituzione della regione inadempiente, ricorrendo, unitamente ai privati e alle amministrazioni interessate, al Tar di competenza contro detto piano, in palese violazione con i principi ed i doveri di tutela e conservazione di un territorio di assoluto valore ed interesse ed, in quanto tale, individuato come parco nazionale. (4-07256)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione indicata, riguardante il Parco Nazionale del Cilento, si riferisce quanto segue.

Premesso che la legge 431/85 all'articolo 1-bis stabilisce la competenza regionale per l'elaborazione dei piani paesistici, con decreto del Presidente della Repubblica 15.6.94 veniva affidato alla Regione Campania tale compito. Poiché il termine per l'approvazione dei piani era abbondantemente superato senza che la Regione vi avesse provveduto, ed essendo intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 6.2.95 n. 36 che risolveva a favore dello Stato la competenza alla sostituzione dell'Amministrazione Regionale, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali con DM 23.1.96 approvava, in via sostitutiva il piano territoriale paesistico del Cilento costiero in Provincia di Salerno.

Il Piano era stato redatto dopo aver sentito in ripetute ed approfondite riunioni gli Enti locali interessati.

Avverso tale decreto l'Ente Parco del Cilento proponeva ricorso al TAR Campania per il suo annullamento, motivando la mancata « leale cooperazione tra enti ».

Il Tar con sentenza 106 del 26.2.96 accoglieva il ricorso annullando il decreto impugnato, e riconoscendo all'Ente ricorrente sia la legittimazione attiva che l'interesse all'impugnazione del decreto di approvazione del piano paesistico territoriale del Cilento, precisando che l'Ente Parco, con il ricorso, non aveva posto una questione di minore o maggiore tutela dell'area protetta, ma aveva soltanto rivendicato una sua partecipazione significativa nell'ambito della fase istruttoria preordinata alla formazione del Piano Territoriale Paesistico, ove, cioè, si acquisiscono i pareri degli Enti rappresentativi di determinati interessi ambientali di carattere locale.

Dopo tale sentenza si sono avviati proficui rapporti tra gli Enti ed il Ministero dei Beni Culturali, ed in pochissimi mesi è stato approvato il Piano Paesistico, oggi pienamente operativo.

L'Ente Parco partecipando in maniera innovativa e qualificata ai lavori ha permesso non solo di attivare una procedura rapida ma di dotare il territorio protetto di un importante strumento di governo nel rispetto dei Siti di interesse Comunitario (SIC) e soprattutto nel rispetto della zoniz-

zazione attuale del Parco e delle sue misure di salvaguardia a cui il Piano Paesaggistico si richiama, individuando nel Piano del Parco il suo naturale completamento.

Infine va sottolineato che, sulla scorta di tale esperienza, la Sovrintendenza ha attivato presso la sede del Parco un proprio ufficio per dare operatività ed efficienza all'unica esperienza italiana di « Sportello Unico al Cittadino » di livello comprensoriale (80 Comuni e 8 Comunità montane), oltre a fornire una sostanziale collaborazione alla candidatura del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

TURRONI. — Ai Ministri dell'ambiente e della difesa. — Per sapere — premesso che:

nella regione Abruzzo sono presenti sei poligoni militari: uno è situato sul mare, a Vasto (Echo 351) mentre gli altri cinque sono montani: monte Ruzza, monte Stabiata, Le Ripe, Le Marane e Bafile;

dei sei poligoni ben quattro sono situati all'interno di aree naturali protette: il poligono di Monte Ruzza, attualmente inattivo in seguito a diverse sentenze del commissario regionale agli Usi civici, situato all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga che è sempre stato utilizzato per esercitazioni con armi pesanti; il poligono di Monte Stabiata, situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga in provincia de L'Aquila, utilizzato per esercitazioni con armi leggere; il poligono Le Ripe, sito anch'esso nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga a cavallo delle province di Teramo e Ascoli Piceno, utilizzato per esercitazioni con armi leggere; il poligono Le Marane, situato all'interno del Parco Nazionale Maiella-Morrone, utilizzato anch'esso per esercitazioni con armi leggere;

gli altri due poligoni per armi leggere, pur non interessando il territorio di parchi

nazionali, sono situati a ridosso dei centri abitati de L'Aquila e di Vasto (Pescara);

il comitato misto paritetico (organismo istituzionale composto da rappresentanti delle Forze armate e della regione), nello spirito di armonizzare le esigenze della difesa con quelle della regione, ha approvato da tempo il progetto delle Forze armate che prevede la realizzazione di due poligoni in galleria — uno a L'Aquila e l'altro a Chieti — che dovrebbero risolvere definitivamente i problemi legati ai poligoni per armi leggere;

i rappresentanti degli enti Parco, nell'incontro avuto con il comitato misto paritetico il 20 giugno 1997, hanno ribadito l'incompatibilità tra poligoni militari e finalità di tutela proprie delle aree protette ed hanno conseguentemente sollecitato la rapida realizzazione dei poligoni chiusi —

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati sui fatti descritti;

se non ritengano di dover assumere iniziative al fine di tutelare maggiormente le aree protette in parola eliminando da esse i poligoni militari;

in quali tempi potranno essere rimossi definitivamente i predetti poligoni. (4-14638)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata concernente la situazione dei poligoni militari esistenti nell'ambito della Regione Abruzzo, si riferisce che attualmente il Comitato misto paritetico dell'Abruzzo, istituito ai sensi della legge n. 898 del 24.12.96 modificata con la legge n. 104 del 2.5.90, sembra avere individuato una possibile soluzione al problema delle esercitazioni militari in questa regione, mediante un accordo che potrebbe essere più facilmente raggiunto grazie alla nuova previsione dell'articolo 5 del dlgs 28.11.97 n. 464.*

In precedenti occasioni, è stata affrontata, tra la Regione Abruzzo e la Regione Militare centrale, la questione della compatibilità tra le esigenze di tutela del patrimonio naturalistico regionale, in buona

parte soggetto a vincoli per la creazione di Parchi Nazionali, per il suo enorme valore, e quelle delle Forze Armate, che, nell'ottica della razionalizzazione dell'organizzazione della Difesa, intenderebbero concentrare i propri investimenti in Regioni in cui sia possibile pianificare l'attività addestrativa.

Il tema è ovviamente estremamente complesso, sia dal punto di vista della compatibilità tecnica tra esercitazione al tiro e salvaguardia dell'integrità naturale del territorio, sia da quello giuridico, sia, infine da quello più propriamente dei rapporti tra Ente Regione e Amministrazione della Difesa e Comunità Locali nelle quali tra l'altro alcune istituzioni militari sono fortemente radicate. In Abruzzo vi sono principalmente tre poligoni per i quali maggiormente è avvertito il peso del contenzioso (poligono di M. Ruzza, delle Marane, Echo351).

Infine, gli attuali orientamenti della Regione Abruzzo, la riforma delle Forze Armate con conseguente riduzione delle esigenze della Difesa, la « regionalizzazione » dell'esercito ed il costo relativamente contenuto in termini di ecotutela, potrebbero far inclinare le Amministrazioni interessate (Difesa, Regione, Comuni Parco), verso il superamento del problema.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.*
— Per sapere — premesso che:

risulta che il direttore generale delle Poste, Cesare Vaciago, sia pronto a lasciare la direzione generale delle Poste se il Consiglio dei ministri non ribadirà, senza alcuna ambiguità, che l'attuale Ente sarà trasformato in società per azioni entro il prossimo 31 dicembre 1997;

è stato lo stesso Vaciago a dare annuncio della propria volontà di dimettersi con una lettera inviata al presidente dell'ente, Cardì, e, per conoscenza, al Ministro Maccanico;

il presidente Vaciago è stato ricevuto dal ministro delle comunicazioni, che gli

ha confermato l'impegno del Governo a indicare il 1° gennaio 1998 come data di avvio della trasformazione in spa dell'ente poste;

tale situazione è nata dal testo della direttiva sulle poste approvato lunedì 10 novembre dal comitato di ministri formato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e dallo stesso Ministro Maccanico;

da quel testo, che oggi va all'esame del Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva, era scomparsa l'affermazione della certa trasformazione dell'ente poste in una società per azioni entro le scadenze già determinate dal Parlamento e dal Governo;

al riguardo si fa presente che lo scorso anno la stessa Commissione trasporti della Camera aveva impegnato il Governo a privatizzare l'Ente —:

se il Governo intenda fugare ogni dubbio sulla privatizzazione dell'ente, entro le scadenze già determinate dal Parlamento e, più in particolare, della Commissione trasporti della Camera dei deputati;

quali scenari si profileranno in caso di approvazione senza modifiche della direttiva sulle poste;

se il Governo, anziché rispettare le indicazioni del Parlamento e del Cipe, sia nuovamente in procinto di eventuali ripensamenti e rinvii sulla privatizzazione dell'ente anche grazie soprattutto alle pressioni ed ai « preziosi » suggerimenti di Rifondazione comunista;

se il Governo intenda una volta per tutte uscire dall'ambiguità e incoerenza e conseguentemente pronunciarsi sul futuro delle poste. (4-13839)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che la trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni è stata attuata a partire dal 28 febbraio 1998.*

I nuovi vertici aziendali hanno successivamente messo a punto il piano di impresa 1998/2002 — approvato dal Consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998 — nel quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere, in linea con quanto indicato dal Governo nella direttiva 14 novembre 1997.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali iniziative siano state assunte o si intendano assumere per l'utilizzazione delle residue risorse destinate con la legge n. 65 del 1987 all'impiantistica per i campionati mondiali di calcio, che potrebbero, opportunamente, essere impiegate nei comuni, in particolare del Mezzogiorno, privi di strutture agonistiche, o nel completamento di strutture sportive incompiute per mancanza di finanziamenti. (4-16753)

RISPOSTA. — *Il problema posto con l'interrogazione è all'attenzione dell'Amministrazione, al fine di individuare lo strumento idoneo che consenta di dar corso alle revoche dei finanziamenti concessi per impianti sportivi ai sensi delle Leggi 65/87, 92/88, 289/89, non utilizzati, e per poter erogare un ulteriore stanziamento disposto dall'articolo 27 della legge 30.12.1991 n. 412, tuttora inoperante a causa della mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 443.*

Si ritiene opportuno far presente che è stata avviata una ricognizione di tutti i finanziamenti concessi, anche a seguito di intervento della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti per accertare lo stato dei lavori relativi agli impianti sportivi finanziati.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

VALPIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Vicenza ha autorizzato l'Ipsia « Sartori » di Lonigo

(Vicenza) ad aprire una sede distaccata presso la scuola media « M. Polo di Montecchio Maggiore (Vicenza) con sole 17 iscrizioni per l'anno scolastico 1998/1999;

l'apertura di questa sede distaccata con soli 17 iscritti appare eccessivamente costosa alla collettività;

diversi tra gli iscritti sono stati costretti a scegliere la specializzazione in elettronica dovendo rinunciare a quella di meccanica per garantire il numero minimo di iscritti;

la sistemazione logistica risulta inopportuna andando a ridurre gli spazi per i 250 alunni della scuola media —;

se la scelta sia condivisa dal ministero della pubblica istruzione e, in caso contrario, se non ritenga opportuno approfondire le motivazioni e verificare l'opportunità della scelta fatta. (4-18593)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare si precisa che l'istituzione della sede coordinata di Montecchio Maggiore (VI) dell'I.P.S.I.A. « Sartori » di Lonigo (VI), è stata proposta dal comune medesimo e sottoposta al prescritto parere del Consiglio Scolastico Provinciale, in sede di definizione del piano di razionalizzazione della rete scolastica della Provincia di Vicenza, per l'anno scolastico 1998/99.*

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio medesimo, con decreto del competente Provveditore agli Studi del 23.5.98, è stata disposta, presso la scuola media « M. Polo » di Montecchio Maggiore (VI), l'attivazione della I classe dell'Istituto Professionale per l'Industria e Artigianato ad indirizzo elettronico, dipendente dall'I.P.S.I.A. « Sartori » di Lonigo (VI), previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il comune interessato, inoltre, ha assicurato la disponibilità e la funzionalità dei locali necessari all'attività scolastica.

Il corso di cui trattasi è frequentato da 21 studenti, numero questo che rientra in quello (non inferiore a 20), indicato dal comma 4° dell'articolo 18 del D.M.

24.7.1998, n. 331, di cui si riporta il testo « le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 ».

Per quanto concerne, poi, la ipotizzata costrizione, da parte degli allievi, per l'iscrizione al corso in parola, il dirigente scolastico del citato Istituto ha fatto presente che, è stata disposta, da parte del medesimo, un'analisi per la comprensione della esigua richiesta di iscrizioni (n. 2) alla classe I di « operatore meccanico » presso la sede di Lonigo.

Da tale studio è emerso che la figura dell'operatore elettronico viene considerata più idonea per lo svolgimento della libera professione, lavoro questo più ambito, mentre quella di operatore meccanico sembra limitarsi alla preparazione dell'operaio, per la cui formazione, causa la necessità di mano d'opera, gli stessi industriali del settore provvedono con opportuni corsi all'interno degli stabilimenti.

Quanto poi ai problemi logistici cui fa riferimento la S.V. Onorevole, non risultano difficoltà didattiche, in quanto, da assicurazioni fornite dal dirigente scolastico, sono state adottate opportune misure per impedire eventuali contatti tra le due scuole copresenti nel medesimo edificio; per l'anno scolastico 1999/2000, inoltre, il comune di Montecchio Maggiore ha reso disponibile il plesso della ex scuola media statale « G. Pascoli ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VASCON e PAROLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole, del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la proposta preparata dal ministero delle politiche agricole a seguito del decreto legislativo n. 146 del 1997 avente come oggetto la riforma delle agevolazioni previdenziali e, quindi, la riclassificazione delle zone svantaggiate penalizza pesantemente le province aventi territori montani

ed in generale tutte le zone pedemontane del nord Italia;

a titolo esemplificativo, nella regione Veneto verrebbero classificati di pianura 198 comuni contro 233 della classificazione precedente; nella regione Lombardia verrebbero classificati di pianura 634 comuni contro 753 della classificazione precedente; nella regione Piemonte 798 contro 893; nella regione Emilia-Romagna 139 contro 184; nella regione Friuli-Venezia Giulia 87 contro 123; nella regione Liguria 217 contro 226; nella regione Trentino-Alto Adige 304 contro 339; nella regione Toscana 232 contro 254; le uniche regioni in contro tendenza si evidenziano esclusivamente nel centro-sud del Paese;

attualmente la legge prevede il 40 per cento di sgravi contributivi per i comuni classificati svantaggiati ed il 70 per cento per i comuni classificati montani, quindi questa nuova classificazione comporterebbe un consistente aumento contributivo per le aziende con dipendenti ed altrettanto per i coltivatori diretti, a partire dall'1 gennaio 1999;

parecchi comuni sarebbero declassificati da « totalmente svantaggiati » a « parzialmente svantaggiati » con la conseguenza che aver sedi al di qua o al di là di una strada comporterebbe differenze contributive con incrementi del 50 per cento con gli effetti che si possono immaginare sulla concorrenza;

nei comuni oggetto della riclassificazione hanno sede aziende in cui sono occupati una gran parte dei lavoratori dipendenti nel settore agricoltura;

i criteri utilizzati dal Mipa per la proposta di riforma si basano su parametri oggettivi quali la ricchezza e il tasso di disoccupazione che nelle zone pedemontane sono tipici di una vivacità economica dovuta soprattutto ad innumerevoli attività artigianali, industriali, commerciali e del terziario che, tra l'altro, insieme ad una altissima urbanizzazione, finiscono per essere ulteriore ostacolo alle attività agri-

cole in aggiunta alle difficoltà dovute alla morfologia e alla particolarità del territorio;

l'altissima frammentazione (non sono rare aziende con 80-100 diversi contratti di affitto), la mancanza di irrigazione, la lontananza dai mercati agricoli, la produttività dei fondi nelle zone pedemontane pari a circa il 60 per cento delle zone di pianura ed i costi di produzione superiori rispetto alla pianura sono già elementi di grande ostacolo per l'agricoltura montana e collinare;

tutte queste situazioni relegano l'agricoltura delle zone pedemontane ad attività marginali, dove, comunque, si sono selezionate aziende agricole specializzate che forniscono posti di lavoro produttivi; posti di lavoro che oggi sono in pericolo a causa di questo improvviso aumento dei costi —

quali iniziative intenda adottare il Governo affinché vengano salvaguardate le esigenze degli agricoltori della fascia pedemontana padana;

se il Governo abbia predisposto il piano di classificazione d'intesa con le amministrazioni regionali;

vista la gravità della situazione agricola, se non ritenga opportuno rivedere i parametri di classificazione al fine di salvaguardare l'agricoltura pedemontana;

se non ritenga opportuno prorogare l'imminente applicazione della riforma delle agevolazioni previdenziali in modo da concedere agli enti locali e alle regioni di valutare con attenzione la ricaduta sul comparto agricolo montano;

se tutti i comuni sui quali dovrebbe ricadere il provvedimento di riforma siano stati adeguatamente informati sulle scelte del Governo;

se non ritenga opportuno aprire un tavolo di concertazione con tutte le province ed i comuni interessati al fine di rivedere le disposizioni contenute nella riforma delle agevolazioni previdenziali.

(4-20723)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo n. 146/97, scaturito dalla normativa di riforma delle pensioni, prevede una nuova classificazione delle aree svantaggiate, alle quali applicare le previste agevolazioni per la riduzione dei contributi agricoli unificati.

Si ricorda in proposito che la delimitazione attualmente esistente, che fa riferimento all'articolo 15 della legge n. 984/77, interessa 22,3 milioni di ettari e 5.826 comuni.

Considerato che la richiamata delimitazione era stata ottenuta attraverso la sovrapposizione di precedenti delimitazioni derivanti dalla legge n. 1102/71, dalla direttiva CE n. 268/75 e dalla legge n. 454/62, essa nel corso degli anni non è stata più ritenuta aderente alle diverse realtà territoriali regionali; ne è stata pertanto richiesta più volte la modifica, prevedendo l'utilizzazione di nuovi parametri e criteri.

Alla luce di quanto sopra, il richiamato decreto legislativo n. 146/97 ha dettato le norme per pervenire ad una nuova delimitazione per le aree svantaggiate, ed in attuazione dello stesso questa Amministrazione, con la collaborazione delle Regioni ed il supporto di esperti esterni, ha provveduto a predisporre una nuova delimitazione.

Quest'ultima, alla luce di quanto specificamente stabilito dal decreto legislativo n. 146/97, utilizzando una serie di parametri fisici (percentuale dei terreni con meno del 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni con oltre il 5 per cento di acclività, percentuale dei terreni posti oltre i 600 metri sul livello del mare) ed economici (redditi lordi standard per unità di lavoro agricolo, redditi lordi standard per ettari di S.A.U., tasso di disoccupazione, tasso di attività agricola), è pervenuta in una prima fase alla classificazione di 18,3 milioni di ettari circa, ricadenti su 5.269 comuni.

Nella considerazione che dalla prima classificazione è risultata una riduzione media pari a circa il 18 per cento e che tale riduzione non è equamente distribuita tra le diverse Regioni, incidendo in alcuni casi per più del doppio rispetto alla richiamata per-

centuale, e considerato altresì che è apparso necessario lasciare alle Regioni anche una certa autonomia per poter far fronte a situazioni territoriali particolari, le cui peculiarità non è possibile cogliere attraverso parametri che devono incidere su tutta la superficie nazionale, si è proposto di limitare la riduzione a circa l'11 per cento, riattribuendo alle Regioni circa 1,5 milione di ettari. Tale riattribuzione è stata fatta in maniera più che proporzionale in rapporto a quanta superficie le stesse Regioni avrebbero perso con l'adozione dei parametri tecnico-economici puri e semplici, facendo così salire la superficie della nuova delimitazione a 19,868 milioni di ettari.

I risultati di questo lavoro sono stati vagliati con i coordinatori regionali nel corso di tre riunioni, esaminando anche diverse proposte di modifica, che però non hanno consentito di pervenire a risultati migliori e più equi rispetto a quelli ottenuti con i parametri previsti dalla proposta.

La nuova delimitazione è stata successivamente esaminata in una riunione tecnica presso la Conferenza Stato-Regioni, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate (Ministeri del Tesoro e del Lavoro), e neanche in quella sede sono emerse nuove proposte atte a migliorare la delimitazione in questione.

Nel rispetto di quanto prevede il decreto legislativo n. 146/97, la proposta di delimitazione è stata altresì sottoposta al vaglio delle Organizzazioni professionali, che ne hanno riconosciuto la validità tecnica ma, considerati i problemi che essa avrebbe creato a livello territoriale e tenuto conto delle modifiche che si vanno prospettando nel campo fiscale e contributivo, hanno richiesto unanimemente di spostare i termini per l'applicazione del decreto legislativo al 1° gennaio dell'anno 2000.

Tale richiesta, proveniente da più parti, è stata accolta dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, collegata alla legge finanziaria 1999).

Tuttavia, non si può non rilevare come la nuova delimitazione proposta abbia cau-

sato numerose richieste intese ad ottenere la revisione dei parametri fisici od economici, introducendo questo o quel criterio di valutazione, in modo tale che l'uno o l'altro comune possa esservi incluso.

Le proteste per la mancata inclusione, totale o parziale, di qualche comune, provengono praticamente da tutto il territorio nazionale. Pur nella convinzione quindi che il nuovo termine del 1° gennaio 2000 possa consentire una migliore messa a punto del lavoro fin qui svolto, non sembra realistico prevedere che una nuova delimitazione possa porre rimedio a tutte le situazioni segnalate.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

WIDMANN, BRUGGER, ZELLER, CAVERI e DETOMAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tra gli interessi nazionali la legislazione della Repubblica italiana annovera anche la tutela delle minoranze linguistiche;

in oltre mezzo secolo non sono state ancora emanate le apposite norme prescritte dall'articolo 6 della Costituzione che avrebbero dovuto garantire alla minoranza linguistica slovena almeno la « tutela minima » che secondo la Corte costituzionale consiste nel diritto degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta di usare nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie la propria lingua materna (sentenza n. 28 del 1982);

attualmente tale tutela minima è garantita soltanto dallo Statuto speciale firmato a Londra il 5 ottobre 1954 recepito nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano con l'articolo 8 del Trattato di Osimo e rispettiva legge di ratifica 14 marzo 1977, n. 73, Statuto al cui testo si richiama indirettamente o direttamente la Corte costituzionale nelle sentenze n. 28 del 1982 e n. 15 del 1996;

la Corte suprema di cassazione con sentenza n. 6301 del 2 ottobre 1996 ha dato ragione ad un cittadino di madrelingua tedesca, basandosi sulle sentenze della Corte costituzionale n. 28 del 1982, n. 62 del 1992 e n. 15 del 1996, mancando all'epoca del fatto delle norme di attuazione del dettato costituzionale, in un caso di violazione del Codice della strada;

il prefetto della provincia di Trieste in data 11 marzo 1998 ha impugnato, con il CT 911/97 dell'Avvocatura generale dello Stato, la sentenza del pretore di Trieste n. 150/97 del 14 marzo-2 aprile 1997 che accertò l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto della provincia di Trieste del 12 novembre 1996, n. 2897/96, perché discendente da atti privi di traduzione in lingua slovena —:

se ritengano compito degli organi dello Stato, che devono fedelmente osservare la Costituzione come legge fondamentale della Repubblica, impugnare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che riconoscono il diritto inderogabile civile e politico all'uso della propria lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative;

cosa intendano fare per impedire che funzionari così rappresentativi attentino, in violazione di un interesse nazionale, al prestigio della Repubblica italiana, in un momento in cui i diritti delle minoranze linguistiche e nazionali ricevono grande rilievo nell'Unione europea. (4-17043)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata si rileva che l'assenza, allo stato attuale, di una specifica norma di legge che renda obbligatoria la traduzione degli atti e dei provvedimenti della pubblica amministrazione può dar luogo a contenzioso, come nel caso in esame, relativo all'impugnativa della sentenza del pretore di Trieste n. 150/97 del 14 marzo 1997.*

La lacuna esistente nei rapporti della minoranza slovena con la pubblica amministrazione dovrà essere sanata dal legisla-

tore nel contesto della disciplina della tutela globale della detta minoranza.

Come è noto sono in itinere, alla Camera, una proposta di legge concernente: « Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia » e, al Senato, un disegno di legge riguardante: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche ».

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

ZACCHERA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

in data 29 settembre 1998 è stato organizzato a Roma a cura del dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio un convegno nazionale sulla nuova legge quadro del turismo che sta per essere varata alla Camera dopo l'approvazione ottenuta al Senato;

allo stesso non sono stati invitati i rappresentanti delle oltre 5500 associazioni *Pro Loco* operanti in Italia né l'associazione di categoria Unpli;

non si è evidentemente voluto tener conto dell'importanza di queste benemerite associazioni e del loro peso nel quadro dell'organizzazione turistica nazionale, nonostante esse coinvolgano centinaia di migliaia di volontari e comunque di cittadini che operano — quasi sempre gratuitamente % — per lo sviluppo turistico delle proprie località, migliorando sia l'offerta turistica che permettendo decine di migliaia di iniziative turistiche che spesso vanno a colmare pesanti vuoti istituzionali —:

per quali motivi non sia stata invitata anche l'associazione nazionale delle *Pro Loco* al convegno e come intenda il Governo inserire le funzioni delle *Pro Loco*, in termini operativi, nel futuro del turismo italiano. (4-19946)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In riferimento alla interrogazione, si desidera in primo luogo evidenziare che in occasione dell'incontro di riflessione sulla riforma della legislazione nazionale sul turismo, tenutosi a Roma presso, la sala del Cenacolo lo scorso 29 settembre, il Dipartimento del Turismo ha regolarmente provveduto ad invitare l'Unione Nazionale *Pro Loco Italia*, inviando il relativo invito nella sede nazionale di Sandrigo, Via Roi n. 1. Data la struttura organizzativa dell'incontro non è stato ovviamente possibile invitare separatamente tutte le Associazioni *Pro Loco* che operano sul territorio nazionale.

Lungi dal voler sottovalutare l'attività svolta dalle *Pro-Loco* in favore dello sviluppo del turismo Italiano, particolarmente dei centri minori, si condivide pienamente l'importanza del ruolo svolto da tali associazioni nel quadro della organizzazione turistica nazionale. Tale ruolo viene peraltro anche esplicitamente riconosciuto a livello legislativo nel progetto di riforma della legislazione nazionale sul settore, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della competente commissione della Camera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Luigi Bersani.